

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.

DIREZIONE INVESTIMENTI

DIREZIONE INVESTIMENTI AREA SUD

SO PROGETTI NAPOLI E ITINERARIO NAPOLI BARI

CONVENZIONE

per la progettazione esecutiva e l'esecuzione in appalto dei lavori di realizzazione del completamento della linea ferroviaria convenzionale c.d. Metropolitana di Salerno, tratta Arechi - Pontecagnano Aeroporto di Salerno "Costa D'Amalfi", comprensiva di armamento, degli impianti di trazione elettrica, delle altre tecnologie necessarie alla realizzazione dell'intervento e degli impianti di fermata e stazione.

CIG:

FRA

RETE FERROVIARIA ITALIANA Società per Azioni - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies Cod. Civ. e del D. Lgs. 112/2015 con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, REA n. RM/758300, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale 01585570581, Partita IVA n. 01008081000 per la quale interviene nel presente Atto,, nato a, il....., nella sua qualità dimunito dei necessari poteri giusto(di seguito, per brevità, "RFI" o "Committente")

E

....., con sede in, capitale sociale euro.
....., REA n.iscritta presso il Registro delle

Imprese di, codice fiscale e
Partita IVA n....., per la quale interviene nel presente Atto il Sig.
....., nato a, il, nella sua qualità
di, munito dei necessari poteri giusta procura
..... (di seguito, per brevità, “Appaltatore”),
nel seguito, congiuntamente, “Parti”.

PREMESSO CHE

a) Il Committente, in relazione al Piano d’Impresa relativo al Programma

di....., Progetto NPP 376 – Completamento
metropolitana di Salerno: tratta Arechi – Pontecagnano Aeroporto
Repertorio approvazione n. in data del
Sig. Network

CUP J44G19000010001 ha la necessità di affidare la progettazione
esecutiva e l’esecuzione dei lavori di realizzazione del completamento
della linea ferroviaria convenzionale c.d. Metropolitana di Salerno, tratta
Arechi-Pontecagnano Aeroporto di Salerno “Costa D’Amalfi”,
comprensiva di armamento, degli impianti di trazione elettrica, delle altre
tecnologie necessarie alla realizzazione dell’intervento e degli impianti di
fermata e stazione.

b) RFI per l’affidamento dei lavori di cui sopra, ha esperito apposita

procedura n ai sensi della Parte II, Titolo VI del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. a seguito della quale è risultata aggiudicataria
.....;

c) con lettera prot. n..... in data RFI ha dato

comunicazione all’Appaltatore del provvedimento di aggiudicazione;

d) con lettera prot. n. ... in data è stata data comunicazione ai
controinteressati del provvedimento di aggiudicazione;

e) con lettera prot. n..... in data ricevuta dall'Appaltatore in data
... .. è stato comunicato all'Appaltatore il buon esito delle
verifiche effettuate ai fini dell'aggiudicazione definitiva *(inserire solo
nell'eventualità in cui RFI richieda di stipulare il contratto,
nonostante le verifiche non siano state completate)* precisando che,

.....
.....
e che pertanto il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva
ai sensi e per gli effetti dell'art. 9.5 delle Condizioni Generali di Contratto
di cui ai successivi art. 3 comma 2 e 43 comma 2;

f) l'Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva di cui al successivo art. 12;

g) pertanto, si rende ora necessario procedere alla stipula del contratto di
appalto.

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano
quanto segue:

ARTICOLO 1

RICHIAMO PREMESSE

Le premesse alla presente Convenzione costituiscono parte integrante e
sostanziale del Contratto.

ARTICOLO 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Con il presente Contratto, RFI affida all'Appaltatore, che accetta, alle
condizioni contenute nella presente Convenzione e negli atti in essa richiamati

e/o ad essa allegati, nonché nell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione del completamento della linea ferroviaria convenzionale c.d. Metropolitana di Salerno, tratta Arechi-Pontecagnano Aeroporto di Salerno "Costa D'Amalfi", comprensiva di armamento, degli impianti di trazione elettrica, delle altre tecnologie necessarie alla realizzazione dell'intervento e degli impianti di fermata e stazione.

La tratta Arechi-Pontecagnano Aeroporto di Salerno prevede la realizzazione di una linea a semplice binario, di lunghezza complessiva pari a circa 9 km, in affiancamento al binario dispari della linea in esercizio a doppio binario della tratta Salerno –Battipaglia. La linea metropolitana è progettata con una velocità di percorrenza media pari a 75 km/h.

Il tracciato ha inizio nella stazione di Arechi, progressiva di progetto km 0+000, punto terminale dell'attuale tratto in esercizio della Metropolitana di Salerno, e termina nei pressi dell'aeroporto di Salerno Costa D'Amalfi, dove è prevista la realizzazione della nuova stazione Aeroporto.

Le nuove Fermate e le Stazioni previste nella realizzazione del prolungamento della linea Metropolitana sono le seguenti:

- Posto di Incrocio;
- Fermata Ospedale;
- Stazione di Pontecagnano;
- Stazione S. Antonio;
- Stazione Aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi;

È prevista, inoltre, la soppressione della Stazione di Arechi, la quale diverrà fermata.

Gli interventi oggetto del presente contratto saranno realizzati in due fasi funzionali di seguito descritte:

- la Prima Fase Funzionale prevede la realizzazione del binario della metropolitana a partire dalla stazione di Arechi, punto terminale dell'attuale tratto in esercizio della Metropolitana di Salerno, fino alla pk 3+250 di progetto.

Le opere civili, comprensive di corpo stradale ed idraulica di piattaforma, saranno realizzate fino alla pk 3+564 in corrispondenza della spalla nord del nuovo ponte sul Picentino. In questa prima fase è prevista la costruzione della fermata ubicata tra Arechi e Pontecagnano in prossimità del futuro Ospedale "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona". Tale impianto sarà preceduto dal posto d'incrocio "PM S. Leonardo" da realizzarsi con le necessarie predisposizioni per l'eventuale e futura realizzazione di una nuova fermata.

La prima Fase dovrà essere autoconsistente, consentendo la piena funzionalità e utilizzabilità di tutti gli impianti realizzati.

- la Seconda Fase Funzionale prevede la realizzazione della porzione di tracciato tra le pk 3+250 e pk 9+050 di fine progetto e comprende anche l'adeguamento del PRG della stazione esistente di Pontecagnano, la realizzazione della fermata di Sant'Antonio, con binario di precedenza/incrocio, ed infine in corrispondenza dell'Aeroporto di Pontecagnano è da prevedersi la realizzazione di una nuova fermata sia sulla linea metropolitana che sull'attuale linea Salerno-Battipaglia.

La Progettazione Esecutiva (d'ora in avanti, anche, "Progetto Esecutivo" o "PE") dovrà essere redatta in conformità al "Progetto Definitivo" (d'ora in avanti, anche, "Progetto Definitivo" o "PD") (Allegato n. 14) posto a base di gara, ivi compreso il "Piano di Sicurezza e Coordinamento" (PSC) allegato al

presente atto, nel rispetto della normativa applicabile, delle prescrizioni e

specifiche dei capitolati speciali e della documentazione elencata al successivo

art. 43 (*Documenti facenti parte del contratto*) e in particolare:

a) “Prescrizioni per la Progettazione Esecutiva” (d’ora in avanti anche “PPP”)

(Allegato n.7.2);

b) “Manuale di Progettazione” (d’ora in avanti anche “MdP”) (Allegato n.7.1);

c) l’art. 20 delle “Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di lavori delle

Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane” di cui al successivo art. 3

comma 2 (Allegato n. 1).

d) Specifica Informativa BIM (Allegato n. 48).

Il Progetto Esecutivo dovrà essere, altresì, corredato da apposito piano di

manutenzione dell’Opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.

2. I lavori consistono principalmente nella realizzazione di:

A) OPERE CIVILI

➤ Demolizione di Fabbricati interferenti;

➤ Risoluzione delle interferenze con i sottoservizi;

➤ Rilevati Ferroviari così come indicati nel progetto Definitivo:

○ RI01 Rilevato ferroviario da pk 0+000,00 a pk 0+647,00

○ RI02 Rilevato ferroviario da pk 0+647,00 a pk 1+027,00

○ RI03 Rilevato ferroviario da pk 1+027,00 a pk 1+567,00

○ RI04 Rilevato ferroviario da pk 1+615,00 a pk 3+565,00

○ RI05 Rilevato ferroviario da pk 3+615,00 a pk 3+667,00

○ RI06 Rilevato ferroviario da pk 3+667,00 a pk 5+326,00

○ RI07 Rilevato ferroviario da pk 5+326,00 a pk 5+875,00

○ RI08 Rilevato ferroviario da pk 5+875,00 a pk 6+337,00

○ RI09 Rilevato ferroviario da pk 6+337,00 a pk 6+830,00

○ RI10 Rilevato ferroviario da pk 6+890,00 a pk 7+920,00

○ RI11 Rilevato ferroviario da pk 7+945,00 a pk 8+714,00

○ RI12 Rilevato ferroviario da pk 8+714,00 a pk 9+055,00

○ RI13 Rilevato ferroviario da pk 3+667,00 a pk 5+326,00

➤ Viadotti, strutture scatolari, ponti come indicati nel Progetto Definitivo:

○ VI01 Viadotto Fuorni pk 1+591,41

○ VI02 Viadotto Piacentino pk 3+5900,00

○ VI03 Viadotto Torrente Asa pk 6+860,00

○ VI04 Viadotto Fosso Diavoloni pk 7+931,00

○ IN30 Tombino alla pk 0+050,00

○ IN02 Tombino alla pk 0+908,00

○ IN03 Sottopasso pedonale pk 0+986,00

○ IN05 Tombino alla pk 1+261,00

○ IN31 Tombino alla pk 1+700,00

○ IN06 Sifone alla pk 1+859

○ IN07 Tombino alla pk 1+881,00

○ IN08 Sifone Doppia Canna alla pk 2+314,00

○ IN09 Tombino doppia canna 3.00x2.00 e 3.00x1.20 alla pk 2+346:

○ IN10 Sifone Doppia Canna alla pk 2+653,00

○ IN11 Sifone Doppia Canna alla pk 3+008,00

○ IN12 Sifone Doppia Canna alla pk 3+210,00

○ IN15 Tombino alla pk 4+070,00

○ IN16 Prolungamento Tombino esistente alla pk 4+340,00

○ IN18 Sifone Doppia Canna alla pk 4+870,00

- IN19 Sifone Doppia Canna alla pk 5+096,00
- IN20 Tombino alla pk 5+123,00
- IN22 Tombino alla pk 5+458,00
- IN23 Tombino alla pk 5+624,00
- IN26 Tombino 10,00x3.50 alla pk 6+071,00
- IN27 Tombino alla pk 6+249,00
- IN28 Tombino alla pk 6+385,00
- IN29 Tombino doppia canna 3.50x2.00 e 3.50x1.20 alla pk 6+629,00
- Cavalcavia, sottovia come indicati in Progetto Definitivo:
 - SL01 sottovia esistente Stazione Arechi
 - SL02 sottopasso posto di incrocio
 - SL03 sottovia esistente Via Colombo Km 5+200 (Km 63+637 LS)
 - SL04 sottovia esistente Via Conforti Km 5+870 (Km 64+366 LS)
 - SL05 sottovia esistente Via Carmine Calò Km 7+905 (Km 66+406 LS)
 - IV01 Cavalcaferrovia Via Wenner - NV02
- Fabbricati tecnologici così come indicati nel Progetto Definitivo:
 - FA01 Fabbricato SSE Pontecagnano
 - FA02 Fabbricato ENEL SSE
 - FA03 Fabbricato Tecnologico PPM – Ospedale
 - FA04 Fabbricato Tecnologico Locale Consegna Pontecagnano
 - FA05 Fabbricato Tecnologico Cabina MT-BT Pontecagnano
 - FA06 Fabbricato Tecnologico PPM AC -Pontecagnano
 - FA07 Fabbricato Tecnologico PPM - S.Antonio

○ FA08 Fabbricato Tecnologico PPM - Aeroporto

○ FA09 Fabbricato Tecnologico PPM – Mercatello

➤ Fabbricati viaggiatori così come indicati nel Progetto Definitivo:

○ FV01- Stazione di Arechi, comprensiva di:

▪ Fabbricato viaggiatori

▪ Banchina a isola

○ FV02- Fermata Ospedale, comprensiva di:

▪ Banchina e pensilina

▪ Parcheggio

○ FV03- Stazione di Pontecagnano, comprensivo di:

▪ Fabbricato Viaggiatori e Piazzale

▪ Sottopassaggio da dismettere

▪ Nuovo Sottopassaggio

▪ Banchina laterale e Banchina a isola

▪ Sottopassaggio di Servizio

○ FV04- Stazione di S.Antonio, comprensiva di:

▪ Pensilina ingresso Viaggiatori - Stazione S. Antonio

▪ Scale pensilina di ingresso

▪ Parcheggio

▪ Nuovo Sottopassaggio

▪ Banchina e pensilina a isola

○ FV05- Stazione di Pontecagnano Aeroporto, comprensiva di:

▪ Fabbricato Viaggiatori e Piazzale

▪ Sottopassaggio Viaggiatori

▪ Banchina a isola Metro SA

- Banchina a isola e laterale SA-BT

- Fabbricato Viaggiatori e Piazzale

- Sottopassaggio Emergenza

➤ Nuove viabilità così come indicato nel Progetto Definitivo:

- NV01 Nuova Viabilità per accesso Fermata Ospedale

- NV02 Adeguamento Viabilità via Wenner

- NV03 Viabilità di collegamento alla nuova stazione di S. Antonio

- NV04 Viabilità di accesso stazione S. Antonio e Nuova rotatoria

- NV05 Nuova Viabilità accesso parcheggio Stazione Aeroporto

- NV06 Adeguamento Viabilità SS18

- NV07 Viabilità di accesso al PMZ di Pontecagnano

- NV08 Viabilità di accesso alla proprietà privata

B) IMPIANTI TECNOLOGICI:

- ARMAMENTO FERROVIARIO: SF – Sovrastruttura ferroviaria

Le rotaie saranno del profilo 60E1, con massa lineica 60 Kg/m, in acciaio di qualità R260. È stato previsto l'impiego di traverse tipo RFI 230 costituite da manufatti monoblocchi in C.A.V.P di lunghezza 2,30 m, poste rispettivamente ad interasse di 0,60 m.

Gli attacchi saranno conformi alla relativa specifica tecnica di fornitura RFI.

La massicciata sarà costituita con pietrisco tenace (di 1^a categoria secondo la declaratoria FS) disposta con una sezione tale da garantire lungo tutto l'intervento uno spessore minimo di pietrisco sotto il piano d'appoggio delle traverse in corrispondenza della rotaia più bassa pari a 0.35m.

Gli scambi saranno conformi allo standard di RFI.

Gli scambi posti sui binari di corsa corrispondono alle seguenti tipologie:

○ 60 UNI/400/0,074

○ 60 UNI/400/0,094

○ 60 UNI/250/0,092

In conformità alla specifica tecnica DI TCAR SF AR 01 001 A del Lug.-99 vengono installati paraurti ad assorbimento di energia in corrispondenza di binari tronchi. Nello specifico è prevista la posa in opera di paraurti di Tipo 1 da installare alle testate di binari tronchi adibiti alla circolazione dei treni viaggiatori, richiedono uno spazio di frenatura di 10m e consentono di arrestare convogli di massa massima 650t alla velocità di 15 km/h. Sono previste le seguenti WBS di armamento:

○ SF01 "sovrastuttura ferroviaria intera tratta"

○ SF02 "Sovrastuttura ferroviaria fasi Pontecagnano"

● Impianti di Luce e Forza Motrice (LFM) :

○ LF01 Fermata Mercatello - Posto Tecnologico

○ LF02 Fermata Arechi - Adeguamento

○ LF03 Posto Incrocio e Fermata M9 Ospedale

○ LF04 Pontecagnano LS esistente e Metro

○ LF05 Fermata M11 Sant'Antonio

○ LF06 Stazione M12 Aeroporto di Salerno "Costa d'Amalfi"

○ LF11 Impianti LFM Nuova Viabilità per accesso Fermata

Ospedale

○ LF12 Impianti LFM Adeguamento Viabilità via Wenner

○ LF13 Impianti LFM Viabilità di collegamento alla nuova

stazione di S. Antonio.

○ LF14 Impianti LFM Viabilità di accesso stazione S. Antonio

○ LF15 Impianti LFM Viabilità accesso stazione e parcheggio

Stazione M12 Aeroporto

○ LF16 Impianti LFM Adeguamento Viabilità SS18

○ LF17 Impianti LFM Nuovo accesso PMZ

• Linea di Contatto:

○ LC01 Stazione di Salerno

○ LC02 Tratta Salerno / Mercatello

○ LC03 Stazione di Mercatello

○ LC04 Tratta Mercatello / Arechi

○ LC05 Fermata di Arechi

○ LC06 Punto di incrocio

○ LC07 Tratta Punto d'incrocio / Pontecagnano

○ LC08 Stazione di Pontecagnano

○ LC09 Stazione di S. Antonio

○ LC10 Tratta S. Antonio / Aeroporto Salerno Costa D'Amalfi

○ LC11 Stazione Aeroporto di Salerno Costa D'Amalfi

- Realizzazione SSE MT Pontecagnano con relativo piazzale tecnologico, fabbricati tecnologici e cabina TE.

• Impianti Meccanici:

○ IT01 Impianti meccanici - Viabilità NV05

○ IT02 Impianti meccanici - Viabilità NV05

○ IT20 Impianti meccanici - Fabbricato tecnologico e cabina

Pontecagnano

- | | | | |
|--|--------|-------------------------------------------------------|--|
| | ○ IT11 | Impianti meccanici -PPM S.Antonio | |
| | ○ IT12 | Impianti meccanici -PPM Aeroporto -Stazione di | |
| | | Aeroporto di Salerno | |
| | ○ IT06 | Impianti meccanici -PPM Mercatello | |
| | ○ IT09 | Impianti meccanici - PPM Ospedale (PO S.Leonardo) | |
| | ○ IT10 | Impianti meccanici - Pontecagnano fermata | |
| | ○ AI20 | Impianti Safety - Pontecagnano Fabbriato tecnologico, | |
| | | Fermata, cabina e fabbricato | |
| | ○ AN20 | Impianti Security - Pontecagnano Fabbriato | |
| | | tecnologico, Fermata, cabina e fabbricato | |
| | ○ AI11 | Impianti Safety – PPM S. Antonio, Fermata S.Antonio | |
| | | banchine, ascensori e sottopassi | |
| | ○ AN11 | Impianti Security – PPM S. Antonio, Fermata S.Antonio | |
| | | banchine, ascensori e sottopassi | |
| | ○ AI12 | Impianti Safety – PPM Stazione Aeroporto, banchine, | |
| | | ascensori e sottopassi | |
| | ○ AN12 | Impianti Security – PPM Stazione Aeroporto, banchine, | |
| | ○ | ascensori e sottopassi | |
| | ○ AI06 | Impianti Safety - PPM Mercatello | |
| | ○ AN06 | Impianti Security - PPM Mercatello | |
| | ○ AI09 | Impianti Safety – PPM Fermata Ospedale, banchina | |
| | ○ AN09 | Impianti Security - PPM Ospedale (PO S. Leonardo) e | |
| | | Fermata | |
| | ○ AI10 | Impianti safety - Pontecagnano fermata banchine e | |
| | | sottopassi | |

- AN10 Impianti security - Pontecagnano fermata banchine e sottopassi

c) AMBIENTE

- Assistenza archeologica ai movimenti di terra;
- Barriere antirumore secondo il tipologico standard RFI da realizzare

come indicato negli elaborati di progetto definitivo:

- BA01 Barriera antirumore H10 da pk 0+049,00 a pk 0+800,00 su muro
- BA02 "Barriera antirumore H3 da pk 0+899,00 a pk 1+243,00 su rilevato"
- BA03 Barriera antirumore da pk 1+616,00 a pk 2+092,00
- BA04 Barriera antirumore H6 da pk a 3+025,00 a pk a 3+120,00 su muro
- BA05 Barriera antirumore H8 da pk 3+184,0 a pk 3+436,00 su muro
- BA06 Barriera antirumore da pk 3+623,33 a pk 4+151
- BA07 Barriera antirumore da pk 4+663,80 a pk 5+352,65 su rilevato
- BA08 Barriera antirumore da pk 5+742,60 a pk 6+051,58 su muro
- BA09 Barriera antirumore H10 da pk 6+241 a pk 6+466 su muro
- BA10 Barriera antirumore da pk 6+534 a pk 6+758
- BA11 Barriera antirumore da pk 7+196,40 a pk 8+380
- BA12 Barriera antirumore H4 da pk 8+733,48 a pk 8+890,72

su muro

- Realizzazione opere a verde secondo gli elaborati del progetto

definitivo:

- IA01 Da km -0+132 a km + 1+114

- IA02 Da km 1+931 a km 4+050

- IA03 Da km 4+824 a km 6+899

- IA04 Da km 7+164 a km 9+065

- IA05 Da km -0+132 a km 9+065

- Interventi di mitigazione ambientale in corso d'opera per effetto della cantierizzazione

- Trasporto e smaltimento dei materiali di risulta gestiti in qualità di rifiuti

- Trasporto al sito di destinazione dei materiali gestiti in qualità di sottoprodotto.

Rientrano, inoltre, nell'oggetto dell'appalto, e dunque sono compresi e compensati nell'importo contrattuale le seguenti prestazioni:

a) la redazione e condivisione delle convenzioni con gli enti interferiti per la risoluzione delle interferenze;

b) l'esecuzione delle lavorazioni in presenza dell'esercizio ferroviario;

c) le prove, le verifiche e la messa in servizio su tutte le opere e impianti realizzati;

d) gli oneri per l'interferenza con altre imprese o Enti interferenti operanti contemporaneamente sui cantieri;

e) l'assistenza alle Commissioni di Verifica Tecnica (CVT);

f) la fornitura di tutti i materiali (esclusi quelli esplicitamente dichiarati come a fornitura da parte di RFI);

g) l'assistenza tecnica e documentale, richiesta da un Organismo Terzo incaricato da RFI, necessaria per:

i. l'elaborazione dei documenti di Verifica CE/Nazionale e di valutazione del rischio, ove previsti nell'ambito della messa in servizio dei sottosistemi strutturali, secondo quanto riportato nei D. Lgs. 50/2019 e 57/2019, nelle Linee Guida emanate dall'ANSF in materia e nelle procedure aziendali;

ii. l'ottenimento dell'Autorizzazione alla messa in servizio dei sottosistemi strutturali da parte dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA), secondo quanto previsto dal D. Lgs. 57/2019 e sulla base di quanto disciplinato nelle procedure aziendali.

h) la produzione di report mensili fotografici con schede sintetiche descrittive sullo stato di avanzamento fisico ed economico dei lavori;

i) il reperimento presso gli impianti di RFI dei documenti tecnici (as built, certificati di Collaudo Statico, etc.) delle strutture dei locali destinati al contenimento delle apparecchiature oggetto del Contratto;

j) la fornitura, il collaudo e la posa in opera di tutti i materiali e di quanto altro necessario, per la realizzazione degli Interventi completi e funzionanti oggetto della presente Convenzione ad esclusione dei materiali di fornitura di RFI, elencati nell'Allegato n. 31;

k) la fornitura di tutti i materiali, apparecchiature e dispositivi necessari per la realizzazione degli Interventi oggetto del presente Contratto ad esclusione dei materiali indicati nell'Allegato n. 31, la cui fornitura è a carico del Committente;

- | | | |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | l) la posa in opera di tutti i materiali, compresi quelli di fornitura del | |
| | Committente, e delle apparecchiature di cabina e piazzale (dispositivi, enti, | |
| | postazioni, carpenterie metalliche, telai/armadi, cavi, etc.) occorrenti per | |
| | consegnare gli Impianti, oggetto del presente Contratto, completi e | |
| | funzionanti; | |
| | m) la realizzazione delle canalizzazioni, interne ed esterne, per la posa dei cavi; | |
| | n) le modifiche provvisorie agli apparati di segnalamento di cabina e di piazzale | |
| | degli impianti esistenti per consentire le attivazioni e/o il ripristino | |
| | dell'esercizio ferroviario in conseguenza delle fasi di attivazione previste; | |
| | o) la bonifica degli ordigni esplosivi superficiale e profonda nelle aree | |
| | interessate dai lavori; | |
| | p) l'assistenza archeologica in corso d'opera; | |
| | q) gli interventi necessari per il collegamento delle utenze previste in progetto | |
| | (idriche, fognarie, di smaltimento di acque piovane, elettriche e telefoniche, | |
| | del gas), ai punti di connessione alle reti pubbliche; | |
| | r) l'esecuzione delle modifiche agli apparati degli impianti esistenti, anche | |
| | quelle provvisorie, e delle riconfigurazioni sw che si rendano necessarie per | |
| | ciascuna Fase di attivazione del Sistema/messa in servizio del sistema, | |
| | garantendo, per tutte le fasi, la non intrusività degli interventi sul regolare | |
| | esercizio commerciale dei treni; | |
| | s) gli allestimenti ed interventi complementari ed accessori indispensabili per | |
| | dare la linea o l'impianto idoneo alla circolazione dei mezzi ferroviari; | |
| | t) le attività previste dalle norme CENELEC di settore, comprese le attività | |
| | dell'Organismo Indipendente Ferroviario (OIF) – Organismo di | |
| | Valutazione della Conformità (OVC), per quanto di rispettiva competenza; | |

- u) l'assistenza tecnica e documentale, richiesta da un Organismo Terzo incaricato dal Committente, necessaria per l'ottenimento dell'Autorizzazione alla messa in servizio della Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA), secondo quanto previsto dal D. Lgs. 57/2019;
- v) l'assistenza tecnica alle Commissioni di Verifica Tecnica formata da personale del Committente, nominata ai sensi della Disposizione RFI 16/2003, deputata alla verifica del corretto funzionamento degli impianti di segnalamento ai fini della loro attivazione (di seguito "CVT");
- w) lo sviluppo, l'attuazione e la gestione del Sistema di Gestione Integrato;
- x) la movimentazione, carico, pulizia delle aree sgomberate, trasporto e conferimento dei materiali di risulta a discarica o ad impianto di recupero e tutte le altre incombenze, anche amministrative, di completamento dell'attività di smaltimento dei rifiuti.
- y) I lavori oggetto della presente Convenzione contengono "Attività sensibili" ai sensi dell'art. 1, comma 53 legge 190/2012, quali:
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
 - confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
 - noli a freddo di macchinari;
 - fornitura di ferro lavorato;
 - noli a caldo;
 - guardiania dei cantieri;
 - servizi ambientali e di smaltimento dei rifiuti;
 - autotrasporti per conto di terzi.

2.bis Il Committente si riserva la facoltà di affidare all'Appaltatore la

progettazione esecutiva e la realizzazione degli interventi necessari a dare attuazione alle prescrizioni di cui alla Determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi del 20/12/2022 (Allegato 42). Tali interventi non sono inclusi nel progetto definitivo a base di gara.

La loro progettazione esecutiva è compresa e compensata nella voce a corpo 2 di cui all'articolo 7.1.

Il corrispettivo per la loro realizzazione non è invece compreso nella voce a corpo n. 1 e nella voce a corpo n. 3 di cui all'art. 7.1 il cui valore è stato determinato sulla base delle prestazioni previste in progetto definitivo.

Il compenso per la realizzazione di dette attività sarà determinato con le modalità previste ai commi 3 e 10 dell'art. 27.

2.ter RFI si riserva la facoltà di affidare all'Appaltatore, agli stessi patti e condizioni dell'appalto, la progettazione e la realizzazione della nuova fermata a servizio dell'area ASI di Salerno, ubicata tra il km 2+750 e il km 2+900 della nuova tratta, così come meglio dettagliato all'art.24 comma 2 della presente Convenzione. RFI si riserva, altresì, la facoltà di procedere o meno all'affidamento delle predette prestazioni senza che l'Appaltatore possa al riguardo vantare diritti o pretese per danni, spese, mancato guadagno o altro nei confronti di RFI medesima.

3. Rientrano comunque nell'oggetto del Contratto di appalto l'esecuzione di tutte le prestazioni e i lavori, pur non espressamente indicati nel Progetto Definitivo, nonché ogni altro intervento complementare ed accessorio indispensabile per dare completamente finite ed idonee all'uso, cui sono destinate, tutte le opere costituenti l'oggetto del Contratto di appalto nonché ogni tipo di attività occorrente per l'acquisizione di autorizzazioni, concessioni, benestare, permessi,

nulla osta o altri provvedimenti dovuti da terzi sul Progetto Esecutivo in conformità alle previsioni del Progetto Definitivo.

4. Non rientrano nel Contratto di appalto le seguenti prestazioni:

- a) impianti ACC-M e SCMT;
- b) impianti IS/TLC e impianti connessi all'ACC-M;
- c) interventi di sistemazione finale dei materiali da scavo nei siti di destinazione finale individuati.

ARTICOLO 3

CONDIZIONI CONTRATTUALI

1. I lavori oggetto del Contratto e tutte le altre prestazioni dovute dall'Appaltatore sono soggetti alle condizioni ed alle prescrizioni stabilite nei documenti elencati al successivo art. 43 della presente Convenzione, i quali tutti formano parte integrante ed essenziale del Contratto, pur quando non siano materialmente allegati alla presente Convenzione, in quanto l'Appaltatore dichiara di averli conosciuti ed accettati, come li conosce ed accetta, senza eccezione alcuna.

2. Con la dizione "Condizioni Generali di Contratto" riportata nel citato art. 43 si intendono le "Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di lavori delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane" approvate dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. nella seduta del 22 marzo 2017 e registrate presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, Ufficio Territoriale di Roma 1, Trastevere, al n. 5988, Serie 3, in data 23 giugno 2017, disponibili sul sito www.rfi.it. Nel seguito della presente Convenzione le predette Condizioni Generali vengono per brevità indicate "CGC" o "Condizioni Generali".

Al presente appalto si applicheranno, oltre che tutte le disposizioni della presente Convenzione e dei relativi allegati, le disposizioni delle Condizioni Generali, in quanto compatibili con le norme di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., applicabili al presente Contratto.

La disciplina in materia di “Danni da forza maggiore e responsabilità dell’Appaltatore per danni” prevista dall’art. 30 delle “CGC” nonché qualunque altra manleva prevista nelle stesse “CGC”, nella presente Convenzione e/o nei relativi allegati è da intendersi estesa, anche laddove non espressamente indicato, oltre a RFI, anche ad Italferr S.p.A.

3. Le tariffe di RFI, indicate nell’art. 43 della presente Convenzione, hanno valore contrattuale solo per le parti descrittive e prescrittive, mentre i prezzi in esse riportati rilevano solo ai fini dell’applicazione dell’art. 37 delle Condizioni Generali.

4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall’osservanza di leggi, capitolati e regolamenti richiamati dai documenti di cui sopra, nonché dalle disposizioni emanate dalle autorità competenti in relazione ai luoghi dove si debbono eseguire i lavori, sono compresi e compensati dall’importo offerto dall’Appaltatore.

5. In caso di discordanza o contrasto fra disposizioni di uno stesso documento, si applicano le disposizioni più favorevoli per il Committente.

ARTICOLO 3 bis

GESTIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA DEL CONTRATTO

Per la gestione tecnico-amministrativa del presente appalto e per il controllo dell’osservanza delle prescrizioni contrattuali, RFI S.p.A. si avvarrà di Italferr S.p.A., che svolgerà anche, direttamente ed in proprio, le funzioni di Direzione Lavori (di seguito anche abbreviato “DL”).

ARTICOLO 4

MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE – CONTESTAZIONI

4.1. MODALITÀ DI ESECUZIONE.

1. Per l'esecuzione dei lavori oggetto della presente Convenzione, l'Appaltatore è tenuto a presentare – assumendone i relativi rischi – un'ideale organizzazione d'impresa avente una capacità prestazionale comunque efficacemente dimensionata a far fronte, con esattezza e regolarità, ai lavori e alle prestazioni affidati, nel rispetto dei risultati e requisiti, anche in materia di qualità, richiesti dalla presente Convenzione e relativi allegati.

2. L'Appaltatore è obbligato a mantenere ed adeguare in qualsiasi momento alle effettive esigenze e caratteristiche dell'appalto la propria organizzazione produttiva, disponendo l'impiego di tutti i fattori produttivi necessari a far fronte agli obblighi di cui alla presente Convenzione, senza che l'eventuale maggiore impiego di mezzi produttivi rispetto alle proprie stime, previsioni o dichiarazioni effettuate o rese all'atto dell'offerta possa costituire motivo di esonero dagli obblighi contrattualmente assunti, ovvero fondamento per richieste di maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti.

3. L'Appaltatore riconosce che le prestazioni oggetto della presente Convenzione sono essenziali per l'immagine del Committente e si impegna a realizzarle con modalità organizzative, tecniche e di controllo, le più idonee per l'ottenimento del risultato richiesto, intendendosi impegnato a porre in essere tutti quegli interventi, procedure e modalità o attività che, pur se non specificati nella presente Convenzione e relativi allegati, si rendessero necessari per garantire il livello quantitativo e qualitativo delle prestazioni stesse.

4. Resta di competenza esclusiva dell'Appaltatore l'esercizio del potere

organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto.

L'Appaltatore si fa garante in particolare della condotta del personale proprio e degli eventuali subappaltatori, assicurando – anche mediante adeguata istruzione dello stesso – che in nessun caso il personale medesimo esegua prestazioni lavorative su disposizione o indicazione diretta del personale del Committente.

5. L'Appaltatore stesso individuerà, prima dell'inizio delle attività contrattuali, una propria risorsa responsabile della gestione del Contratto, secondo quanto stabilito al successivo art. 5: il personale dell'Appaltatore nonché di eventuali subappaltatori eseguirà esclusivamente gli ordini e le disposizioni impartiti da detto responsabile e/o da altri soggetti dallo stesso delegati, e comunque individuati dall'Appaltatore medesimo.

6. Fermo quanto sopra disposto, in caso di vertenze promosse da lavoratori utilizzati nel presente appalto, anche in data successiva alla vigenza della presente Convenzione, l'Appaltatore si impegna:

- a) ad intervenire volontariamente in giudizio, ove non sia già ritualmente convenuto, al fine di sostenere le difese di RFI e Italferr e favorire la definizione bonaria della vertenza, anche in via transattiva, assumendosene i relativi oneri economici, con la conseguente rinuncia del dipendente al diritto e all'azione nei confronti di RFI e Italferr. Ciò ove la pretesa del lavoratore non risulti manifestamente infondata e/o l'Appaltatore non riesca a dimostrare di avere adottato ogni diligenza nel gestire il proprio personale idonea ad evitare l'insorgenza della vertenza, in ossequio a quanto previsto dalle norme vigenti in materia e nel presente articolo contrattuale.

- b) Nel caso di mancata definizione in via bonaria e/o transattiva della

vertenza – e fatta salva l'ipotesi in cui l'Appaltatore riesca a dimostrare di aver adottato ogni diligenza nel gestire il proprio personale, idonea ad evitare l'insorgenza della vertenza – l'Appaltatore medesimo si impegna a corrispondere a RFI/Italferr, a titolo di risarcimento parziale del danno patito con riferimento a ciascun dipendente nei cui confronti fosse accertata e dichiarata – con decorrenza in data compresa nell'ambito di vigenza della presente Convenzione – la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato direttamente in capo a RFI/Italferr, una somma pari a due volte le spese e gli oneri a carico di RFI/Italferr derivanti dalla sentenza di condanna, somma che verrà trattenuta in compensazione sui crediti esigibili dall'Appaltatore, ovvero mediante incameramento della cauzione prestata, ovvero liquidata a mezzo bonifico entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della sentenza.

7. L'Appaltatore è tenuto a tenere indenne e manlevare il Committente da ogni eventuale pretesa avanzata dai propri lavoratori e dai lavoratori dei propri subappaltatori o subcontraenti in relazione alla corresponsione, anche da parte di questi, dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti. L'Appaltatore è, altresì, tenuto a tenere indenne e manlevare il Committente da ogni eventuale conseguenza derivante dalla mancata effettuazione e versamento, da parte dello stesso e dei propri subappaltatori o subcontraenti, delle ritenute fiscali sui redditi di lavori dipendente.

In nessun caso RFI e Italferr saranno tenute a rispondere di eventuali inadempienze dell'Appaltatore in relazione all'osservanza delle Leggi in materia di diritto del lavoro e previdenza sociale e sul rispetto dei contratti collettivi di lavoro che rimane, al riguardo, unico responsabile.

8. In ogni caso, l'Appaltatore si obbliga a malleare e tenere comunque indenni – sostanzialmente e processualmente, a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni – le Società del Gruppo FSI da ogni conseguenza comunque derivante dall'inosservanza di norme legislative e regolamentari in materia retributiva (diretta, indiretta e differita), e di obblighi previdenziali e contributivi del personale dipendente dall'Appaltatore medesimo e dagli eventuali subappaltatori. In particolare, l'Appaltatore si obbliga a garantire e tenere indenni le Società del Gruppo – nel caso in cui queste siano chiamate a rispondere, anche in qualità di responsabile solidale – da qualsiasi pregiudizio, perdita, danno, responsabilità, costo, onere, spesa, incluse le spese legali, comunque derivanti da pretese o azioni avanzate dai dipendenti dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, causa l'inesatto o mancato adempimento delle obbligazioni riguardanti trattamenti retributivi e versamento dei contributi previdenziali.

9. Infine, fermo restando quanto sopra nonché quanto disposto altrove nella presente Convenzione, l'Appaltatore si impegna ad intervenire volontariamente, ove non sia già ritualmente convenuto, nei giudizi promossi dai lavoratori dell'appalto al fine di sostenere le difese di RFI/Italferr e/o definire direttamente le vertenze, anche in via transattiva, liberando immediatamente RFI/Italferr medesime da qualsiasi onere ed obbligo al riguardo. In particolare, si impegna a rifondere a RFI/Italferr, a semplice richiesta e previa presentazione di relativo giustificativo contabile, un importo pari alle spese di giudizio che dovessero essere liquidate in suo danno dal giudice, nonché un importo pari al costo sostenuto da RFI/Italferr per la propria difesa tecnica.

10. L'Appaltatore si obbliga altresì a manlevare e tenere comunque indenne RFI e Italferr nei medesimi termini di cui sopra, qualora queste siano chiamate a

rispondere delle obbligazioni di cui all'art. 26, comma 4, del D. Lgs. 81/2008.

L'Appaltatore si impegna ad inserire negli eventuali contratti di subappalto analoghe clausole contrattuali ed a garantirne l'osservanza.

4.2. CONTESTAZIONI.

1. Qualora in dipendenza di una qualsiasi verifica, ispezione e controllo - i cui effetti non siano già disciplinati nella presente Convenzione - si abbia a riscontrare una qualsiasi carenza, inadempienza o violazione degli obblighi contrattualmente assunti dall'Appaltatore ai sensi della presente Convenzione e relativi allegati, RFI/Italferr provvederà a contestarle all'Appaltatore per iscritto, tempestivamente e comunque entro le successive 48 (quarantotto) ore, comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali quest'ultimo è tenuto a conformarsi nei tempi all'uopo indicati. Il mancato recepimento, da parte dell'Appaltatore, delle prescrizioni, nei tempi stabiliti, comporterà l'applicazione della penale prevista nell'art. 37 della presente Convenzione.

2. In caso di mancato o inadeguato coordinamento dell'attività del personale dell'Appaltatore e/o di eventuali subappaltatori, e/o di altri soggetti comunque individuati dall'Appaltatore medesimo, RFI/Italferr contesterà per iscritto - in caso di gravità e/o reiterazione della condotta inadempiente anche mediante diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c. - il mancato rispetto di quanto prescritto al precedente paragrafo 4.1.

3. L'Appaltatore s'impegna a provvedere con immediatezza e, comunque, entro il termine all'uopo indicato da RFI/Italferr, all'eliminazione delle carenze, inadempienze, irregolarità constatate.

4. La mancata eliminazione, da parte dell'Appaltatore, delle carenze, inadempienze e irregolarità, nei tempi stabiliti da RFI/Italferr, comporterà

l'applicazione della penale prevista nell'art. 37 della presente Convenzione.

5. Oltre all'applicazione della penale, laddove il ritardo nell'attuazione delle prescrizioni di cui sopra, da parte dell'Appaltatore superi di oltre l'80% i tempi fissati da RFI/Italferr per il recepimento delle suddette prescrizioni, RFI ha diritto di risolvere la presente Convenzione, per inadempimento dell'Appaltatore, previa diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c.

ARTICOLO 5

RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI -

RAPPRESENTANTI DELL'APPALTATORE

1. Il Responsabile dell'Esecuzione dei Lavori (REL), ai sensi dell'art. 14 delle CGC, è il soggetto, comunque qualificato dagli atti di organizzazione aziendale, cui sono affidati i compiti che l'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., attribuisce al Responsabile del procedimento, relativamente alla fase di esecuzione del Contratto e per le disposizioni, anche in via di autoregolamentazione, applicabili agli appalti nei settori speciali.

2. L'Appaltatore nomina un proprio Direttore Tecnico ai sensi dell'art. 15.1 delle citate Condizioni Generali.

3. L'Appaltatore - anche tramite il proprio Direttore Tecnico ove questi ne abbia specifico mandato - può nominare, secondo quanto disposto dall'art. 15.3 CGC, uno o più direttori di cantiere, per lo svolgimento di tutte o di parte delle funzioni del direttore tecnico in uno o più cantieri determinati.

3. bis L'Appaltatore ha l'obbligo di nominare, in relazione ai soli lavori di armamento, un Direttore di Cantiere in possesso della abilitazione ARMDITTE ai fini della certificazione di idoneità dello stato del binario per la restituzione

all'esercizio ferroviario, così come indicato nel documento "Abilitazione del personale delle ditte d'armamento – ARMDITTE" (Allegato n. 39).

Italferr ha il compito di accertare per i soli lavori di armamento il possesso dell'abilitazione "ARMDITTE" da parte del Direttore di Cantiere, di verificarne la validità con le modalità indicate nel documento "Abilitazione del personale delle ditte d'armamento – ARMDITTE" (Allegato n. 39) e certificare, all'ultimazione dei lavori, lo svolgimento delle mansioni di Direttore di Cantiere, aggiornando il suo tesserino personale.

4. Italferr può rifiutare, a proprio insindacabile giudizio, il direttore tecnico e/o il/i direttore/i di cantiere e in generale tutti i soggetti incaricati dall'Appaltatore di gestire per conto dell'Appaltatore medesimo i rapporti relativi al Contratto d'appalto, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza nella fase di progettazione, ovvero esigerne la sostituzione, senza che spetti all'Appaltatore alcun compenso a titolo di indennizzo.

ARTICOLO 5 bis

STRUTTURA ORGANIZZATIVA E FIGURE PROFESSIONALI INDICATE NELL'OFFERTA TECNICA DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore è tenuto a mantenere, per tutta la durata dell'appalto, la struttura organizzativa descritta nella Offerta Tecnica e ad impiegare nella realizzazione dell'appalto tutte le figure professionali elencate in Offerta.

ARTICOLO 5 ter

STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SOGGETTI PROFESSIONALI RICHIESTI DALLA SPECIFICA INFORMATIVA BIM

1. L'Appaltatore è tenuto a mantenere, per tutta la durata dell'appalto, la struttura organizzativa per la gestione informativa richiesta nella Specifica Informativa

BIM (Allegato n.48) ed esplicitata nell'Offerta di Gestione Informativa e ad impiegare nella realizzazione dell'appalto tutti i soggetti professionali che sono elencati nell'Offerta di Gestione Informativa.

ARTICOLO 6

IMPORTO DELL'APPALTO

1. L'importo presunto dell'appalto, al netto del ribasso del ...% (...per cento) praticato nell'offerta, è di Euro (euro), di cui:

a) Euro 7.236.044,86 € (euro settemilioniduecentotrentaseimilaquarantaquattro\86) per gli oneri relativi all'attuazione dei piani della sicurezza.

Tale importo corrisponde a quello indicato nel bando di gara e non è soggetto al ribasso di cui sopra offerto dall'Appaltatore (Voce a Corpo n. 1);

b) Euro(euro.....) per le prestazioni di Progettazione Esecutiva e relativo Piano di Sicurezza e Coordinamento (di seguito anche "PSC") e Progettazione di Dettaglio (Voce a Corpo n. 2);

c) Euro (euro) per lavorazioni compensate a corpo come specificato al successivo articolo 7, paragrafo 7.1, al netto degli oneri relativi all'attuazione dei piani della sicurezza (Voce a Corpo n. 3);

d) Euro € (euro.....) per lavorazioni compensate a misura come specificato al successivo articolo 7, paragrafo 7.2, al netto degli oneri relativi all'attuazione dei piani della sicurezza.

2. L'importo dell'appalto non è comprensivo dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) e dell'importo relativo al recepimento delle prescrizioni della Conferenza

di Servizi.

ARTICOLO 7

CORRISPETTIVI

1. I lavori e le prestazioni oggetto del presente appalto saranno compensati con i prezzi indicati al successivo paragrafo 7.1 del presente articolo per i lavori e prestazioni da contabilizzare a corpo, e con i prezzi di cui all'Elenco Prezzi Unitari (Allegato n. 6) per i lavori e prestazioni da contabilizzare a misura indicati al successivo paragrafo 7.2.

2. I prezzi stessi sono stati offerti dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime.

3. Al riguardo l'Appaltatore dichiara di aver preso visione dei luoghi, delle condizioni ambientali e degli elaborati del Progetto Definitivo, di averne verificato la completezza, la realizzabilità delle opere in esso previste, la adeguatezza e di averne tenuto conto nella sua offerta.

4. I prezzi stessi comprendono e compensano tutti gli oneri, diretti ed indiretti, nessun eccettuato, che l'Appaltatore dovrà sostenere per consegnare le opere complete e ultimate, nel rispetto del Progetto Esecutivo da redigere sulla base del Progetto Definitivo, per osservare tutte le prescrizioni esecutive del presente Contratto, nonché per assolvere a tutti gli adempimenti ed obblighi assunti con il presente appalto.

7.1. LAVORI, FORNITURE E PRESTAZIONI DA CONTABILIZZARE A CORPO.

Tutti i lavori e prestazioni oggetto del presente appalto, con la sola esclusione di quanto indicato nel successivo paragrafo 7.2., sono compensati con i prezzi delle seguenti voci a corpo.

VOCE A CORPO n. 1 - SICUREZZA.

Esecuzione di interventi necessari per garantire la sicurezza e la salute nei cantieri durante la realizzazione delle opere, conformemente a quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (Allegato n. 16).

Euro 7.236.044,86 €. (*Euro settemilioniduecentotrentaseimilaquarantaquattro\86*).

AVVERTENZA ALLA VOCE A CORPO N. 1

Il prezzo a corpo comprende e compensa i costi della sicurezza relativi ai lavori previsti in appalto.

VOCE A CORPO n. 2 (Progettazione esecutiva e relativo Piano di Sicurezza e Coordinamento e Progettazione di Dettaglio)

Esecuzione delle prestazioni di Progettazione Esecutiva e di Dettaglio, della redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, degli studi o indagini di maggior dettaglio o verifica e/o conferma rispetto a quelli utilizzati per la redazione del Progetto Definitivo, richiesti o necessari per le corrette e complete definizioni per la Progettazione Esecutiva e di Dettaglio, secondo quanto previsto nelle PPP (Allegato n. 7.2).

Euro (euro.....).

AVVERTENZA ALLA VOCE A CORPO 2:

Il prezzo a corpo comprende e compensa anche tutti gli oneri relativi alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di Progettazione Esecutiva.

È altresì compreso nel prezzo a corpo ogni adeguamento, modifica e/o riemissione degli elaborati e dei modelli informativi BIM della Progettazione Esecutiva e/o della Progettazione di Dettaglio e/o del Piano di Sicurezza e Coordinamento per rispettare le eventuali prescrizioni che fossero formulate

dagli Enti nell'ambito degli iter autorizzativi che il Committente dovesse ancora perfezionare prima dell'avvio dei lavori in ossequio alle disposizioni vigenti.

VOCE A CORPO n.3

Esecuzione degli interventi sottoelencati individuati e descritti negli elaborati di Progetto Definitivo (Allegato 14) e nei modelli informativi BIM (Allegato 48)

SEDE E OPERE CIVILI:

Realizzazione del completamento della linea ferroviaria convenzionale c.d.

Metropolitana di Salerno, tratta Arechi-Pontecagnano Aeroporto di Salerno

“Costa D’Amalfi”, comprese le opere d’arte lungo linea e comprensiva di

armamento, degli impianti di trazione elettrica, delle altre tecnologie necessarie alla realizzazione dell’intervento e degli impianti di fermata e stazione:

o Rilevati

o Viadotti, strutture scatolari.

o Ripristino degli accessi interferiti dai lavori di realizzazione della linea ferroviaria;

o Barriere antirumore e relativa fondazione.

o Realizzazione dei Fabbricati Tecnologici comprensivi di tutte le opere civili e degli impianti.

o Opere a verde e di mitigazione Ambientale.

o Demolizione di fabbricati interferenti.

o Risoluzione delle interferenze con i sottoservizi

B) IMPIANTI TECNOLOGICI:

o Armamento ferroviario.

o Trazione Elettrica.

o Impianti di Segnalamento.

o Impianti di Telecomunicazione.

o Impianti di Luce e Forza Motrice

o Impianti meccanici

Euro(Euro.....).

AVVERTENZA ALLA VOCE A CORPO n. 3:

L'elenco e le descrizioni degli interventi compresi nella Voce a Corpo 3 sono da intendersi indicativi e non esaustivi; tutti gli interventi sopra menzionati sono meglio descritti negli elaborati del Progetto Definitivo posto a base di gara (Allegato n. 14) e saranno descritti in dettaglio negli elaborati di "Progetto Esecutivo" elaborato dall'Appaltatore e approvato da "Ferrovie".

Sono compresi e compensati nella voce a corpo 3 anche se non specificatamente indicati:

- tutti i materiali necessari per l'esecuzione delle opere ad eccezione di quelli previsti all'art.32 bis della presente Convenzione a carico di "RFI";
- tutti gli interventi necessari per il collegamento delle utenze previste in progetto (idriche, fognarie, di smaltimento di acque piovane, elettriche e telefoniche, del gas), ai punti di connessione alle reti pubbliche;
- tutti gli allestimenti ed interventi complementari ed accessori indispensabili per dare la linea o l'impianto idoneo alla circolazione dei mezzi ferroviari;
- le prove, verifiche e messa in servizio su tutte le opere e impianti realizzati;
- l'assistenza tecnica durante l'effettuazione delle prove sugli impianti oggetto del contratto, eseguiti dalla Direzione Lavori e da RFI S.p.A., nella fase di attivazione, per i collaudi e fornitura per il tempo necessario

per le prove e verifiche propedeutiche e finali per le attivazioni degli impianti, compresa la messa a disposizione degli strumenti e apparecchiature necessari;

- la fornitura della documentazione tecnica delle opere finite, comprensiva di specifiche tecniche;
- la fornitura su supporto informatico, del Piano di Manutenzione delle opere come da “Capitolato Tecnico di Manutenzione” allegato n. 11 - sezione III parti B, C, D, E, F e la fornitura, su supporto informatico, del Piano di Manutenzione delle opere civili come da Capitolato Tecnico di Manutenzione di Italferr S.p.A. Annesso 2 (allegato n. 11);
- l'esecuzione dell'addestramento all'uso e manutenzione degli impianti tecnologici ed armamento per il personale di “Ferrovie” come da “Capitolato Tecnico di Manutenzione” allegato n 11 – sezione B parte G;
- l'utilizzo del sistema Project Document Management (PDM) ai fini della gestione informatizzata degli elaborati di progetto di cui al successivo articolo 26;
- Tutti gli oneri per eventuali lavorazioni notturne, per la presenza dell'esercizio ferroviario, negli intervalli diurni, notturni e festivi, per la contemporanea esecuzione dei lavori con altre Imprese e quelli per il rispetto di quanto previsto e prescritto nella predetta documentazione per dare le opere oggetto del Contratto completate a regola d'arte e pronte per l'uso cui sono destinate.

Sono esclusi dalle voci a corpo soltanto gli interventi previsti esplicitamente nelle opere a misura di cui al successivo punto 7.2. Costituiscono inoltre parte

integrante della voce suddetta, oltre agli elaborati di progetto già menzionati, i capitoli, le tariffe dei prezzi allegate e richiamate (limitatamente agli aspetti tecnici: prescrizioni, modalità esecutive, obblighi ed oneri di esecuzione, qualità dei materiali), le prescrizioni tecniche, i regolamenti, le istruzioni e le norme allegate o richiamate nel presente contratto, ai quali l'Appaltatore dovrà scrupolosamente attenersi nella realizzazione delle opere stesse.

Nei prezzi a corpo sono compresi e compensati gli oneri per il rispetto di quanto previsto e prescritto nella predetta documentazione per dare le opere oggetto del contratto completate a regola d'arte e pronte per l'uso cui sono destinate.

7.2. LAVORI E PRESTAZIONI DA CONTABILIZZARE A MISURA.

1. I lavori e le prestazioni di seguito specificati, verranno compensati a misura.

- a) Bonifica Ordigni Esplosivi, per l'eventuale parte di aree che non sia già stata bonificata nell'ambito di altro appalto affidato da Ferrovie.
- b) Trasporto e conferimento dei materiali provenienti da scavi e demolizioni presso impianti di recupero e/o discariche autorizzate.
- c) Trasporto e conferimento di rifiuti soprassuolo presso impianti di smaltimento.
- d) Risoluzione di interferenze di cunicoli e cavi, rimozione di segnali e garitte, impianti di cavi principali in rame e fibra ottica.
- e) Assistenza archeologica agli scavi ove strettamente connessi con l'attività eseguita su impianti o ove strettamente connesse all'attività di avvicinamento e scoprimento di ordigni esplosivi o masse ferrose eventualmente rilevate (resta pertanto da computarsi a corpo l'assistenza archeologica connessa ad ogni altra attività di scavo prevista).

2. I lavori di cui al presente paragrafo saranno compensati con i prezzi unitari

offerti dall'Appaltatore e riportati nell'Allegato n. 6.

3. Tali prezzi unitari, come i nuovi prezzi che si rendessero necessari per qualsivoglia motivo, non comprendono i costi per la sicurezza di cui ai relativi "Piani di Sicurezza" redatti ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. che sono compensati dal prezzo della Voce a Corpo n. 1 per tutti gli interventi di cui alla presente Convenzione (paragrafi 7.1 e 7.2).

(In caso di migliorie sulle voci a misura, riportare indicazione come da dichiarazione offerta economica. La medesima deve essere riportata anche nell'allegato 1 clausole vessatorie).

7.3. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO.

Tutti i prezzi stabiliti nel presente articolo non sono comprensivi di I.V.A.

ARTICOLO 8

REVISIONE PREZZI

1. Tutti i prezzi di cui al precedente art. 7 si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime e, anche in deroga all'art. 1664 primo comma cod. civ., rimane stabilito che saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, fatta eccezione per quanto stabilito nei seguenti commi 2 e 3.

2. Al presente Contratto trovano applicazione il comma 1 lett. b) nonché i commi successivi dell'art. 29 del D.L. n. 4/2022.

Resta fermo, a pena di decadenza, il termine di 60 giorni di cui all'art. 29, comma 4, primo periodo, del D.L. n. 4/2022.

Resta altresì fermo che si procederà a compensazione, alle condizioni riportate nel citato art. 29 del D.L. 4/2022, nei limiti delle risorse di cui ai commi 7 e 8 del medesimo art. 29.

RFI, in presenza di variazioni in diminuzione, procederà d'ufficio alla compensazione. A tal fine, il Responsabile dell'Esecuzione dei Lavori, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui all'art 29, comma 2 del D.L. n. 4/2022, accerterà con proprio provvedimento il credito di RFI stessa e procederà ai relativi recuperi (tramite compensazione) nel primo pagamento utile all'Appaltatore.

3. I compensi per le prestazioni di progettazione esecutiva e relative attività accessorie saranno soggetti a revisione, in aumento o in diminuzione, qualora tra il momento di presentazione dell'offerta e il momento di esecuzione della prestazione di progettazione esecutiva, l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (di seguito: indice ISTAT "FOI") sia aumentato o diminuito di oltre il 5%.

In tal caso, si procederà a revisione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e, comunque, in misura pari all'80% di detta eccedenza.

Ai soli fini del calcolo della revisione si assumerà convenzionalmente un andamento lineare dell'esecuzione della prestazione di progettazione esecutiva e, pertanto, ai fini dell'individuazione degli importi su cui applicare l'indice ISTAT "FOI" mensile si procederà alla divisione dell'importo contrattuale della "Voce a corpo n. 2 (Progettazione Esecutiva e relativo Piano di sicurezza e Coordinamento e Progettazione di Dettaglio)" di cui all'art. 7.1. del Contratto per i numeri di mesi previsti per il completamento della prestazione di progettazione esecutiva (intendendosi per mese anche un periodo di giorni superiore a quindici).

La revisione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali revisioni precedentemente accordate.

A pena di decadenza, l'Appaltatore presenterà apposita istanza di revisione entro 6 mesi dalla consegna dei lavori esclusivamente per le prestazioni di progettazione esecutiva eseguite nel rispetto dei termini contrattuali. RFI procederà alla liquidazione degli importi eventualmente dovuti procedendo alla relativa contabilizzazione sul primo SAL utile successivo al decorso di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di revisione.

RFI, in presenza di variazioni in diminuzione, procederà d'ufficio alla compensazione. A tal fine, il Responsabile dell'Esecuzione dei Lavori, entro 6 mesi dalla consegna dei lavori, accerterà con proprio provvedimento il credito di RFI stessa e procederà ai relativi recuperi (tramite compensazione) nel primo pagamento utile all'Appaltatore.

Fatto salvo quanto sopra, i compensi per le prestazioni di progettazione esecutiva e per ogni spesa ed attività accessoria saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, anche nel caso di eventuale maggior importo delle opere progettate con il Progetto Esecutivo di cui al successivo art. 27 rispetto all'importo presunto di cui al precedente articolo 6.

ARTICOLO 9

ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

1. L'Appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione di progettazione esecutiva, riceverà un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale di cui all'art. 6 comma 1.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato

degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

La garanzia dovrà essere conforme allo schema allegato alla presente Convenzione (Allegato n. 49). La garanzia deve coprire tutte le ipotesi in cui l'Appaltatore sia obbligato alla restituzione, in tutto o in parte, dell'anticipazione, in particolare, a titolo esemplificativo, quelle riportate nel successivo comma 3.

Qualora nel periodo di validità della garanzia emergano variazioni sfavorevoli delle condizioni economico-patrimoniali della Banca o dell'Intermediario Finanziario o della Compagnia d'Assicurazione garante, l'Appaltatore, su richiesta di RFI, dovrà procedere, entro 60 giorni dalla medesima richiesta, alla sostituzione del garante con un soggetto di gradimento di RFI.

Nel caso in cui l'Appaltatore non provveda alla suddetta sostituzione nel termine di 60 giorni, RFI avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

3. Qualora la Relazione di Sistema di cui al successivo art. 27 o il Progetto Esecutivo redatti dall'Appaltatore non siano ritenuti meritevoli di approvazione, fermo quanto previsto nel citato art. 27, l'Appaltatore beneficiario decade dall'anticipazione con obbligo di restituzione. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

RFI, in ogni altro caso di mancata approvazione del Progetto Esecutivo, recede dal Contratto ai sensi del successivo articolo 40 bis e l'Appaltatore è obbligato alla restituzione della anticipazione. Sulle somme restituite non sono dovuti gli interessi legali.

Nel caso in cui siano decorsi i termini di cui all'art 20.4 delle CGC senza che RFI abbia disposto la consegna dei lavori, l'Appaltatore è obbligato alla restituzione

dell'anticipazione. Sulle somme restituite non sono dovuti gli interessi legali.

Nell'ipotesi in cui il Contratto conservi la sua efficacia e RFI proceda successivamente alla consegna dei lavori, l'Appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, riceverà una nuova anticipazione pari al 20 % dell'importo contrattuale quale risulterà al momento dell'approvazione del Progetto Esecutivo redatto dall'Appaltatore. Anche a tale nuova anticipazione si applicheranno tutte le disposizioni del presente articolo con esclusione di quelle riferite alla progettazione esecutiva.

L'Appaltatore beneficiario decade inoltre dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione delle prestazioni non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Fermo quanto sopra l'Appaltatore beneficiario è altresì obbligato alla restituzione dell'anticipazione in tutte le altre ipotesi di scioglimento anticipato del Contratto, ivi compresi i casi di risoluzione, recesso, fallimento etc.

4. Il recupero dell'anticipazione verrà effettuato mediante ritenute del 20% sull'ammontare complessivo di ciascuna situazione di acconto (SAL) e, per il recupero del residuo, sulla situazione finale dei pagamenti (conto finale).

Nell'ipotesi in cui nel SAL siano ricomprese prestazioni eseguite da subappaltatori per le quali trovano applicazione le disposizioni in materia di pagamento diretto di cui al successivo art. 14:

- a) le prestazioni eseguite dal subappaltatore saranno pagate senza alcuna ritenuta;
- b) l'importo della ritenuta andrà comunque calcolato sull'ammontare complessivo del (SAL);

c) qualora l'importo del SAL al netto delle prestazioni eseguite dal subappaltatore beneficiario del pagamento diretto sia inferiore all'importo della ritenuta calcolato ai sensi della precedente lett. b), si procederà, per la parte di anticipazione non recuperata, applicando, nel primo SAL utile, una corrispondente ritenuta aggiuntiva rispetto a quella del 20 % normalmente prevista.

5. RFI ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016, avrà facoltà di incrementare la misura percentuale dell'anticipazione fino ad un massimo del 30%, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziata a disposizione del Committente.

L'incremento sarà riconosciuto e recuperato in relazione all'ammontare delle prestazioni che risultino ancora da eseguire. Conseguentemente, ferme le modalità di recupero di cui al precedente comma 4, gli importi delle trattenute previste nel medesimo comma 4 saranno proporzionalmente incrementati.

Per quanto possa occorrere, le Parti si danno atto che il riconoscimento di detta facoltà non determina nell'Appaltatore alcun legittimo affidamento in ordine al suo esercizio, che rimane del tutto eventuale e discrezionale. Detta facoltà potrà essere esercitata solo previo proporzionale incremento della garanzia di cui sopra.

ARTICOLO 10

PAGAMENTI - REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

TRACCIABILITÀ E MONITORAGGIO FINANZIARIO

RECUPERO DI CREDITI E COMPENSAZIONI

1. Alla presente Convenzione si applicano le previsioni del D. Lgs. 192/2012, le cui disposizioni prevalgono, in quanto norme imperative, sulle eventuali difformi previsioni delle CGC.

2. Fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 44.3 delle CGC, ha diritto al pagamento di acconti sull'importo dell'appalto. L'importo di ciascun acconto è determinato sulla base dei lavori realizzati ogni mese dall'Appaltatore con i criteri di seguito indicati.

3. Il termine di cui all'art. 44.4 delle CGC decorre a partire dal completamento del mese di lavori al quale si riferisce il singolo SAL.

4. Il prezzo a corpo della Voce 1 di cui al precedente art. 7.1, riferito al costo della sicurezza, verrà contabilizzato, fino al raggiungimento dell'importo stesso, incrementando l'importo di ogni stato avanzamento lavori di una percentuale ottenuta dividendo l'importo della Voce 1 per l'importo dell'appalto di cui all'art. 6, al netto degli oneri per la sicurezza e delle spese di progettazione.

5. Qualora, per effetto di eventuali modifiche al Contratto, si renda necessario, nell'ultimo stato di avanzamento lavori si procederà al conguaglio fra l'importo sino ad allora corrisposto e quanto effettivamente spettante all'Appaltatore per oneri di sicurezza.

6. Il prezzo della Voce a Corpo 2 (per le prestazioni della Progettazione Esecutiva e di Dettaglio), sempre che l'Appaltatore rilasci le garanzie previste dalla legge e dal Contratto, sarà corrisposto con le modalità di seguito indicate

- a) il 70% (settanta per cento), in unica soluzione, mediante SAL da emettere entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori, a valle dell'approvazione degli elaborati e dei modelli informativi BIM del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore e degli elaborati e dei corrispettivi modelli informativi BIM del Progetto di Dettaglio delle opere indicate all'articolo 27 comma 8 lettera b);

- b) il residuo 30% (trenta per cento), in più soluzioni d'importo

commisurato ad ogni singola opera o parte di opera come definita dalle “Prescrizioni tecniche per la computazione e salizzazione delle opere” (Allegato n. 7.5), mediante stati di avanzamento da emettersi entro 30 giorni naturali e consecutivi dall’approvazione degli elaborati e dei corrispettivi modelli informativi BIM del “Progetto di Dettaglio” delle restanti opere. Ogni singolo SAL relativo a tali prestazioni non potrà essere di importo inferiore ad Euro 50.000,00

Il prezzo della Voce a corpo 3 (lavori) verrà contabilizzato, a seguito di constatazione verbalizzata in contraddittorio con l’Appaltatore, con le Schede di salizzazione, che l’Appaltatore dovrà predisporre secondo i criteri convenzionali individuati sulla base della “Lista delle Opere e Tabelle millesimali” (Allegato n. 20) e secondo i criteri convenzionali individuati nell’elaborato “Prescrizioni tecniche per la computazione e salizzazione delle opere” (Allegato n. 7.5).

Le schede di salizzazione sono predisposte dall’Appaltatore ed approvate unitamente al “Progetto Esecutivo”, in accordo con quanto previsto dalla WBS, nel rispetto del “Manuale di Progettazione” (MDP) (Allegato n. 7.1) e delle “Prescrizioni tecniche per la computazione e salizzazione delle opere” (Allegato n. 7.5).

I lavori a misura di cui al precedente art. 7.2 saranno contabilizzati in contraddittorio con l’Appaltatore, a seguito di constatazione dell’avvenuta esecuzione degli stessi.

7. Qualora durante lo svolgimento dei lavori, per motivi non dipendenti dall’Appaltatore, risulti la temporanea impossibilità di completare alcune opere o parte di opere da contabilizzare a corpo secondo le Schede di salizzazione approvate, RFI, anche tramite Italferr, potrà riconoscere, a richiesta

dell'Appaltatore, il pagamento dell'opera o della parte di opera interessata sulla base delle quantità realmente eseguite, per importi comunque non inferiori ad Euro 50.000,00 (Euro cinquantamila/00).

8. La richiesta dell'Appaltatore potrà essere accolta qualora risulti che l'Appaltatore stesso abbia operato con ogni possibile mezzo a disposizione al fine di raggiungere la produzione prevista, secondo il programma contrattuale di cui al successivo art. 30 e ferme restando le valutazioni sugli eventuali ritardi di cui all'art. 30 medesimo.

9. Qualsiasi ritardo nella compilazione degli stati di avanzamento lavori è disciplinato dall'art. 45 delle Condizioni Generali.

10. Una volta emesso lo stato di avanzamento dei lavori, l'Appaltatore può emettere fattura, alla quale deve allegare copia del documento di "Entrata Merci" di cui all'art. 44 delle CGC.

Il pagamento delle somme dovute ha luogo entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Il pagamento della rata di saldo è disposto entro 60 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo.

Qualora, per fatto imputabile al Committente, il pagamento avvenga oltre i suddetti termini saranno riconosciuti all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dall'art. 5 del D. Lgs 231/2002, come modificato dal D. Lgs. 192/2012.

Tutti gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c.

11. L'Appaltatore prende espressamente atto delle norme pattizie di cui ai precedenti commi e ne accetta incondizionatamente il contenuto, avendone preso conoscenza già dalla documentazione di gara e considerati gli effetti al

momento della formulazione della propria offerta.

12. L'Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono tenuti a trasmettere alla DL tutte le informazioni necessarie alla acquisizione della certificazione di regolarità contributiva in corso di validità, ai fini del pagamento degli Stati di avanzamento dei lavori, del SAL finale, dell'autorizzazione del subappalto e/o di una eventuale modifica al Contratto e comunque ogni qualvolta sia necessaria ai fini della vigente normativa l'acquisizione della suddetta certificazione.

Ai lavori di cui alla presente Convenzione trova altresì applicazione il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 giugno 2021 n. 143, in materia di "Durc di Congruità".

L'Appaltatore è tenuto a tenere indenni e manlevare il Committente da ogni eventuale pretesa avanzata dai propri lavoratori e dai lavoratori dei propri subappaltatori o subcontraenti in relazione alla corresponsione, anche da parte di questi, dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti. L'Appaltatore è, altresì, tenuto a tenere indenni e manlevare il Committente da ogni eventuale conseguenza derivante dalla mancata effettuazione e versamento, da parte dello stesso e dei propri subappaltatori o subcontraenti, delle ritenute fiscali sui redditi di lavori dipendente.

Resta fermo tutto quanto previsto dalla normativa vigente, oltre che dalle Condizioni Generali di Contratto, in materia di tutela dei lavoratori e di regolarità contributiva.

13. Sulle fatture dovranno essere indicati, oltre al riferimento del Contratto, del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP), anche la ragione o denominazione sociale esatta dell'Appaltatore il suo Codice fiscale

o partita IVA, il numero e la data dell'“Entrata Merci”, l'eventuale indicazione di cessione, delegazione, mandato all'incasso o qualsiasi altro atto di disposizione, e, in tal caso, l'indicazione del cessionario o del beneficiario, il Centro di Costo (ove previsto) e le modalità richieste per il pagamento.

Le fatture dovranno essere compilate in conformità alla normativa applicabile e alle istruzioni operative riportate sul portale di Ferservizi S.p.A. (<http://www.ferservizi.it>), società mandataria per lo svolgimento degli adempimenti amministrativi di RFI.

14. Il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) al presente Contratto, e il codice unico di progetto (CUP), sono i seguenti: CUP J44G19000010001; CIG:

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

15. In ogni caso il pagamento del corrispettivo dovuto ai sensi del presente Contratto avrà luogo previa deduzione delle eventuali penalità, di cui all'art. 37, in cui l'Appaltatore è incorso.

16. Le disposizioni in materia di DURC, quelle di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 25 giugno 2021 n. 143 in materia di “Durc di Congruità e la tracciabilità dei flussi finanziari e monitoraggio finanziario, di cui ai commi precedenti, trovano applicazione anche nelle ipotesi di pagamenti effettuati ai sensi del comma 13 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in favore degli operatori economici ivi indicati e ove ne ricorrano i presupposti.

17. Rimane inteso che non si procederà al pagamento delle somme dovute in acconto e della rata di saldo qualora non sussistano tutte le condizioni previste dalla vigente normativa per procedervi.

18. In tema di recupero di crediti e compensazione trovano applicazione le disposizioni di cui agli art. 45.6 e 45.7 delle CGC.

ARTICOLO 11

CESSIONE DEI CREDITI

1. I crediti derivanti dal presente Contratto possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso o di qualsiasi altro atto di disposizione ("Cessione") a favore di Fercredit Servizi Finanziari S.p.A. - società del Gruppo FS Italiane – o di intermediari bancari e finanziari autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia.

2. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità e di monitoraggio finanziario, ai fini dell'opponibilità a RFI, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate a RFI stessa. Entro 20 giorni dal ricevimento della notifica della Cessione, RFI potrà opporre diniego espressamente motivato.

3. In ogni caso, RFI può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

ARTICOLO 12

CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia dell'esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, l'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 delle CGC, ha costituito la garanzia a mezzo di n. emessa il..... rilasciata da in data, fino alla concorrenza di €...../.. (euro.....), ed acquisita agli atti di RFI.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare di RFI, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, dei documenti di "entrata merci" di cui all'art. 44.4 delle CGC, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito è svincolato a partire dalla data di approvazione del certificato di collaudo, sempre che all'atto dello svincolo, non sussistano contestazioni o controversie pendenti, né sussistano inadempienze dell'Appaltatore in materia di trattamento giuridico ed economico dei lavoratori.

L'Appaltatore dovrà comunicare a RFI ogni svincolo progressivo della garanzia ottenuto dall'istituto garante, completo dell'indicazione dell'importo residuo.

Qualora nel periodo di validità della garanzia emergano variazioni sfavorevoli delle condizioni economico-patrimoniali della Banca o dell'Intermediario Finanziario o della Compagnia d'Assicurazione garante, l'Appaltatore, su richiesta di RFI, dovrà procedere, entro 60 giorni dalla medesima richiesta alla sostituzione del garante con un soggetto di gradimento di RFI o mediante individuazione di strumenti alternativi di garanzia.

Nel caso in cui l'Appaltatore non provveda alla suddetta sostituzione nel termine di 60 giorni, RFI avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

ARTICOLO 13

POLIZZE ASSICURATIVE

13.1. COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE.

L'Appaltatore si obbliga a stipulare tutte le polizze di assicurazione di cui al presente articolo con Compagnie di assicurazione ("Compagnie") classificate con rating non inferiore a quelli che verranno indicati al momento della emissione della garanzia¹.

13.2. POLIZZA PER COPERTURA ASSICURATIVA RISCHI DI ESECUZIONE, RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E GARANZIA DI MANUTENZIONE (POLIZZA CAR).

La polizza per copertura assicurativa dei rischi di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione deve tenere indenne il Committente da tutti i rischi di cui ai numeri 8 e 9 dell'art. 11 delle Condizioni Generali.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere a Italferr il testo della polizza CAR almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, al fine di consentire la formale accettazione della garanzia.

La polizza, che considererà "Assicurato" il Committente e l'Appaltatore, dovrà prevedere, per i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, di cui all'art.

11.8 delle Condizioni Generali, massimali non inferiori all'importo "IMPORTO APPALTO AL LORDO ONERI SICUREZZA E AL NETTO ONERI PROGETTAZIONE"

Essa dovrà prevedere, per i rischi di danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, di cui all'art. 11.9 delle Condizioni Generali, massimali non inferiori a un milione di euro per sinistro e per anno.

¹ Alla data di invio della lettera d'invito a presentare offerta e fino al il rating richiesto è il seguente:

- a) Baa3, quanto all'Agenzia MOODY's;
- b) BBB, quanto all'Agenzia Standard & Poor's;
- c) BBB, quanto all'Agenzia FITCH;

Detta polizza, oltre a quanto stabilito dalla normativa corrente in materia ed a quant'altro previsto nella presente Convenzione, dovrà contenere chiare e specifiche clausole con le quali siano previsti:

- a) Il reintegro dei massimali utilizzati, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto;
- b) L'obbligo per la Compagnia Assicuratrice di comunicare a RFI ogni elemento che possa inficiare la validità e l'efficacia della garanzia, ivi compreso il caso di omesso e/o ritardato pagamento del premio. In tale ipotesi la copertura assicurativa dovrà essere comunque prolungata per 60 giorni dalla notifica dell'omesso o ritardato pagamento, onde consentire al Committente di subentrare all'Appaltatore nel pagamento del premio;
- c) Una specifica clausola di responsabilità "incrociata" nella garanzia Responsabilità Civile verso Terzi, con la quale tutte le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane vengono considerate terze (anche tra esse) ai fini della polizza stessa;
- d) La rinuncia alla surroga, con la quale l'assicuratore rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti di tutte le Società e dei dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
- e) L'obbligo per la compagnia di risarcire al Committente i sinistri al lordo di eventuali franchigie e scoperti;
- f) L'obbligo della Compagnia a prorogare la copertura assicurativa in caso di ritardo nell'emissione dei certificati di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, alle stesse condizioni, per un periodo massimo di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvo adeguamento del

premio in base alle correnti condizioni di mercato;

g) L'obbligo della Compagnia in polizza una garanzia di manutenzione di 24 mesi;

h) La competenza territoriale, per le controversie in cui è parte il Committente, del Foro indicato all'art. 64 delle Condizioni Generali salva diversa indicazione nella presente Convenzione.

In difetto il Committente si avvarrà della facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

In relazione a dette polizze l'Appaltatore sarà tenuto a dare a Italferr dimostrazione dell'avvenuta trasmissione alla Compagnia dei seguenti atti e documenti:

a) copie delle richieste ed autorizzazioni al subappalto, relative alle lavorazioni descritte nell'elenco allegato all'offerta ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., (già in possesso della compagnia);

b) notizie circa interruzioni e sospensioni dei lavori superiori a 15 giorni;

c) testimoniali di stato, redatti prima dell'esecuzione dei lavori, qualora essi coinvolgano strutture portanti sottomurarie dei manufatti in aderenza interessati.

13.3. POLIZZA PER COPERTURA ASSICURATIVA INDENNITARIA DECENNALE E PER RESPONSABILITÀ CIVILE DECENNALE.

La Polizza per copertura assicurativa indennitaria decennale e per responsabilità civile decennale deve tenere indenne il Committente da tutti i rischi di cui all'art. 11.10 delle Condizioni Generali.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere a Italferr, per la preventiva approvazione, un esemplare della stipulanda polizza, recante disponibilità al rilascio da parte

della Compagnia, all'atto del raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stato di avanzamento lavori, pari al 50% dell'importo contrattuale. Copia di tale polizza, con la prova dell'avvenuta stipula, dovrà essere trasmessa a Italferr entro i sei mesi successivi alla data del verbale di ultimazione dei lavori, salvo che non venga chiesto rilascio anticipato finalizzato alla redazione del certificato di collaudo. In nessun caso si procederà al pagamento della rata di saldo prima che sia stata stipulata detta polizza.

A parziale modifica di quanto previsto all'art. 11.10 delle Condizioni Generali, la polizza per copertura assicurativa indennitaria decennale e per responsabilità civile decennale, che considererà "Assicurato" il Committente, dovrà prevedere massimali non inferiori a:

a) Euro IMPORTO APPALTO AL NETTO ONERI SICUREZZA E AL NETTO ONERI PROGETTAZIONE per rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero per rischi derivanti da gravi difetti costruttivi;

b) Euro 50.000.000,00 (Euro cinquantamiloni/00) per rischi di responsabilità civile decennale verso terzi.

Ambedue le suddette coperture assicurative decorreranno dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Detta polizza, oltre a quanto stabilito dalla normativa corrente in materia ed a quant'altro previsto nel presente Contratto, dovrà contenere chiare e specifiche clausole con le quali siano previsti:

a) Una specifica clausola di responsabilità "incrociata" nella garanzia Responsabilità Civile verso Terzi, con la quale tutte le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane vengono considerate terze (anche

tra esse) ai fini della polizza stessa;

b) La rinuncia alla surroga, con la quale l'assicuratore rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti di tutte le Società e dei dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

c) dichiarazione della Compagnia che l'Appaltatore gli ha fornito la dimostrazione, anche documentale, che ricorrono tutte le condizioni che la normativa in materia considera necessarie per l'operatività immediata dell'assicurazione;

d) inclusione, tra i rischi assicurati, delle spese sostenute per la ricerca della parte difettosa dell'opera che ha originato i danni;

e) obbligo di rivalutare la somma assicurata ai sensi della normativa corrente in materia;

f) competenza territoriale, per le controversie in cui è parte il Committente, del Foro indicato all'art. 64 delle Condizioni Generali, salva diversa indicazione nella presente Convenzione;

g) obbligo per la Compagnia Assicuratrice di comunicare a RFI ogni elemento che possa inficiare la validità e l'efficacia della garanzia.

13.4. POLIZZA A COPERTURA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER I RISCHI DERIVANTI DALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL PROGETTISTA.

La Polizza a copertura della responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza del progettista deve tenere indenne il Committente dai rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del Progetto Esecutivo e degli elaborati di Dettaglio.

La polizza del progettista deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, i

maggiori costi ed oneri che il Committente deve sopportare per le varianti resesi

necessarie, in corso d'opera, per il manifestarsi di errori o di omissioni del

Progetto Esecutivo e degli elaborati di Dettaglio.

La copertura assicurativa deve decorrere dall'approvazione del Progetto

Esecutivo e deve operare per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione

del certificato di collaudo provvisorio.

La polizza del progettista deve essere emessa in favore del Committente e deve

prevedere massimali pari a Euro 20.000.000,00 (Euro ventimilioni/00).

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere a Italferr, per la preventiva approvazione,

un esemplare della stipulanda polizza, almeno un mese prima dell'inizio della

copertura assicurativa per l'acquisizione del gradimento del Committente.

Copia di tale polizza, con la prova dell'avvenuta stipula, deve essere trasmessa a

Italferr entro 20 (venti) giorni di calendario, dalla comunicazione

dell'approvazione del Progetto Esecutivo.

La mancata presentazione della polizza di garanzia esonera il Committente dal

pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva e di dettaglio, fermo

restando il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto di appalto per

inadempimento dell'Appaltatore.

13.5. ESTENSIONE DELLA POLIZZA GARANZIA APPALTI DI FERROVIE DELLO STATO ITALIANE.

Impregiudicato quanto previsto dai precedenti paragrafi, sarà inoltre a carico

dell'Appaltatore il costo assicurativo rinveniente dalla "Garanzia Appalti" di cui

alla polizza in corso di validità stipulata da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A in

nome e per conto di RFI con Cattolica Assicurazioni SpA Compagnia

Assicuratrice per la copertura del rischio relativo alla Responsabilità Civile

dell'Appaltatore per l'intero periodo di durata dei lavori.

Detta garanzia, pertanto, si intende prestata in eccesso ad esaurimento delle somme previste dalla polizza di cui al precedente paragrafo 13.2 e per i danni eventualmente non coperti da tale assicurazione.

Agli effetti dell'estensione della polizza di cui sopra, l'Appaltatore stesso e gli eventuali subappaltatori sono considerati assicurati.

Ai fini della successiva rimessa alla Compagnia Assicuratrice Cattolica Assicurazioni SpA per tali garanzie, l'Appaltatore corrisponderà al Committente, in unica soluzione, una somma pari allo 0,245 % (premio lordo) dell'importo dei lavori come riportato in Contratto, che sarà trattenuta sul primo pagamento utile e sarà soggetta a conguaglio per eventuali eccedenze o diminuzioni in sede di liquidazione del saldo.

Tale premio si riferisce alla polizza attualmente in vigore, eventuali modifiche saranno prontamente comunicate da RFI all'Appaltatore.

La Compagnia Assicuratrice, a ricevimento della comunicazione relativa all'affidamento dell'appalto, emetterà un certificato di assicurazione agli effetti dell'estensione della suddetta polizza, inviandone copia a RFI.

L'Appaltatore dichiara altresì di conoscere tutti gli obblighi assicurativi incombentegli ai sensi e per gli effetti di cui alla predetta polizza emessa dalla Compagnia Assicuratrice, ivi compresi gli oneri di denuncia e le clausole di gestione delle liti da parte della Compagnia, impegnandosi al rispetto di essi.

Gli obblighi incombenti sull'Appaltatore sono riportati nell'Allegato "Abstract Assicurazione Responsabilità Civile Appalti".

Agli effetti di cui a tale polizza l'Appaltatore è obbligato a denunciare alla Compagnia Assicuratrice ogni sinistro verificatosi nell'ambito dei lavori oggetto

di copertura della presente polizza, mediante trasmissione via pec all'indirizzo sinistrifsappalti@aimuw.it indicando data, luogo e cause (anche se presunte) dell'evento.

Copia di tale denuncia dovrà essere spedita a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. Direzione Centrale Finanza, Investor Relations, Assicurazioni e Patrimonio - Assicurazioni presso Piazza della Croce Rossa 1, 00161 - Roma, nonché al Direttore dei Lavori.

Successivamente, nel più breve tempo possibile, l'Appaltatore inoltrerà ai sopra descritti indirizzi dettagliata relazione contenente la descrizione del fatto nonché i dati di identificazione dei danneggiati e dei testimoni, nonché i relativi atti giudiziari.

Resta inteso che l'Appaltatore si impegna a tenere esente il Committente da responsabilità verso terzi e la Compagnia Assicuratrice per inosservanza degli obblighi sopra descritti

13.6. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE.

La stipula delle polizze di assicurazione di cui al presente articolo non limiterà in alcun modo la responsabilità dell'Appaltatore a norma delle obbligazioni contrattuali e di legge. Pertanto, l'Appaltatore risponderà per danni in tutto o in parte non risarciti da dette polizze, comprese le ipotesi di incapacienza, per qualsiasi motivo, delle predette garanzie assicurative.

13.7. INTERVENTI SOSTITUTIVI.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto, autorizza RFI a procedere agli interventi sostitutivi atti a mantenere integre le coperture assicurative di cui al presente articolo, mediante compensazione con quanto ad esso Appaltatore dovuto in forza del presente Contratto o per altri titoli.

ARTICOLO 13 BIS

APPLICAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE NEI CONFRONTI

DELLA FEDERAZIONE RUSSA, DELLA BIELORUSSIA E DELLE

REGIONI DELL'UCRAINA CONTROLLATE DA AUTOPROCLAMATE

REPUBBLICHE INDIPENDENTI

1. L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di ottemperare alle previsioni dei Regolamenti UE che dispongono "misure restrittive" in relazione alla grave situazione in Ucraina, ivi compreso (a titolo non esaustivo) il Regolamento UE n. 833/2014 e s.m.i., concernente "misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina".

L'Appaltatore, in particolare (e sempre a titolo non esaustivo), dichiara di essere a conoscenza e di rispettare i divieti di cui:

a) al Regolamento (UE) n. 2014/833 del Consiglio del 31 luglio 2014, da ultimo modificato dal Regolamento (UE) n. 2022/428 del Consiglio del 15 marzo 2022, nonché dal Regolamento (UE) n. 2022/576 del Consiglio dell'8 aprile 2022:

i. in ordine all'acquisto, importazione o trasferimento nell'Unione, direttamente o indirettamente, di una serie di beni ivi individuati, se originari della Russia o esportati dalla Russia;

ii. in ordine, tra l'altro, alla conclusione e/o prosecuzione dei rapporti contrattuali con "soggetti russi" ai sensi dell'art. 5 duodecies del Regolamento (UE) n. 2014/833, introdotto dal citato Regolamento (UE) n. 2022/576, in veste di subappaltatori, fornitori o di soggetti sulle cui capacità si fa affidamento ai sensi delle direttive sugli appalti pubblici, ove il valore di tali rapporti superi il 10 % del valore del contratto.

b) al Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio del 18 maggio 2006 (come da

ultimo modificato dal Regolamento (UE) n. 2022/355 del Consiglio del 2 marzo 2022), in ordine all'acquisto, importazione o trasferimento nell'Unione, direttamente o indirettamente, di una serie di beni ivi individuati, se originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia.

2. L'Appaltatore si impegna, altresì, a dare piena e puntuale esecuzione ad ulteriori disposizioni normative che, in tema di "misure restrittive", dovessero essere emanate nel corso di esecuzione del presente rapporto contrattuale.

3. In caso di violazioni delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Committente si riserva la facoltà di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

4. L'Appaltatore si impegna, inoltre, ad inserire nei subappalti/subcontratti di cui sia parte, nonché a far inserire per il tramite dei propri subappaltatori/subcontraenti in tutti gli altri subcontratti - pena la facoltà per RFI di risolvere la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.- una clausola con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono i medesimi obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, contenente l'espressa previsione che eventuali violazioni potranno comportare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

ARTICOLO 14

SUBAPPALTO E VERIFICHE ANTIMAFIA

1. Il subappalto è il contratto con il quale l'Appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla normativa che regola la materia (ivi compreso l'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., dall'art. 39 delle CGC, nonché da quanto previsto negli atti di gara).

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

1bis. L'Appaltatore non può ricorrere al subappalto per quanto riguarda la progettazione, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Ai sensi dell'art. 31, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 possono essere affidate a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista, anche ai fini di tali attività.

Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista

2. Saranno subappaltabili le seguenti lavorazioni indicate dall'Appaltatore all'atto dell'offerta:

.....
.....
.....

3. Devono essere subappaltate ad imprese terze le prestazioni a qualificazione obbligatoria, per le quali l'Appaltatore non sia esso stesso qualificato, intendendosi per prestazioni a qualificazione obbligatoria quelle per la cui esecuzione è richiesta – dalla normativa in tema di qualificazione o da specifiche disposizioni contrattuali (quale, ad esempio, quella riportata nel capoverso successivo) – una particolare qualificazione, non richiesta necessariamente ai fini della partecipazione alla gara.

Per le lavorazioni rientranti nei sistemi di qualificazione di RFI, il subappaltatore dovrà essere qualificato nel relativo sistema per valore di classe di importo che, aumentata di un quinto, sia almeno pari al valore della quota subappaltata.

4. Resta fermo quanto previsto dal secondo periodo del comma 1 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e quanto precisato negli atti di gara, secondo cui le prestazioni relative alla categoria OG03 non potranno superare il limite del 49,99% dell'importo della stessa categoria.

5. L'Appaltatore dovrà fornire periodicamente, secondo le indicazioni della DL, dimostrazione della quota delle prestazioni subappaltate e la previsione della quota finale.

6. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

- a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione a Italferr;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
- c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di

statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla L. 448/2001.

d) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

7. Per quanto specificatamente riguarda i subcontratti stipulati dall'Appaltatore diversi dai contratti di subappalto e dai contratti assimilabili al subappalto come sopra definiti, l'Appaltatore, unitamente alla comunicazione del nome del subcontraente, dell'importo del subcontratto e dell'oggetto del subcontratto medesimo, è obbligato a trasmettere a Italferr copia del subcontratto. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

8. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

La richiesta di autorizzazione al subappalto, corredata da copia del contratto di subappalto o del contratto assimilabile (o da copia della bozza di contratto) nonché la trasmissione della comunicazione (per i subcontratti) deve necessariamente contenere le seguenti essenziali autodichiarazioni

dell'Appaltatore.

- a) Indicazione della natura del subaffidamento richiesto (subappalto, contratto assimilabile al subappalto o subcontratto);
- b) Indicazione delle attività/lavorazioni oggetto del subaffidamento;
- c) Indicazione delle categorie di lavoro oggetto del subaffidamento;
- d) Importo delle prestazioni oggetto di subaffidamento;
- e) Nominativo dell'impresa subcontraente;
- f) WBS delle opere interessate dal subaffidamento;
- g) Termini previsti per l'inizio ed il completamento delle prestazioni;
- h) Dichiarazione attestante la eventuale qualifica del subappaltatore quale microimpresa o piccola impresa come definite dall'art. 3 lett. aa) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- i) Indicazione degli estremi del c/c bancario dedicato al pagamento del subcontraente;
- j) Autodichiarazione circa il rispetto, nel subcontratto stipulato, delle prescrizioni di cui alla Normativa Antimafia,

La richiesta per l'autorizzazione al subappalto e ai contratti ad esso assimilati deve essere inoltre corredata da:

1. Dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
2. Dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata;
3. Dichiarazione con cui l'Appaltatore attesta l'avvenuta applicazione al subappalto di prezzi congrui, e corresponsione degli oneri della sicurezza senza ribasso;

4. Dichiarazione dell'Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto;

5. Dichiarazioni rese dai componenti dell'organo di amministrazione e dai direttori tecnici, dai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, dal sindaco, nonché dai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 231/2001, del subappaltatore, contenenti i nominativi dei propri familiari, anche di fatto, conviventi nel territorio dello Stato, complete per ciascun nominativo dei dati anagrafici nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale;

6. Dichiarazione resa dal subappaltatore ai sensi del D.P.C.M. n. 187/1991 circa la composizione societaria;

7. Dichiarazione del subappaltatore sostitutiva del Certificato di Iscrizione Camerale;

8. Piano Operativo di Sicurezza dell'impresa subappaltatrice relativo alle lavorazioni oggetto del subappalto, redatto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

L'Appaltatore è obbligato ad acquisire una nuova autorizzazione qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore.

È inoltre obbligato a sostituire il subappaltatore nel caso in cui questi sia incorso nei motivi di esclusione fissati nel bando, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dal Committente. Nei casi in cui il subcontraente è un'associazione temporanea di imprese o un consorzio, la documentazione di cui ai punti

precedenti dovrà essere prodotta da ogni singola impresa.

L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono a Italferr, prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, Italferr acquisirà d'ufficio il DURC relativo all'Appaltatore e a tutti i subappaltatori, fermo restando che ai lavori di cui alla presente Convenzione trova, altresì, applicazione il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 25 giugno 2021 n. 143 in materia di "Durc di Congruità".

Il Committente, ove, ai sensi della disciplina vigente, accerti il ritardo dell'Appaltatore nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'esecuzione dei lavori, senza che lo stesso Appaltatore abbia adempiuto entro il termine assegnatogli ovvero senza che abbia contestato formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, provvede, anche in corso d'opera, a corrispondere direttamente ai lavoratori, in sostituzione dell'Appaltatore, quanto di loro spettanza, detraendo il relativo importo dalle somme dovute allo stesso Appaltatore. La previsione di cui al precedente periodo è applicabile anche nel caso di ritardo nei pagamenti nei confronti del proprio personale dipendente da parte del subappaltatore, del cottimista, del prestatore di servizi e del fornitore, nell'ipotesi in cui sia previsto che il Committente proceda al pagamento diretto del subappaltatore, del cottimista, del prestatore di servizi o del fornitore.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, le richieste le contestazioni sono inoltrate alla direzione provinciale del lavoro per

i necessari accertamenti.

8 bis. L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, così come meglio precisato nell'art. 30, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Ai sensi dell'art. 39.5 delle CGC la responsabilità solidale non opera quando il Committente procede al pagamento diretto del subappaltatore per motivi diversi dall'inadempimento dell'Appaltatore.

Resta espressamente inteso che il rispetto della normativa citata nell' "*Atto di Indirizzo in materia di applicazione della disciplina del subappalto*" pubblicato dal Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili in data 4 gennaio 2022 è condizione essenziale per l'esecuzione della presente Convenzione e, di conseguenza, si specifica di seguito il CCNL di riferimento, tenuto conto delle caratteristiche dell'appalto e delle relative lavorazioni: CCNL Edile e Metalmeccanico.

Italferr verificherà, in corso di esecuzione dell'appalto, l'applicazione della sopracitata disciplina, nonché di quella correlata, come la disposizione in materia di "Durc di congruità", di cui al comma 16 dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 (per il quale occorre fare riferimento al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 25 giugno 2021, n. 143).

8. ter L'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, prezzi congrui che garantiscano il rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nella presente Convenzione.

L'Appaltatore deve corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; Italferr, sentito il Direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

In ogni contratto di subaffidamento, ivi compresi i noli a caldo, dovrà inoltre essere specificato l'ammontare degli oneri della sicurezza posti a carico del subaffidatario e dovrà essere allegato l'elenco delle voci di prezzo utilizzate per determinare l'importo indicato, garantendo il rispetto di tutte le condizioni di seguito riportate:

- a) le declaratorie delle voci di prezzo utilizzate devono essere coincidenti con quelle riportate nel Computo Metrico estimativo degli oneri della sicurezza di cui al PSC allegato al progetto esecutivo dell'opera;
- b) il valore economico di ciascuna voce di prezzo utilizzata non può essere inferiore a quello indicato nel sopra menzionato Computo Metrico Estimativo di PSC.

L'Appaltatore, all'interno delle fatture relative ai pagamenti ai subappaltatori, è tenuto ad indicare in modo specifico l'eventuale somma corrisposta per oneri della sicurezza.

9. Italferr provvederà al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.

Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende

concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione sono ridotti della metà.

Il termine per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto come sopra stabilito decorre dalla data di ricezione della richiesta di autorizzazione come sopra corredata.

10. In ogni caso l'inizio dei lavori subappaltati non può avvenire prima che siano trascorsi 20 giorni dall'avvenuto deposito del contratto presso la DL.

11. Resta inteso che RFI e Italferr, ferme ed impregiudicate le facoltà alle stesse attribuite dal presente articolo, rimangono del tutto estranee ai rapporti tra l'Appaltatore ed i suoi subappaltatori, fornitori e terzi in genere.

12. L'Appaltatore e il subappaltatore sono pienamente responsabili in solido nei confronti del Committente e/o dei terzi in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'Appaltatore terrà il Committente manlevato ed indenne da ogni eventuale diritto, pretesa, azione, eccezione e/o reclamo che possa essere esercitato e/o fatto valere dai subappaltatori, loro dipendenti e/o da terzi nei confronti del Committente in relazione all'esecuzione del presente Contratto.

La presenza nei cantieri di Imprese subappaltatrici dovrà essere evidenziata su cartelli esposti nella zona dei lavori, con indicazione del loro nominativo e di ogni altro dato o informazione richiesta dalla normativa di volta in volta vigente.

Tale obbligo è condizione essenziale all'inizio dei lavori dati in subappalto.

Inoltre, al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale dovrà indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli

automezzi medesimi.

L'Appaltatore assume l'obbligo di fornire a Italferr la dimostrazione che i subappaltatori o noleggiatori di mezzi d'opera hanno la piena conoscenza delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore in base al presente Contratto e riconoscono esplicitamente il diritto di RFI di avvalersi dei rimedi previsti dagli articoli delle Condizioni Generali riguardanti garanzie, recesso e risoluzione.

Nel contratto di subappalto l'Appaltatore dovrà imporre l'osservanza di tutte le prescrizioni e norme esecutive stabilite dal presente Contratto e dalla ulteriore normativa dallo stesso richiamato. A tale riguardo, resta inteso che al presente Contratto trova applicazione il primo periodo del comma 14 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., ferme, tra l'altro, le restanti disposizioni di cui allo stesso articolo 105, comma 14. Italferr, prima di autorizzare il ricorso al subappalto, verificherà il rispetto del comma 14 dell'art. 105 cit., in relazione alla parità di trattamento economico e normativo nonché all'applicazione dei medesimi CCNL.

13. RFI corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa, come definite dall'art. 3 lett. aa) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Fermo restando quanto previsto in tema di pagamenti all'art. 10 della presente Convenzione, saranno corrisposti direttamente ai subappaltatori gli importi dovuti per le prestazioni dagli stessi eseguite, con le modalità che saranno

indicate da RFI, tramite la DL con apposito OdS.

Saranno altresì corrisposti, senza alcun ribasso, gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto.

Nel caso di pagamento diretto, l'Appaltatore è obbligato a comunicare, pena la sospensione dei pagamenti ad esso spettanti, la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, o dal cottimista o dal prestatore di servizi o dal fornitore di beni, con specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

14. Per verificare le informazioni documentali eventualmente acquisite in merito alla irregolarità dei pagamenti dovuti dall'Appaltatore al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni, il Committente ha facoltà di richiedere all'Appaltatore la trasmissione, entro un termine appositamente assegnato e comunque non inferiore a 30 giorni, di copia delle fatture quietanzate relative ai predetti pagamenti. L'Appaltatore ha l'obbligo di soddisfare tempestivamente ed integralmente la richiesta di documentazione. In caso di ritardo, ovvero nel caso in cui la documentazione trasmessa sia in tutto o in parte carente, il Committente provvede al pagamento diretto in favore del soggetto interessato, detraendo il relativo importo dalle somme dovute allo stesso Appaltatore. Nel caso in cui l'Appaltatore motivi il mancato pagamento nei confronti del subappaltatore o del cottimista, o del prestatore di servizi o del fornitore di beni, con la contestazione della regolarità delle prestazioni eseguite, il Committente sospende i pagamenti in favore dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto della contestazione e nella misura accertata dal Direttore dei lavori.

15. p.m.

16. Fermo restando l'obbligo di conferimento nella Banca Dati di cui al citato art. 4, il regime dell'informazione antimafia non trova applicazione nell'ipotesi in cui si ricorra a soggetti iscritti negli elenchi di cui all'art. 1, comma 52, della L. 190/2012 s.m.i. (*white list*). In tal caso dovrà essere unicamente comunicata l'avvenuta stipula del contratto.

Ad integrazione di quanto sopra previsto e fatta salva l'applicazione di regimi più rigorosi eventualmente previsti da specifiche norme di legge, il regime dell'informazione prefettizia di cui all'art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., trova applicazione altresì per i Subcontratti, indipendentemente dal loro importo, aventi ad oggetto le seguenti tipologie di prestazioni:

- a) fornitura e trasporto di acqua (escluse le società municipalizzate);
- b) servizi di mensa, di pulizia e alloggiamento del personale;
- c) somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.

Le verifiche antimafia sono effettuate con le modalità previste dalla disciplina vigente.

Il Committente, qualora risultassero a carico delle imprese tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, non potrà procedere alla stipula o all'autorizzazione dei Subcontratti. Nella ricorrenza di dette ipotesi, il divieto di stipula si estende all'Appaltatore e a tutti i soggetti appartenenti alla Filiera delle Imprese.

Con riferimento ai divieti di stipula e di autorizzazione sopra indicati, l'eventuale inosservanza e causa di risoluzione del contratto.

17. Il trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti, qualora l'Appaltatore non sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dovranno essere subappaltati ad Imprese specialistiche aventi i requisiti richiesti.

18. Le prestazioni di bonifica da ordigni bellici dovranno essere subappaltate alle sole imprese in possesso dei requisiti stabiliti dal Decreto Ministeriale n.82 dell'11 maggio 2015 accertati dal competente Ufficio del Ministero della Difesa, qualora l'Appaltatore non sia in possesso di tali requisiti.

19. È obbligo dell'Appaltatore comunicare tempestivamente alla DL ogni variazione dei direttori tecnici e dei componenti l'organo di amministrazione, dei soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, del sindaco, nonché dei soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 231/2001, della propria impresa e delle imprese subaffidatarie. A tal fine, i subcontratti dovranno prevedere un corrispondente obbligo di comunicazione a carico dei subaffidatari, i quali, per tramite dell'Appaltatore, saranno tenuti a trasmettere la documentazione necessaria per procedere alla verifica antimafia.

I medesimi obblighi di cui sopra trovano applicazione anche in relazione all'intervenuto cambiamento di sede dell'impresa, ai sensi dell'art. 86, comma 3 bis del D. Lgs. n. 159/2011. 20. In tema di tracciabilità finanziaria e di monitoraggio finanziario, vale quanto previsto dall'articolo 10 della presente Convenzione relativo ai pagamenti, con la precisazione che, con riferimento agli eventuali pagamenti diretti ai subappaltatori, l'Appaltatore trasmetterà a Italferr, per ogni singolo contratto di subappalto sottoposto ad autorizzazione ai sensi del precedente comma 8 del presente articolo, apposita dichiarazione del subappaltatore contenente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

In tale caso i pagamenti saranno pertanto effettuati a mezzo bonifico

bancario/postale, sul predetto conto corrente dedicato, restando espressamente inteso che l'adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza di RFI da ogni responsabilità conseguente. È obbligo dell'Appaltatore trasmettere ogni modifica relativa ai dati di cui sopra comunicatagli dal subappaltatore.

ARTICOLO 14 bis

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

P.m.

ARTICOLO 14 ter

PROTOCOLLO OPERATIVO PER IL MONITORAGGIO

FINANZIARIO

P.m.

ARTICOLO 14 quater

AVVALIMENTO

1. 1. Italferr eseguirà in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il Responsabile del procedimento (REL) accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del Contratto di appalto. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'art 52 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori.

2. L'Appaltatore e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Committente in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto.

3. Il Contratto è in ogni caso eseguito dall'Appaltatore, al quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

ARTICOLO 15

TRASPARENZA DEI PREZZI

1. L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso Imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa dell'Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e cancellato dall'albo fiduciario, ove esistente.

ARTICOLO 16

CODICE ETICO

MODELLI 231

ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM

1. L'Appaltatore, nello svolgimento dell'attività oggetto del presente Contratto si impegna, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti, e/o collaboratori, ex art. 1381 c.c., ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, quale parte integrante del "Modello Organizzativo e di Gestione di Rete Ferroviaria Italiana definito ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231", pubblicato sul sito internet di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. www.rfi.it, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere.

Tra l'altro l'Appaltatore prende esplicitamente atto che,

a) ai sensi del citato Codice Etico, *"omaggi e forme di ospitalità sono consentiti solo se conformi alle disposizioni aziendali, di modico valore, attribuibili a normali relazioni di cortesia professionale/commerciale e, comunque, tali da non pregiudicare o condizionare l'integrità, l'indipendenza, la reputazione e l'imparzialità, o tali da poter essere intesi come finalizzati a ottenere vantaggi dovuti o non dovuti"*;

b) ai sensi delle disposizioni aziendali di RFI, possono essere accettati omaggi il cui valore effettivo di mercato o comunemente percepito non superi il limite di 150,00 euro e purché in linea con i principi generali di comportamento di cui sopra.

2. L'Appaltatore, nello svolgimento dell'attività oggetto del presente Contratto si impegna altresì, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti, e/o

collaboratori, ex art. 1381 c.c., al rispetto dei principi:

a) cui sono ispirati i modelli di gestione, organizzazione e controllo, volti a prevenire i reati previsti dal D. Lgs n. 231/2001.

b) dell'Anti-bribery management system di cui alla norma UNI ISO 37001, che definisce i requisiti e guida all'utilizzo dei sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione.

3. Rimane inteso che, in caso di violazione (i) del Codice Etico di cui al comma 1 e/o (ii) dei principi cui sono ispirati i modelli di gestione, organizzazione e controllo, volti a prevenire i reati previsti dal D. Lgs n. 231/2001 e/o (iii) dei principi dell'Anti-bribery management system di cui alla norma UNI ISO 37001, riconducibile alla responsabilità dell'Appaltatore, anche ex art. 1381 c.c., sarà facoltà di RFI risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 c.c., il presente Contratto mediante dichiarazione unilaterale, da comunicare a mezzo lettera raccomandata A.R., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti. In tal caso spetterà all'Appaltatore di pretendere esclusivamente il corrispettivo maturato per le prestazioni regolarmente svolte sino alla data di risoluzione.

4. Fermo restando quanto sopra, resta inteso che l'Appaltatore dovrà manlevare sostanzialmente e processualmente e tenere indenne a prima richiesta e senza eccezioni RFI e Italferr e, per esse, i loro aventi causa, sindaci, amministratori, dipendenti e/o legali rappresentanti da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, ivi inclusi i costi legali, che possa essere da terzi avanzata in relazione ad eventuali violazioni (i) del predetto Codice Etico e/o (ii) dei principi cui sono ispirati i modelli di gestione, organizzazione e controllo, volti a prevenire i reati previsti dal D. Lgs n. 231/2001 e/o (iii) dei principi dell'Anti-bribery management

system di cui alla norma UNI ISO 37001.

ARTICOLO 17

CLAUSOLA SOCIALE

Poiché in virtù dell'oggetto del Contratto non sono individuabili né Appaltatori né subappaltatori "uscenti", e poiché pertanto non è possibile alcun cambio appalto o passaggio di lavoratori all'impresa subentrante, l'obbligo di cui all'art. 50 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., non trova applicazione al presente Contratto.

ARTICOLO 17 BIS

PARI OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE LAVORATIVA

17bis.1. RELAZIONE DI GENERE E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI INCLUSIONE LAVORATIVA

1. [Da adattare di volta in volta in base a quanto viene dichiarato in gara dall'OE nella parte del DGUE relativa all'art. 47 commi 3 e 3 bis, L. 108/2021] L'Appaltatore, entro 6 (sei) mesi dalla stipula della presente Convenzione, è tenuto a consegnare a RFI la documentazione di cui all'art. 47, commi 3 e 3bis, D.L. 77/2021, convertito dalla L. n. 108/2021.17bis.2. ASSUNZIONI GIOVANILI/FEMMINILE

1. Ai sensi dell'art. 47, comma 4, D.L. 77/2021, convertito dalla L. 108/2021, l'Appaltatore.....[da completare in relazione a quanto previsto nel bando di gara, negli avvisi e negli inviti. In ogni caso, clausola da verificare alla luce delle clausole standard definite con le "Linee guida per favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC" di cui al DPCM – Dipartimento per le Pari Opportunità del 7.12.2021, anche rispetto ad

ulteriori requisiti/misure premiali].

2. Ai sensi dell'articolo sopra citato, l'Appaltatore si impegna ad assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle eventuali assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

ARTICOLO 18

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, acquisiti nell'ambito e per le finalità connesse all'affidamento e all'esecuzione del contratto, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i).

2. In particolare, le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto del principio di minimizzazione, nonché a garantirne l'integrità e la riservatezza.

3. È fermo l'obbligo di ciascuna delle Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, di fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali alle persone fisiche della propria organizzazione e a quelle dell'altra Parte i cui dati siano trattati per le finalità di cui al primo paragrafo del presente articolo e garantire l'esercizio dei diritti degli interessati.

4. L'obbligo di informativa di cui al terzo comma viene assolto da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. mediante pubblicazione nella sezione Protezione dati del sito istituzionale www.rfi.it e dal Contraente mediante [chiedere al Contraente di inserire la modalità di somministrazione dell'informativa agli interessati].

del sito istituzionale www.rfi.it e dal Contraente mediante [chiedere al Contraente di inserire la modalità di somministrazione dell'informativa agli interessati].
TRASPARENZA DEI PREZZI

5.Ciascuna Parte risponde delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla inosservanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i), ad essa ascrivibili.

ARTICOLO 19

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

1. Tutti gli studi, disegni, specifiche, calcoli, documenti, elaborati progettuali, modelli informativi BIM nessuno escluso e compresi tutti i documenti di base e tutti i dettagli predisposti dall'Appaltatore nell'ambito delle prestazioni allo stesso affidate, ivi compresi quelli attinenti il settore informatica, rimangono di proprietà di RFI, la quale potrà utilizzarli anche per la realizzazione di opere ed impianti diversi da quelli in funzione dei quali essi sono stati elaborati. L'Appaltatore si impegna a conservare nei suoi archivi, a disposizione di RFI, per un periodo di cinque anni dalla data di ultimazione di tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto, tutti gli elaborati e modelli informativi BIM provvisori e/o definitivi, prodotti e/o accettati nel corso delle prestazioni medesime. È fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere a terzi, a qualsiasi titolo, i suddetti documenti.

2. Parimenti è fatto divieto all'Appaltatore di utilizzare tali documenti per finalità che non siano connesse all'esecuzione del presente Contratto. Qualora l'Appaltatore producesse nuovi prodotti o invenzioni brevettabili, al medesimo verrà riconosciuto il solo diritto di essere "autore", mentre la proprietà e il diritto allo sfruttamento si intendono definitivamente trasferiti a tutti gli effetti a RFI. RFI si riserva la proprietà di metodiche operative o applicative originali e l'acquisizione dei relativi eventuali brevetti, sia per il conseguimento di fini

5.Ciascuna Parte risponde delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla inosservanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE
PROPRIETÀ INTELLETTUALE

istituzionali, sia per l'eventuale commercializzazione del prodotto originale realizzato e del bene acquisito senza che ciò determini a favore dell'Appaltatore compensi ed indennità di sorta. L'Appaltatore si impegna a tenere indenne il Committente da qualsiasi azione o pretesa fatta valere da terzi per contraffazione o violazione di diritti di brevetto nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

3. Fermo restando quanto previsto all'art. 5 delle CGC, richiamate all'art. 3 della presente Convenzione, l'Appaltatore dichiara sin d'ora che ogni contributo comunque fornito nel corso dell'esecuzione del presente Contratto, in qualsiasi forma presentato, non viola alcun diritto di proprietà intellettuale altrui né diritti della persona, comunque denominati. Conseguentemente, egli fornisce espressa garanzia, senza limite di tempo, contro ogni possibile pretesa da parte di terzi che assumono essere titolari, licenziatari o comunque detentori di diritti di proprietà intellettuale su quanto comunque realizzato nell'esecuzione del presente Contratto. L'Appaltatore presta analoga garanzia, anche contro ogni possibile rivendicazione di terzi che lamentino la lesione di diritti della persona quali, ad esempio, il diritto all'immagine.

4. Pertanto l'Appaltatore accetta, irrevocabilmente e perpetuamente, di tenere indenne e manlevato il Committente da ogni pretesa, richiesta, risarcimento, costo, onere e responsabilità, comprese le spese di gestione amministrativa o di consulenza e legali extragiudiziali ragionevoli, avanzata da terzi a causa delle attività poste in essere in esecuzione del presente Contratto o comunque da queste ultime derivanti.

ARTICOLO 20

PIANI DI SICUREZZA E ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN

MATERIA DI MANODOPERA ED ANTINFORTUNISTICA

20.1. PIANI DI SICUREZZA

1. È a carico dell'Appaltatore l'onere di individuare, almeno 15 giorni prima della

Consegna delle Prestazioni di progettazione, al di fuori della propria organizzazione e previo gradimento del Responsabile dei Lavori (di seguito

RDL), un professionista con i requisiti di Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione (di seguito CPP), previsti dall'art. 98 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il professionista individuato dovrà redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ed il Fascicolo (FA) dell'opera relativo al Progetto Esecutivo.

Il CPP individuato come sopra, oltre al possesso dei requisiti di legge, dovrà aver già assunto incarichi di coordinatore per la sicurezza nella fase di progettazione per opere di infrastrutture trasportistiche e/o opere di particolare rilevanza e complessità di tipologia ed entità similari a quelle oggetto del presente Contratto.

La documentazione relativa al possesso dei suddetti requisiti dovrà essere allegata dall'Appaltatore alla richiesta di gradimento del RDL.

Resta a carico dell'Appaltatore l'onorario relativo alle prestazioni affidate al Coordinatore per la progettazione esecutiva, per la redazione del relativo Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e del fascicolo dell'opera (FA), e per l'adeguamento del PSC/FA in caso di varianti.

Tutti gli oneri relativi sono compresi e compensati con la voce a corpo n 2, come eventualmente modificata ai sensi del successivo art. 23.

Il PSC/FA del "Progetto Esecutivo", sarà redatto secondo quanto prescritto dall'art. 100 e dall'allegato XV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., sulla base del PSC/FA del Progetto Definitivo e in conformità alle specifiche tecniche di

progettazione di cui al “Manuale di Progettazione”.

Detto PSC/FA, dovrà inoltre recepire tutte le indicazioni relative ai rischi generali e specifici derivanti anche dalla presenza dell'esercizio ferroviario, così come indicati nel documento di valutazione dei rischi redatto dal Gestore dell'Infrastruttura (GI) e/o comunicate dai soggetti responsabili dello stesso GI.

Il PSC/FA del Progetto Esecutivo, come pure le eventuali modifiche e integrazioni ad esso, dovute ad esempio a varianti, dovrà essere sottoposto al medesimo iter di verifica e o vidima cui è soggetto il progetto esecutivo predisposto dall'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere al Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori (nel seguito definito anche CEL), almeno 15 giorni prima della Consegna dei Lavori (inizio delle lavorazioni), il proprio Piano Operativo di Sicurezza (di seguito POS) e, previa verifica della loro congruità all'Allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. ed al contesto ambientale dei cantieri oggetto dell'Appalto, i POS redatti dalle altre imprese esecutrici (da consegnare sempre almeno 15 giorni prima dell'inizio delle rispettive lavorazioni).

La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente comma comporterà, oltre all'impossibilità di iniziare le lavorazioni, l'applicazione della penale prevista nell'art. 37 della presente Convenzione.

2. L'Appaltatore e gli altri soggetti esecutori, in presenza di varianti, opere aggiuntive e/o modifiche tecniche alle opere in corso dovranno aggiornare i propri POS e trasmetterli al CEL almeno 15 giorni prima dell'inizio delle relative lavorazioni. L'Appaltatore è tenuto a verificare, preliminarmente alla trasmissione al CEL, la congruità degli aggiornamenti dei POS delle altre imprese esecutrici all'Allegato XV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed al contesto ambientale

dei cantieri oggetto dell'Appalto.

La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente comma comporterà l'applicazione della penale prevista nell'art. 37 della presente Convenzione.

3. La mancata approvazione di un POS da parte del CEL non consentirà l'inizio delle relative lavorazioni. Nel caso di lavorazioni già iniziate, la mancanza del relativo POS (o suo aggiornamento) approvato dal CEL comporterà la sospensione da parte del CEL delle lavorazioni stesse, oltre all'applicazione della penale prevista nell'art. 37 della presente Convenzione.

20.2. ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE

1. In fase di Progettazione Esecutiva, con riferimento agli adempimenti di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., l'Appaltatore, nel caso ravvisasse la necessità di accedere agli impianti ferroviari e/o comunque ad aree nella disponibilità giuridica di RFI, per qualunque motivo inerente ad attività di supporto alla progettazione, è obbligato ad acquisire preliminarmente le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui (direttamente o tramite i soggetti dallo stesso incaricati) è destinato ad operare, nonché le relative misure generali di prevenzione da adottare in relazione alla attività da svolgere, oltre che attenersi alle prescrizioni particolari indicate da RFI.

In ogni caso l'accesso agli impianti ferroviari e/o comunque ad aree nella disponibilità giuridica di RFI dovrà essere preventivamente autorizzato/organizzato dalla stessa RFI.

1 bis. Fuori dai casi di cui all'articolo 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008, nell'ipotesi in cui l'Appaltatore affidi le attività di supporto alla progettazione a un altro soggetto, lo stesso Appaltatore dovrà allegare il DUVRI, ricognitivo dei

rischi standard relativi alla tipologia di prestazione da eseguire che potrebbero potenzialmente derivare dalla stessa, al contratto con il quale affida dette prestazioni.

1 ter. Il soggetto di RFI avente la disponibilità giuridica dei luoghi presso i quali deve essere eseguita l'attività integra il DUVRI di cui al precedente comma con riferimento ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi stessi. Il DUVRI, così come integrato dal soggetto di RFI avente la disponibilità giuridica dei luoghi presso i quali deve essere eseguita l'attività, dovrà essere sottoscritto per accettazione dal soggetto che esegue la prestazione e firmato sia dall'Appaltatore sia dallo stesso soggetto di RFI avente la disponibilità giuridica dei luoghi.

1 quater. In relazione all'ipotesi descritta ai precedenti commi 1 bis e 1 ter, l'Appaltatore dovrà trasmettere al Soggetto Tecnico, con un anticipo di almeno 10 (dieci) giorni rispetto alla data in cui il soggetto al quale sono state affidate le attività di supporto alla progettazione prevede di dover accedere alle aree/impianti di RFI:

(i) le informazioni relative alla tipologia di attività e alle modalità di esecuzione delle stesse, corredate delle informazioni relative ai rischi specifici delle attività stesse;

(ii) la ragione sociale e i dati del soggetto incaricato dello svolgimento delle attività;

(iii) il relativo contratto sottoscritto recante l'esplicita indicazione dell'oggetto delle attività da svolgere nelle aree RFI e delle relative modalità esecutive con i relativi allegati tra cui il DUVRI ricognitivo;

(iv) la conferma dell'avvenuto espletamento, con esito positivo, della verifica di idoneità tecnico professionale del soggetto incaricato dello

svolgimento delle attività.

Le informazioni di cui ai precedenti punti da (i) a (iv) dovranno poi essere tempestivamente trasmesse dal Soggetto Tecnico al soggetto di RFI avente la disponibilità giuridica dei luoghi presso i quali deve essere eseguita l'attività ai fini della predisposizione dei documenti di cooperazione e coordinamento delle attività da eseguire nelle aree interessate.

L'Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dalle Condizioni Generali, dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. (in particolare per quanto riguarda l'attuazione in cantiere di quanto stabilito nel PSC/FA di Progetto Esecutivo e il complesso degli artt. di cui al Titolo IV del decreto stesso) e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, comprese le disposizioni regionali.

L'Appaltatore è tenuto a prevedere, nel contratto con le altre imprese esecutrici, lavoratori autonomi ed altri soggetti terzi coinvolti a vario titolo nella esecuzione dei lavori (quali subappalto, fornitura in opera, noli a caldo, ecc.) l'obbligo da parte di questi di osservare le suddette disposizioni.

Di seguito il complesso di imprese esecutrici, lavoratori autonomi ed altri soggetti terzi coinvolti a vario titolo nella esecuzione dei lavori verrà indicato come "soggetti esecutori".

2. L'Appaltatore, e gli altri soggetti esecutori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

L'Appaltatore e gli altri soggetti esecutori sono tenuti, nell'ambito della Provincia

di esecuzione dei lavori, ad aprire una posizione Inps, Inail e Cassa edile e un Registro degli Infortuni relativo ai cantieri per l'esecuzione del presente appalto.

L'Appaltatore, e per suo tramite gli altri soggetti esecutori, trasmettono, salva diversa previsione normativa, alla DL prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici.

3. Salvo diversa disposizione scritta e comunicata al Coordinatore per l'Esecuzione (di seguito CEL), comprensiva delle necessarie deleghe di legge, il Direttore Tecnico deve essere nominato dall'Appaltatore Responsabile della Sicurezza in Cantiere (di seguito RSC) cui compete l'onere di adempiere a tutti gli obblighi dell'Appaltatore previsti dalle norme e dalla presente Convenzione in materia di Sicurezza Cantieri.

4. Il RSC è l'interfaccia del CEL per tutte le attività connesse alla Sicurezza Cantieri relative anche agli altri soggetti esecutori. Il RSC dovrà avere le deleghe di legge prescritte per il Dirigente Delegato ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 81/2008. Si riportano di seguito, in modo non esaustivo, i compiti del RSC:

- a) verificare l'osservanza, da parte dei soggetti esecutori, di tutte le misure di sicurezza previste;
- b) dai disposti normativi, dai Piani di Sicurezza, dagli OdSS e dai verbali di coordinamento;
- c) presentare al CEL eventuali proposte dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
- d) partecipare alle riunioni di coordinamento promosse dal CEL;
- e) promuovere riunioni di coordinamento ai fini della sicurezza con i soggetti esecutori, in attuazione dell'art. 97 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

- | | | |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | f) verificare, preliminarmente alla trasmissione al RDL e/o al CEL, la effettiva rispondenza della documentazione predisposta in materia di sicurezza cantieri da altri soggetti esecutori, e provvedere alla successiva trasmissione agli specifici destinatari; | |
| | g) predisporre e trasmettere al RDL e/o al CEL la documentazione prescritta a carico dell'Appaltatore o richiesta dal CEL ai sensi dei disposti normativi e dalla presente Convenzione in materia di sicurezza cantieri, curandone i successivi aggiornamenti; | |
| | h) trasmettere al CEL il programma lavori settimanale aggiornato con previsione quindicinale; | |
| | i) predisporre il Piano di Emergenza, come prescritto al successivo comma 7, e curarne il costante aggiornamento; | |
| | j) trasmettere al CEL l'organizzazione dell'Appaltatore in materia di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, salvataggio, pronto soccorso, gestione dell'emergenza, integrando tale organizzazione con quanto in tal senso eventualmente predisposto dalle Autorità locali (Vigili del Fuoco, ASL,118); | |
| | k) trasmettere al CEL l'evidenza dell'avvenuto espletamento, da parte dei soggetti esecutori, di tutte le formalità di loro competenza propedeutiche all'organizzazione della protezione cantieri prevista per l'esecuzione di lavori in presenza di esercizio; | |
| | l) assicurare la disponibilità in cantiere della seguente documentazione: | |
| | i. Notifica Preliminare ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., esposta in maniera visibile all'interno del cantiere; | |

- | | | |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | ii. Copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e degli Ordini di Servizio per la Sicurezza (OdSS); | |
| | iii. PSC e FA firmato dal CPP e dall'Appaltatore; | |
| | iv. Documentazione attestante la presa visione del PSC e dei nominativi dei CPP e CEL da parte degli altri soggetti esecutori; | |
| | v. POS redatti e sottoscritti dalle Imprese esecutrici (Datore di Lavoro e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) e dal RSC (come visto di congruità secondo quanto previsto al successivo punto 4 della sezione Piani di Sicurezza); | |
| | vi. Specifiche attestazioni di conformità alle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. di macchine, attrezzature e opere provvisionali; | |
| | vii. Piani di Montaggio, Uso e Manutenzione dei ponteggi, ove utilizzati, completi di libretto di autorizzazione ministeriale ed eventuale progetto, se necessario; | |
| | viii. Piano di Emergenza; | |
| | ix. Copia aggiornata del "Libro Unico"; | |
| | x. Copia dei Registri Infortuni (o eventuale copia conforme), aggiornati periodicamente e comunque ad ogni evento registrato, di tutti i soggetti esecutori; | |
| | xi. Copia dei DUVRI elaborati dall'Appaltatore, per gestire le imprese che svolgono attività di mera fornitura a pie d'opera dei materiali e delle attrezzature, e le imprese di servizi per il cantiere base (servizio mensa, pulizie, vigilanza, ecc.); | |
| | xii. Documentazione attestante la formazione del datore di lavoro, dirigenti e preposti dell'Appaltatore come previsto dall'art. 97 del | |

D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

m) elaborare e trasmettere al CEL le statistiche infortuni, così come indicato al successivo comma 9;

n) verificare l'adempimento dei soggetti interessati di quanto previsto dagli OSS e da eventuali verbali prescrittivi/dispositivi degli Organi di vigilanza;

o) verificare la regolarità del contratto di lavoro applicato alle maestranze e predisporre gli elenchi e le dichiarazioni relative al personale, da consegnare al RDL secondo quanto indicato al successivo comma 6;

p) partecipare, su richiesta del CEL, ad eventuali sopralluoghi congiunti;

q) provvedere alla consegna a tutte le maestranze operanti in cantiere di un cartellino di riconoscimento curandone la relativa gestione documentale, come indicato al successivo comma 5.

5. L'Appaltatore è tenuto a fornire a tutto il personale operante in cantiere un cartellino identificativo completo di data di assunzione, dati anagrafici, con fotografia, numerato progressivamente, firmato dal RSC e registrato, con i dati relativi all'impresa di appartenenza, in un apposito elenco costantemente aggiornato a cui sono allegate le fotocopie dei relativi documenti di riconoscimento.

Per il personale dei subappaltatori presenti in cantiere, il cartellino identificativo dovrà contenere oltre gli elementi sopraelencati, anche la data del provvedimento di autorizzazione al subappalto.

6. L'Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono tenuti a fornire al RDL:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica;

- b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- c) un elenco del personale distaccato, le relative comunicazioni di distacco e copia del libro matricola unico dell'impresa distaccante;
- d) un elenco del personale con contratto di lavoro di somministrazione, comprensivo delle specifiche contrattuali;
- e) un elenco del personale con altri tipi di contratto che sia chiamato a qualsiasi titolo ad operare in cantiere;
- f) copia della documentazione prevista dall'allegato XVII del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. relativa a tutti i soggetti esecutori.

Detti elenchi dovranno essere tenuti a disposizione del RDL ed aggiornati mensilmente.

L'Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono inoltre tenuti a trasmettere al RDL, per il tramite del CEL, la certificazione di regolarità contributiva in corso di validità prima dell'inizio delle lavorazioni.

7. L'Appaltatore è tenuto a trasmettere al CEL, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle lavorazioni, un documento per la gestione delle emergenze in cantiere, denominato Piano di Emergenza, Evacuazione e Pronto Soccorso, redatto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e, per le parti specifiche, al DM 10/3/1998.

Tale Piano dovrà essere costantemente aggiornato con l'evoluzione dei lavori e dei cantieri.

La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente comma comporterà l'applicazione della penale prevista nell'art. 37 della presente Convenzione.

8. L'Appaltatore è tenuto alla immediata comunicazione al DL e al CEL di ogni infortunio e/o incidente avvenuto in cantiere ed alla successiva trasmissione della documentazione attestante la prognosi, nonché alla trasmissione dell'eventuale prolungamento di quest'ultima. Inoltre, per ogni infortunio grave (periodo di prognosi uguale o superiore ai 20 giorni), l'Appaltatore dovrà trasmettere al CEL una relazione, contenente le informazioni minime previste dal format precedentemente trasmesso dallo stesso CEL, in cui siano descritte le modalità di accadimento dell'infortunio/incidente, i soggetti coinvolti, i soggetti intervenuti e le relative azioni intraprese.

L'Appaltatore dovrà, inoltre, ottemperare a propria cura e spese a quanto richiesto dagli Enti di vigilanza in ordine al monitoraggio degli infortuni.

9. L'Appaltatore è tenuto, entro il 15 di ogni mese, a trasmettere al DL/CEL i dati degli infortuni occorsi nel mese precedente ai propri dipendenti e a quelli degli altri soggetti esecutori, accompagnata dai dati necessari alla loro elaborazione (numero infortuni, giorni di prognosi, ore lavorate) e da copia dei relativi Registri Infortuni, con evidenziati, ove necessario, gli infortuni relativi all'appalto in oggetto.

Tali dati dovranno essere divisi per addetti agli uffici di cantiere e per addetti alla realizzazione delle opere; dove per "addetti agli uffici di cantiere" si intendono tutte le risorse impegnate nelle attività amministrative per la realizzazione delle opere e per "addetti alla realizzazione delle opere" si intendono tutte le risorse impegnate a vario titolo nella esecuzione delle opere (Appaltatore, subappaltatori, ecc.).

La mancata trasmissione, nel termine sopra previsto, della documentazione indicata nel presente comma comporterà l'applicazione della penale prevista

nell'art. 37 della presente Convenzione.

10. L'Appaltatore è tenuto a comunicare preventivamente al CEL l'ingresso di nuove imprese esecutrici, lavoratori autonomi e altri soggetti terzi coinvolti a vario titolo nella esecuzione dei lavori (noli a caldo, trasporti, ecc.), ad effettuare il coordinamento con le relative attività rispetto ai cantieri oggetto dell'Appalto ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. dandone evidenza al CEL mediante la trasmissione, prima dell'inizio delle attività in cantiere dei predetti soggetti, della documentazione attestante l'attività di coordinamento.

11. L'Appaltatore è tenuto a informare immediatamente il CEL della presenza in cantiere degli Enti di vigilanza nonché a trasmettergli copia di eventuali provvedimenti/verbali emessi, in relazione alle attività dei cantieri oggetto dell'Appalto, entro il giorno successivo al ricevimento degli stessi.

La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente comma comporterà l'applicazione della penale prevista nell'art. 37 della presente Convenzione.

12. In caso di inosservanza delle misure di sicurezza, i lavori potranno essere sospesi dal CEL fino all'eliminazione dell'inosservanza rilevata. Per tali eventuali sospensioni non verranno in alcun caso accordate proroghe al termine di ultimazione dei lavori. In caso di gravi e ripetute violazioni ai piani e alle misure di sicurezza RFI, su segnalazione del CEL al RDL, ha il diritto di risolvere il contratto per inadempimento, previa diffida ad adempiere ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del Codice Civile.

13. L'inosservanza delle misure prescritte nel PSC, nei POS, nella Istruzione per la Protezione dei Cantieri di Lavoro (IPC) e comunque l'inosservanza delle disposizioni impartite dal DL/CEL/GI comporta il non inserimento, nello Stato

mensile di Avanzamento dei Lavori, della quota della voce a corpo n.1 “Costi della Sicurezza” di cui all’art. 7.1 “Corrispettivi”; tale quota, previa risoluzione delle inosservanze riscontrate ed approvazione del CEL, sarà riaccreditata dal DL senza interessi con l’emissione del primo Stato di Avanzamento Lavori utile.

14. Per le attività di conduzione e manutenzione delle opere e degli impianti realizzati, l’Appaltatore è tenuto a rispettare tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro conformemente alla normativa vigente ed alle richieste della committenza, sia nel periodo precedente la consegna ed il collaudo degli stessi che in quello successivo contrattualmente a suo carico. Il rispetto di tutti gli adempimenti di cui sopra dovrà essere garantito anche negli eventuali periodi successivi al verbale di ultimazione necessari all’Appaltatore per completare le finiture a suo carico.

15. L’Appaltatore, nel Piano della Qualità, fornirà evidenza dell’organizzazione che intende predisporre a supporto del CEL nel corso dell’esecuzione dei lavori, per effettuare gli eventuali aggiornamenti al PSC derivanti da modifiche tecniche.

16. L’Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono tenuti a trasmettere alla DL tutte le informazioni necessarie alla acquisizione della certificazione di regolarità contributiva in corso di validità, ai fini del pagamento degli Stati di avanzamento dei lavori, del SAL finale, dell’autorizzazione del subappalto e/o di una eventuale modifica al Contratto e comunque ogni qualvolta sia necessaria ai fini della vigente normativa l’acquisizione della suddetta certificazione.

Resta fermo tutto quanto previsto dalla normativa vigente, oltre che dalle Condizioni Generali di Contratto, in materia di tutela dei lavoratori e di regolarità contributiva ivi compresa l’applicazione del Decreto del Ministro del Lavoro e

delle Politiche Sociali 25 giugno 2021 n. 143, in materia di “Durc di Congruità”.

In nessun caso il RFI e Italferr saranno tenute a rispondere di eventuali inadempienze dell'Appaltatore in relazione all'osservanza delle Leggi in materia di diritto del lavoro e previdenza sociale e sul rispetto dei contratti collettivi di lavoro che rimane, al riguardo, unico responsabile.

17. Per tutta la durata del Contratto, l'Appaltatore è obbligato a tener fermi gli impegni aggiuntivi eventualmente da lui assunti in sede di gara in materia di sicurezza.

ARTICOLO 20 bis

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO

1.L'Appaltatore dovrà mettere in atto le misure di controllo del rischio di cui all'articolo 4 comma 4 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2019, tenendo conto di quanto indicato nel comma 3 lettera d) del medesimo articolo. A tal fine, l'Appaltatore effettua la determinazione e la valutazione dei rischi finalizzata alla dimostrazione della conformità ai requisiti di sicurezza, applicando le procedure di cui al regolamento (UE) n. 402/2013 della Commissione del 30 aprile 2013.

La documentazione comprovante l'attività sopra esposta sarà rassegnata al direttore lavori/delle prestazioni prima dell'avvio dei lavori/prestazioni, anche ai fini di quanto previsto nel successivo comma 3.

L'Appaltatore tiene conto dei rischi derivanti dalle attività riferibili ai propri eventuali subappaltatori o subcontraenti e comunque di qualsiasi altro elemento necessario a coprire i rischi per la sicurezza, in conformità alla valutazione dei rischi derivanti dalle proprie attività.

2.L'Appaltatore garantisce che i sottosistemi, gli accessori, i materiali, le

attrezzature e i servizi forniti direttamente o per il tramite dei propri subappaltatori e subcontraenti siano conformi ai requisiti e alle condizioni di impiego richiesti, affinché possano essere utilizzati in modo sicuro.

3. In caso di grave e/o reiterato inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo, RFI si riserva di risolvere la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.

ART. 20 ter SOSTENIBILITÀ

20 ter 1. GENERALITÀ

1. L'Appaltatore dovrà prevedere, per tutta la durata dei lavori, iniziative ed interventi specifici per promuovere la sostenibilità ambientale e sociale dell'opera anche al fine di contribuire al perseguimento delle strategie globali di sviluppo sostenibile.

In particolare, il progetto dovrà integrare i principi e i criteri di sostenibilità, prevedendo l'adozione di tutte le soluzioni tecniche e di tutte le procedure operative volte a evitare la creazione di condizioni di impatto, salvaguardare le risorse naturali e ridurre la Carbon Footprint dell'opera, garantire la protezione della biodiversità e delle aree di pregio, massimizzare l'utilità e il valore nel tempo dell'infrastruttura progettata in un'ottica di resilienza, facilitare processi di economia circolare e la riduzione della produzione di rifiuti.

2. In particolare, l'Appaltatore, fermo restando quanto già previsto in progetto, dovrà:

- valorizzare elementi di *circular economy*, operando secondo una scala di priorità che privilegi:
 - minore utilizzo delle risorse;
 - utilizzo circolare delle risorse;

- prevenzione della produzione di rifiuti

- prevedere iniziative volte a ridurre la *Carbon Footprint* della fase di realizzazione (quali ad esempio impiego di mezzi d'opera ad alta efficienza motoristica, fornitura elettrica da fonti rinnovabili, ecc);

- garantire la protezione della biodiversità e delle aree di pregio;

prevedere impegni specifici in relazione a politiche di tutela del lavoro dignitoso ed inclusione sociale, con particolare riferimento a occupazione giovanile, coinvolgimento di piccole e microimprese, garanzia di pari opportunità sul posto di lavoro e di formazione e sviluppo professionali, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 17 bis della presente Convenzione

20 ter. 2. IMPRONTA CLIMATICA NELLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA

1. Al fine di incentivare le azioni per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra durante la fase di realizzazione dell'Opera, l'Appaltatore è tenuto a misurare e rendicontare le emissioni di CO₂ correlate alla fase di costruzione sulla base di quanto definito nell'allegato "Prescrizioni per la riduzione delle emissioni di gas serra negli appalti di lavori" (Allegato n. 22).

A tal fine l'Appaltatore dovrà produrre uno specifico Report per comunicare periodicamente informazioni e dati sulle quantità di gas serra correlate alle fasi di produzione dei materiali da costruzione ed al trasporto degli stessi dai siti di approvvigionamento al cantiere.

2. Inoltre, l'Appaltatore è tenuto a mettere in atto iniziative specifiche per la riduzione dell'impronta di carbonio della fase di cantiere definendo target ed obiettivi di riferimento nell'ambito del Sistema di Gestione Ambientale

implementato in conformità all'art. 21 della presente Convenzione.

20 ter. 3. DO NOT SIGNIFICANT HARM (DNSH)

1. Sulla base di quanto stabilito dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR (Regolamento UE 2021/241), nello sviluppo del Progetto Esecutivo ed in fase realizzativa l'Appaltatore dovrà garantire il rispetto del principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali" (*Do No Significant Harm - DNSH*) in riferimento alla verifica sui 6 obiettivi ambientali di cui all'art. 9 del Regolamento UE 2020/852 (di seguito: Regolamento Tassonomia).

2. A tal riguardo l'Appaltatore dovrà far riferimento alle valutazioni DNSH condotte in fase di sviluppo del progetto posto a base di gara e resta a carico dell'Appaltatore il rispetto di tutti i vincoli e delle condizioni espresse nel documento contenente gli esiti della valutazione DNSH (Allegato n. 38quater). Italferr effettuerà attività di sorveglianza in corso d'opera, al fine di valutare l'operato dell'Appaltatore, con particolare riferimento al rispetto dei vincoli e delle condizioni espresse nel documento contenente gli esiti della valutazione DNSH e dei sei obiettivi ambientali del Regolamento Tassonomia.

3. Qualora vengano riscontrate inadempienze, carenze, oppure inadeguatezze rispetto agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Appaltatore stesso, entro 15 giorni dalla ricezione dell'apposito Rapporto stilato da Italferr all'esito dell'attività di sorveglianza, invierà a Italferr stessa un "Piano di Azioni Correttive in materia di Sostenibilità", con inclusi i tempi di attuazione delle stesse. A tale "Piano di Azioni Correttive in materia di Sostenibilità" RFI potrà richiedere modifiche e/o integrazioni che dovranno essere recepite entro 15 giorni dall'Appaltatore.

Il mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, dei termini indicati al presente

comma per l'invio del "Piano di Azioni Correttive in materia di Sostenibilità"

e/o per il recepimento delle modifiche/integrazioni richieste, comporterà, per

ogni giorno di ritardo, l'applicazione della penale prevista dall'art. 37.

Per ogni giorno di ritardo nell'attuazione delle azioni correttive pianificate nel

"Piano delle Azioni Correttive in materia di Sostenibilità", per come

eventualmente modificato e/o integrato, RFI applicherà la penale prevista al

medesimo articolo 37.

4. L'Appaltatore è tenuto, inoltre, in caso di modifiche al progetto posto a base

di gara, a predisporre apposita asseverazione del rispetto del principio DNSH in

conformità ai Regolamenti/Disposizioni/Comunicazioni di riferimento vigenti

alla data di stipula della Convenzione (a titolo esemplificativo e non esaustivo

Circolare n.32 MEF del 30/12/21 Regolamento Delegato UE 2021/2139 del

4/06/21, Comunicazione della Commissione Europea COM (2021) 1054,

Regolamento UE 241/21 e Regolamento Tassonomia) ovvero emesse

successivamente.

A fronte dell'inadempimento, da parte dell'Appaltatore, all'obbligo di cui sopra,

RFI avrà diritto di risolvere la presente Convenzione, per inadempimento

dell'Appaltatore, previa diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art.

1454 c.c., fermo restando quanto previsto, in ordine all'attività di sorveglianza e

ai conseguenti obblighi in capo all'Appaltatore, al precedente comma 2.

5. In fase di realizzazione, l'Appaltatore è tenuto a fornire a RFI le informazioni

e i dati relativi agli indicatori di monitoraggio correlati alla valutazione *DNSH*

nei tempi e con le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

QUALORA IN FASE DI GARA NELL'OFFERTA TECNICA VENGA

PREVISTA LA FIGURA PROFESSIONALE

20 ter. 4. PROTOCOLLO ENVISION (SOLO PER GLI APPALTI CORRELATI A PROGETTI CERTIFICATI ENVISION)

Con riferimento alla specifica valutazione di sostenibilità del Progetto, effettuata attraverso l'applicazione del Protocollo Envision, l'Appaltatore è tenuto a fornire a RFI i dati e le evidenze (template, calcoli, schede tecniche e certificazioni, elaborati grafici, relazioni descrittive etc) previsti dal Protocollo per la fase di cantiere (con particolare riferimento ai crediti "pending") al fine di attestare l'effettivo livello di sostenibilità del progetto sulla base delle scelte operate in cantiere dallo stesso.

20 ter 5. RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

L'Appaltatore è tenuto ad effettuare la raccolta dei dati di sostenibilità ambientale relativi ai materiali approvvigionati, consumi energetici, gestione rifiuti e terre, scarichi idrici, reclami ambientali ecc, che saranno richiesti dalla Direzione Lavori ai fini della stesura del Rapporto di Sostenibilità del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Tutti i dati richiesti dovranno essere riportati in un template che sarà trasmesso dalla Direzione Lavori da consegnare compilato entro 30 giorni dalla sua ricezione, seguendo le modalità che saranno comunicate dalla DL stessa. Per ogni giorno di ritardo, troverà applicazione la penale di cui all'art. 37.

ARTICOLO 21

ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI TUTELA

AMBIENTALE - GESTIONE AMBIENTALE

21.1. GENERALITÀ.

L'Appaltatore dovrà assicurare, per tutta la durata dei lavori, il pieno rispetto della normativa vigente in materia ambientale e la piena ottemperanza alle

prescrizioni impartite dagli Enti di tutela in materia ambientale in fase di approvazione del progetto o in corso d'opera.

21.2. GESTIONE AMBIENTALE NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO

Al fine di garantire con evidenze oggettive la corretta gestione ambientale delle attività di realizzazione delle opere, nonché la conformità alle norme e prescrizioni ambientali specifiche, l'Appaltatore si obbliga a predisporre e ad attuare per tutta la durata dei lavori, nell'ambito di un Sistema di Gestione Integrato una gestione ambientale delle attività di cantiere estesa a tutti i siti in cui si svolgono le attività affidate, implementato secondo i requisiti della norma UNI EN ISO 14001.

I documenti di sistema dovranno essere elaborati secondo quanto specificato nelle "Prescrizioni per l'applicazione di sistemi di Gestione Integrati (Qualità, Ambiente e Sicurezza) negli appalti di lavori, manutenzione, opere e forniture" (PPA 0001942). Allegato n. 25 alla presente Convenzione e inseriti nel sistema documentale PDM oltre che consegnati alla DL, ove richiesto, su supporto magnetico (CD-ROM/ DVD, e-mail, ecc) entro 30 giorni dalla consegna dei lavori.

21.3. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMBIENTALE DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO

La documentazione ambientale del SGI sarà oggetto di verifica da parte della DL e gli esiti della stessa, trasmessi all'Appaltatore, dovranno essere recepiti secondo tempi e modalità previsti dal contratto ovvero dalla DL.

Per ogni giorno di ritardo nella consegna della documentazione ambientale del Sistema di Gestione Integrato di cui al paragrafo 2 sarà applicata la penale di cui

all'art. 37.

La documentazione ambientale del Sistema di Gestione Integrato dovrà essere aggiornata e/o integrata nel corso delle attività di esecuzione in coerenza con lo sviluppo degli elaborati di dettaglio e dei corrispettivi modelli informativi BIM e con i programmi settimanali delle lavorazioni, e ogni qualvolta modifiche inerenti il progetto o diverse modalità realizzative dei lavori lo rendessero necessario. Tutta la documentazione suddetta dovrà essere trasmessa nuovamente alla DL per le attività di verifica di cui sopra.

21.4. MONITORAGGIO AMBIENTALE.

Il Committente, attraverso Italferr o altri Soggetti appositamente incaricati, effettuerà l'attività di monitoraggio ambientale secondo quanto previsto dal "Progetto di monitoraggio ambientale" (Allegato n. 38) fornito allo scopo di informare l'Appaltatore in merito ai controlli previsti, redatto in coerenza con le indicazioni fornite in fase di approvazione dei progetti delle opere dagli Enti preposti alla tutela ambientale. Tale progetto sarà aggiornato da Italferr, nel corso dei lavori, ogni volta che si renderà necessario, in occasione di modifiche, in caso di introduzione di diverse modalità realizzative o di specifiche richieste degli Enti di tutela ambientale. Gli aggiornamenti saranno comunicati all'Appaltatore dalla DL. L'Appaltatore dovrà consentire, con oneri a proprio carico, il libero accesso nelle aree di cantiere al personale e ai mezzi per le attività di monitoraggio ambientale, nonché mettere a disposizione e predisporre gli spazi necessari e gli accessi per consentire l'allestimento delle strumentazioni e lo svolgimento delle attività di verifica, prelievo e misura previste.

Oltre al monitoraggio ambientale sulle attività oggetto di affidamento, l'Appaltatore si obbliga a sottoporsi ad attività pianificate di controllo ambientale

e/o audit del Sistema di Gestione ambientale e a fornire tutta l'assistenza qualificata necessaria e copia della documentazione richiesta assumendo a proprio carico i relativi oneri. L'Appaltatore è inoltre tenuto a trasmettere il proprio programma di audit interni e sui propri fornitori per consentire a Italferr di partecipare come osservatore a tali attività.

21.5. SORVEGLIANZA AMBIENTALE.

I risultati delle attività di sorveglianza ambientale svolte dall'Appaltatore nell'ambito del proprio Sistema di Gestione Integrato dovranno essere costantemente tenuti a disposizione della DL.

In tale ambito le eventuali attività di misurazione previste dall'Appaltatore, ove corrispondenti, nei luoghi e nelle componenti ambientali interessate, a quelle del progetto di monitoraggio ambientale di cui sopra, dovranno uniformarsi ai metodi e alle modalità di misura, campionamento ed analisi specificate in tale progetto; metodi e modalità sono riconosciuti idonei dall'Appaltatore stesso ai fini della validità dei dati ottenuti.

L'Appaltatore si obbliga altresì a tenere conto, nella gestione ed organizzazione dei cantieri, dei risultati delle proprie attività di sorveglianza ambientale svolte nell'ambito del Sistema di Gestione Integrato e di quelli del monitoraggio ambientale che gli saranno comunicati dalla DL. Le attività di monitoraggio ambientale condotte da Italferr non esonerano l'Appaltatore dall'effettuare tutte le attività di sorveglianza, i controlli e le verifiche di sua spettanza e responsabilità, in virtù del ruolo che riveste e di quanto definito nell'ambito del proprio Sistema di Gestione Integrato.

21.6. RISPETTO DELLA NORMATIVA E DELLE PRESCRIZIONI.

L'Appaltatore al fine di dare evidenza oggettiva del rispetto di tutte le norme e

prescrizioni ambientali applicabili alle proprie attività, si obbliga ad effettuare con cadenza almeno trimestrale una verifica di conformità legislativa in relazione a tutti gli adempimenti ambientali applicabili alle attività oggetto di affidamento, le cui evidenze saranno dallo Stesso opportunamente registrate, ed a riportarne gli esiti sul primo Rapporto periodico Integrato utile.

L'Appaltatore resterà responsabile di ogni negativa conseguenza sullo sviluppo dei lavori derivante dal mancato rispetto di normative/prescrizioni ambientali e sarà a suo carico, oltre all'onere di tempestiva risoluzione delle carenze e/o difformità, ogni eventuale sanzione per le stesse irrogata dalle Autorità competenti. Tali carenze e/o difformità dovranno essere registrate dall'Appaltatore come Non Conformità Ambientali.

21.7. RITENUTE SUL SAL.

In caso di:

- a) mancata registrazione delle Non Conformità (NC) segnalate dalla DL o mancata risoluzione nei tempi pianificati/approvati e/o indicati da RFI/Italferr, o da altri Enti autorizzati delle azioni correttive conseguenti a NC o inadeguatezza palese delle azioni di risoluzione messe in atto;
- b) mancate comunicazioni a DL/SL ed altri Enti interessati nei casi previsti dalla Normativa e/o dalle prescrizioni contrattuali;
- c) mancato invio, nei termini contrattuali, del Report periodico Integrato (v. successivo par. 8) o incompletezza dei dati contenuti nello stesso o difformità rispetto alle evidenze acquisite da RFI/Italferr e/o altri Enti competenti nel corso di sopralluoghi e verifiche;
- d) mancato invio del programma bisettimanale o incompletezza delle informazioni di dettaglio in esso previste (v. successivo paragrafo 8);

e) mancanza di Piani di Controllo Ambientale, ove previsti, sulle lavorazioni effettuate o incompletezza dei Piani di Controllo Ambientale compilati o difformità dei controlli registrati rispetto alle evidenze acquisite da RFI/Italferr e/o altri Enti nel corso di sopralluoghi e verifiche;

la DL, decorsi i tempi dalla stessa definiti o condivisi per la risoluzione della specifica carenza/criticità, applicherà, fino a quando permarrà la carenza/criticità, per ciascuna carenza/criticità rilevata, salve le ulteriori disposizioni e/o sanzioni previste dalla normativa vigente o impartite dagli Enti di tutela ambientale, una trattenuta su ogni Stato di Avanzamento dei Lavori la cui entità sarà calcolata secondo la seguente formula: $T = 0,5\% \times N.g \times I.sal$ (dove T è l'importo della trattenuta da applicare; N.g il numero di giorni decorsi dalla scadenza dei tempi definiti o condivisi dalla DL per la risoluzione della specifica carenza/criticità e I.sal l'importo dello Stato di Avanzamento dei Lavori). Se l'importo della trattenuta calcolato applicando tale formula risulterà superiore al 10% dell'importo di uno Stato di Avanzamento dei Lavori, l'ammontare della trattenuta da applicare su tale Stato di Avanzamento dei Lavori corrisponderà al 10% dell'importo del SAL stesso.

L'importo così trattenuto verrà riaccreditato senza interessi, con il primo S.A.L. utile successivo alla avvenuta constatazione, in contraddittorio tra la DL e l'Appaltatore, del completo e corretto espletamento dei predetti adempimenti.

21.8. COMUNICAZIONE ALLA DL.

L'Appaltatore, nell'ambito del "Report periodico integrato" i cui contenuti minimi sono definiti nelle "Prescrizioni per l'applicazione di sistemi di Gestione Integrati (Qualità, Ambiente e Sicurezza) negli appalti di lavori, manutenzione,

opere e forniture” (PPA 0001942)Allegato n. 25 è tenuto alla trasmissione alla DL, entro dieci giorni dalla fine del periodo di riferimento, del “Rapporto Periodico Integrato” che contiene anche i risultati delle attività ambientali del SGI, con cadenza almeno trimestrale, a decorrere dalla data di consegna dei lavori.

Al fine di consentire alla DL di presidiare le attività ambientali del SGI associate agli aspetti ambientali significativi, l’Appaltatore dovrà preventivamente comunicare alla DL stessa il programma di dettaglio delle lavorazioni che eseguirà nella settimana successiva e la previsione di quelle della seconda settimana successiva. In tale comunicazione dovranno essere elencate le attività di cantiere in programma univocamente identificate e localizzate, gli aspetti ambientali significativi, le relative attività di sorveglianza ambientale ed i documenti di registrazione correlati (Piani di controllo Ambientale, report misure, rapporti di prova, ecc.) previsti.

Tale comunicazione dovrà pervenire alla DL alla fine di ogni settimana lavorativa.

Ogni qualvolta si verifichi una Non Conformità ambientale di cui alle “Prescrizioni per l’applicazione di sistemi di Gestione Integrati (Qualità, Ambiente e Sicurezza) negli appalti di lavori, manutenzione, opere e forniture” (PPA 0001942) (Allegato n. 25), l’Appaltatore dovrà darne comunicazione immediata alla DL (e CSE quando interessato) e trattata secondo quanto indicato nelle prescrizioni suddette.

21.9. ESTENSIONE DELLA GESTIONE AMBIENTALE DEL SISTEMA INTEGRATO AI SUBCONTRAENTI DELL’APPALTATORE.

Resta inteso che il SGA del Sistema di Gestione Integrato deve essere esteso

anche alle attività affidate ai subappaltatori, ai fornitori in opera e, più in generale, agli altri subcontraenti dell'Appaltatore.

Quest'ultimo è tenuto pertanto a prevedere tale condizione nei contratti di subappalto/fornitura in opera e negli altri subcontratti ed a garantirne il pieno adempimento da parte degli stessi in relazione alle attività loro affidate ed agli aspetti ambientali significativi sottesi alle stesse.

21.10. ONERI DELL'APPALTATORE.

Tutte le prestazioni e gli oneri connessi con quanto fa carico all'Appaltatore ai sensi del presente articolo si intendono compensati con i corrispettivi contrattuali.

21.11. RUOLI E COMPETENZE.

L'Appaltatore deve assicurare l'adeguato addestramento del personale preposto alle attività del SGA e deve assicurarsi che i suoi subcontraenti curino tale addestramento per la parte di propria competenza. In particolare:

- a) il Responsabile del SGA deve essere laureato in discipline tecniche (Ingegneria, Architettura, Geologia, ecc.), deve aver maturato un'esperienza minima di due anni nel settore Costruzioni/ Impiantistica (o in alternativa deve possedere diploma tecnico/scientifico di scuola media superiore e deve aver maturato un' esperienza minima, nel settore delle Costruzioni/ Impiantistica di cinque anni, di cui almeno due nel controllo ambientale delle attività di cantiere) e deve aver superato con esito positivo, entro la data di inizio lavori, il corso di 40 ore per Auditor Ambientali del Sistema di Gestione Ambientale, riconosciuto da ACCREDIA. Il Responsabile del SGA dovrà garantire una presenza continuativa sulla commessa.

b) il Responsabile del Controllo Operativo del SGA deve possedere almeno diploma tecnico/ scientifico di scuola media superiore, deve aver maturato un'esperienza minima, nel settore delle Costruzioni/Impiantistica, di cinque anni, di cui almeno due nel controllo ambientale delle attività di cantiere.

Le suddette figure dovranno essere affiancate, ove necessario, da risorse qualificate per la gestione degli aspetti specialistico/ambientali.

L'Appaltatore deve documentare i criteri posti alla base dell'addestramento e della qualificazione di tutte le figure integrative incaricate di esercitare un ruolo nel controllo dei processi ambientali.

Italferr potrà richiedere, a proprio insindacabile giudizio ed in qualunque fase del rapporto contrattuale, la sostituzione del Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale, del Responsabile del Controllo Operativo del Sistema di Gestione Ambientale e/o di altre figure comunque incaricate di esercitare un ruolo nel controllo dei processi ambientali. L'Appaltatore dovrà ottemperare a tale eventuale richiesta senza poter avanzare eccezioni, contestazioni e/o pretese di alcun genere.

21.12. GESTIONE DEI MATERIALI DI RISULTA.

L'Appaltatore è direttamente responsabile della corretta gestione di tutti i materiali di risulta derivanti dall'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, ivi inclusi i materiali derivanti dalle attività di scavo.

L'Appaltatore, avendo preso atto ed attentamente valutato le modalità di gestione dei materiali di risulta previste nel Progetto Definitivo e negli atti contrattuali, le dichiara pienamente attuabili ed assume l'esclusiva e totale responsabilità dello sviluppo della relativa Progettazione Esecutiva.

21.13. per memoria

21.14. ULTERIORI PRESCRIZIONI AMBIENTALI.

Per tutte le ulteriori prescrizioni ambientali correlate ai lavori oggetto della presente Convenzione, si rimanda a quanto specificato nell'Allegato n. 19 "Obblighi e Oneri particolari dell'Appaltatore e Disposizioni speciali nell'esecuzione dei lavori".

ARTICOLO 21bis

ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE

1. È data facoltà a RFI/Italferr di effettuare, nel corso dei lavori, anche ai fini della verifica della regolare esecuzione degli stessi, accertamenti circa lo stato degli immobili ceduti all'Appaltatore, onde verificare il corretto rispetto, da parte dell'Appaltatore, delle prescrizioni risultanti dai successivi commi 2 e 3 del presente articolo, dell'articolo 32 ter e delle ulteriori prescrizioni, norme o disposizioni richiamate al precedente articolo 21. A tal fine è consentito l'accesso del personale individuato da RFI/Italferr negli immobili consegnati anche ai sensi del successivo art. 27-bis all'Appaltatore, purché la DL abbia preventivamente richiesto all'Appaltatore che il personale sia accompagnato da un incaricato dell'Appaltatore. È data facoltà alla DL, in caso di violazione delle norme o prescrizioni in materia di tutela ambientale, di ordinare la sospensione dei lavori.

2. Tra le prove e le verifiche che la DL può svolgere al fine di redigere il verbale di ultimazione dei lavori di cui all'art. 38.5, vi è anche la verifica che l'Appaltatore abbia correttamente adempiuto ai propri obblighi in materia di tutela dell'ambiente (quali ad esempio: restituzione dei materiali nuovi non utilizzati e

dei materiali tolti d'opera; gestione dei rifiuti e delle eventuali situazioni di inquinamento del sito; gestione degli immobili a lui consegnati anche ai sensi del successivo art. 27-bis, ecc.). L'avvenuta constatazione dell'assolvimento dei predetti obblighi dovrà risultare da apposito "verbale di restituzione degli immobili" sottoscritto dalle parti.

3. In caso di riscontrate deficienze nell'adempimento degli obblighi in materia di tutela dell'ambiente, la DL ne darà comunicazione, con Ordine di Servizio o documento equivalente, all'Appaltatore, che dovrà adempiere a tutti gli obblighi connessi a sua cura ed onere, comunicando altresì l'avvenuto adempimento alle suddette prescrizioni, al solo verificarsi del quale potrà essere controfirmato dalle parti il verbale di restituzione degli immobili.

4. È in ogni caso data facoltà a RFI di subordinare il pagamento della rata di saldo all'avvenuta controfirma delle parti del verbale di restituzione degli immobili di cui al precedente comma 2.

5. L'Appaltatore manleva completamente RFI da ogni responsabilità, pretesa ed azione, anche di Terzi, comunque connessa agli aspetti e/o a possibili criticità ambientali degli immobili in questione o rapportabili agli immobili in questione e alle attività di utilizzo degli immobili stessi da parte dell'Appaltatore.

6. Resta peraltro inteso che gli obblighi, gli oneri e i costi derivanti dalla necessità di adeguare la situazione in cui l'area viene restituita alle prescrizioni derivanti dalla normativa, imputabili all'Appaltatore a titolo di dolo o colpa, anche lieve, si intendono e restano interamente posti a cura, spese e responsabilità dell'Appaltatore, anche se accertati in data successiva all'avvenuta controfirma del verbale di restituzione degli immobili.

21bis.2. ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI

GESTIONE DEI RIFIUTI ED INQUINAMENTO DEI SITI

1. Salvo quanto disposto nei successivi commi 2, 3 e 4, qualora nel corso dei lavori emergano o si determinino situazioni di inquinamento o di potenziale inquinamento, il Direttore dei Lavori potrà disporre la sospensione anche parziale dei lavori ove essa si renda opportuna, necessaria o imposta dalla pubblica autorità, ai fini del tempestivo ottemperamento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento e bonifica dei siti. Al tal fine è fatto obbligo all'Appaltatore di dare tempestiva comunicazione delle circostanze di fatto relative al verificarsi dell'evento e di tutte le iniziative poste in essere (quali, ad esempio: avvenuta effettuazione della comunicazione ai sensi degli artt. 242 o 245 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., adozione delle misure di prevenzione, adozione delle misure di messa in sicurezza di emergenza, ecc.). RFI/Italferr si riserva la possibilità di procedere alla bonifica o alla messa in sicurezza dei siti (ove la stessa non sia stata causata da fatto dell'Appaltatore), ancorché tale iniziativa non sia obbligatoria, ma attivabile di iniziativa in qualità di "soggetto interessato" o di "proprietario incolpevole". In tutte le ipotesi di apertura di un procedimento ai sensi del Titolo V alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. nulla competerà all'Appaltatore, salvo una proroga del termine utile contrattuale.

2. Al termine dei lavori, l'Appaltatore dovrà garantire, anche attraverso la sottoscrizione di apposito verbale e l'esecuzione di specifiche analisi ambientali, se richieste da RFI/Italferr,

21bis.3 ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI ALTRI ASPETTI AMBIENTALI

1. Nella gestione degli aspetti ambientali diversi da quelli considerati nell'art.

21bis.2, ancorché gli stessi risultino diversi da quelli disciplinati a titolo indicativo

e non esaustivo nel presente articolo, l'Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le

prescrizioni, norme o disposizioni vigenti, secondo quanto specificato nell' art.

21.1.

2. L'Appaltatore si impegna al pieno rispetto della normativa vigente in materia

di inquinamento acustico e delle eventuali ulteriori prescrizioni delle autorità

amministrative competenti. In particolare, l'Appaltatore, nel caso in cui ritenga

che le sue lavorazioni possano determinare il superamento dei valori limite di

immissione vigenti, provvede ad acquisire, prima dell'inizio dei lavori,

l'autorizzazione comunale per lo svolgimento di attività temporanee, in deroga

ai valori limite di immissione.

3. L'Appaltatore si impegna ad utilizzare e ad effettuare lo stoccaggio delle

sostanze per la lubrificazione, dei combustibili liquidi, dei carburanti e delle altre

sostanze pericolose eventualmente necessarie all'effettuazione dei lavori nel

pieno rispetto della normativa vigente, delle procedure in uso e delle ulteriori

prescrizioni, contestuali o successive alla stipula del presente atto, impartite dalla

DL. L'installazione, negli immobili ceduti all'Appaltatore, anche ai sensi del

successivo art. 27-bis, di depositi fissi o mobili (quali: serbatoi; cisternette; fusti;

latte; ecc.) di tali sostanze a cura dell'Appaltatore, o l'uso di depositi fissi o mobili

installati da RFI, dovrà essere espressamente autorizzato all'Appaltatore

eventualmente con prescrizioni, che potranno prevedere anche l'obbligo dello

stesso Appaltatore di effettuare a propria cura, spesa e responsabilità, prove di

tenuta, o altre attività ritenute precauzionalmente necessarie da RFI/Italferr ai

fini della prevenzione di ogni possibile inquinamento. In alternativa, ad

insindacabile decisione di RFI/Italferr, l'Appaltatore dovrà garantire il libero

accesso al personale della Committente agli immobili consegnati, perché la stessa effettui direttamente a propria cura, spesa e responsabilità tali attività. In ogni caso l'Appaltatore potrà installare esclusivamente serbatoi (fissi o mobili) fuori terra del tipo ispezionabile, e conformi alle normative vigenti. Ove previsto dalla normativa, dovrà essere acquisito il certificato di prevenzione incendi.

4. Lo scarico di reflui domestici o industriali nelle condotte di proprietà di RFI da parte dell'Appaltatore dovrà essere espressamente autorizzato da RFI e dovrà prevedere la realizzazione di un pozzetto di ispezione immediatamente a monte della confluenza delle condotte. È data in ogni caso facoltà a RFI di subordinare il nulla-osta all'effettuazione dello scarico nelle proprie condotte al rispetto di eventuali ulteriori prescrizioni. RFI/Italferr si riserva il diritto di effettuare, in ogni momento, controlli sulla qualità delle acque immesse nelle proprie condotte. Le spese per l'effettuazione di tali controlli restano totalmente a carico dell'Appaltatore. RFI potrà, a proprio insindacabile giudizio, richiedere, nel caso di scarico di acque reflue industriali, la separazione dei medesimi scarichi ove tecnicamente possibile.

5. L'Appaltatore, ove, per lo svolgimento delle proprie attività abbia necessità di installare od utilizzare un impianto (inteso come macchinario o sistema o come l'insieme di macchinari o sistemi costituito da una struttura fissa e dotato di autonomia funzionale in quanto destinato ad una specifica attività eventualmente parte di un più ampio ciclo industriale) che produce emissioni in atmosfera ovvero emissioni elettromagnetiche, il quale, in base alla normativa vigente, sia sottoposto ad atto autorizzatorio ordinario o generale o a preventiva comunicazione, o debba rispettare valori limite di legge o particolari condizioni impiantistiche, dovrà assicurare il rispetto di tale normativa e fornire a

RFI/Italferr prova documentale del rispetto della medesima, anche con riferimento ai valori limite di legge. L'installazione dei macchinari o dei sistemi o la realizzazione dei manufatti a tal fine necessari dovrà essere autorizzata da RFI/Italferr.

L'Appaltatore si impegna a prendere tutti gli accorgimenti necessari o utili a ridurre la produzione di polveri, e ad adeguare la propria attività alle prescrizioni eventualmente impartite in materia dalle autorità competenti.

ARTICOLO 22

OBBLIGHI ED ONERI PARTICOLARI DELL'APPALTATORE

E DISPOSIZIONI SPECIALI NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. L'Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto nell'Allegato n. 19 (Obblighi ed oneri particolari dell'Appaltatore e disposizioni speciali nell'esecuzione dei lavori).

2. Per i lavori da eseguire in presenza dell'esercizio ferroviario, per i lavori all'armamento e per i lavori agli impianti elettrici e tecnologici, l'Appaltatore deve inoltre attenersi scrupolosamente, oltre che a quanto prescritto dal citato Allegato n. 19 (Obblighi ed oneri particolari dell'Appaltatore e disposizioni speciali nell'esecuzione dei lavori), a tutte le disposizioni di cui al Capitolato Speciale per lavori in presenza dell'esercizio ferroviario (Allegato n. 8) e, comunque, a tutto quanto disposto dalle norme dell'Istruzione Protezione Cantieri di RFI (Allegato n. 36) nel testo vigente.

ARTICOLO 22 bis

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE DERIVANTI

DALL'OFFERTA TECNICA E OFFERTA DI GESTIONE

INFORMATIVA PRESENTATA IN SEDE DI GARA

1. L'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto in conformità agli obblighi assunti con la presentazione, in sede di gara, dell'Offerta Tecnica e dei documenti ad essa allegati.

2. Poiché l'Offerta Tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara è parte integrante e sostanziale del presente Contratto, le soluzioni tecniche ed organizzative ivi previste costituiscono, per l'Appaltatore, ineludibili impegni contrattuali, il cui mancato adempimento determina l'applicazione delle sanzioni di cui all'ultimo comma del presente articolo.

3. L'Appaltatore in particolare dovrà:

a) sviluppare e integrare, fino agli elaborati di dettaglio, la documentazione tecnica presentata in sede di gara al fine della completa realizzabilità e collaudabilità delle opere interessate dalle soluzioni migliorative proposte dallo stesso Appaltatore. Gli oneri conseguenti a tali attività sono da intendersi compresi e compensati nell'importo di cui all'art. 6 "Importo dell'appalto".

b)

4. Per effetto delle soluzioni migliorative proposte.....

5.....

6. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi assunti con l'Offerta Tecnica si applicherà la penale prevista nel seguente articolo 37 (Penalità), fermo restando che laddove l'inadempimento dell'Appaltatore perdurasse oltre il termine stabilito nel sopra citato articolo, RFI si riserva, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, di risolvere il contratto.

ARTICOLO 23

CLAUSOLA DI NON GRADIMENTO

1. Il Committente, durante l'esecuzione della presente Convenzione ha la facoltà di richiedere all'Appaltatore, per giustificati motivi, l'allontanamento e l'eventuale sostituzione di uno o più lavoratori impiegati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, anche in caso di ricorso al subappalto.

2. A puro titolo esemplificativo e non esaustivo costituiscono giustificati motivi:

a) L'avvenuta conoscenza (tramite mezzi quali, per esempio, articoli di stampa, sentenze, verbali di arresto, reclami circostanziati da parte della clientela, segnalazioni) di sentenza di condanna, sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. ovvero procedimenti penali in corso relativi a reati nei quali Società del Gruppo FS Italiane siano persona offesa/ danneggiata dal reato o comunque relativi a reati di grave entità, quali, ad esempio, reati di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis e seguenti c.p., spaccio di droga, rapina, sequestro di persona, estorsione, furto, truffa, appropriazione indebita, concussione, corruzione, ricettazione, associazione a delinquere.

b) Fatti o condotte riconducibili al lavoratore che generino situazioni di incompatibilità con la mansione svolta ovvero situazioni di incompatibilità ambientale.

c) Fatti o condotte rilevanti che possano ledere l'immagine del Committente o comunque comportamenti contrari ai valori e agli standard di comportamento adottati dal Committente ed esplicitati nel Codice Etico del Gruppo FS Italiane.

d) La violazione da parte dell'Appaltatore o del subappaltatore degli

obblighi in materia di sicurezza e di igiene del lavoro.

3. L'Appaltatore dovrà procedere all' immediato allontanamento e alla eventuale sostituzione entro il termine indicato nella richiesta del Committente.

L'Appaltatore si impegna a non utilizzare il personale allontanato nel presente appalto per tutta la durata dello stesso e a non utilizzarlo negli appalti eventualmente in essere con altre Società del Gruppo FS Italiane.

4. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo, il Committente si riserva la facoltà di risoluzione della Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c. secondo quanto stabilito dal successivo art. 40.

ARTICOLO 24

MODIFICHE DEL CONTRATTO

DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

VARIANTI IN CORSO D'OPERA

AUMENTO O DIMINUZIONE DEI LAVORI

1. Le modifiche al presente Contratto potranno essere ammesse in conformità a quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Per tutto quanto non espressamente previsto dal predetto articolo si applicano le previsioni di cui agli articoli 36, 37 e 38 delle Condizioni Generali.

Le modifiche, che possono anche comportare l'aumento o la diminuzione dei lavori appaltati, devono essere autorizzate per iscritto dal REL ed acquistano efficacia contrattuale dal momento della sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo al Contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 38.1 delle CGC. Nei casi previsti dalla disciplina vigente, si procede alla pubblicazione e alle comunicazioni delle modifiche.

1 bis. Fermo quanto previsto all'art. 27 comma 3 punto 1, le parti si danno altresì

atto che il recepimento di tali prescrizioni, oltre a non comportare il diritto dell'Appaltatore al riconoscimento di alcun maggior onere e/o compenso per la progettazione, essendo tale recepimento già compreso e compensato nella voce a corpo n. 2 di cui al precedente art. 7, non potrà dar luogo al riconoscimento di ulteriori tempi rispetto ai termini utili di cui al successivo articolo 27 commi 5, 6, 7 e 8.

2. Ai sensi del comma 1 lettera a) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., RFI si riserva di apportare, unilateralmente e a suo insindacabile giudizio, oltre alle modifiche previste dal comma 3 dell'art. 27 (Modifiche per il recepimento delle prescrizioni presenti nell'Allegato 42) della presente Convenzione e da altre specifiche disposizioni dei documenti contrattuali, le seguenti modifiche al Contratto, per le quali l'Appaltatore presta sin d'ora il proprio consenso, rinunciando a chiedere compensi, indennizzi e/o danni di qualunque genere, fatto salvo unicamente l'eventuale maggiore corrispettivo direttamente derivante da tali modifiche dovuto in base ai prezzi, patti e condizioni contrattuali:

la progettazione e la realizzazione di una nuova fermata a servizio dell'area ASI di Salerno ubicata tra il km 2+750 e il km 2+900 della nuova tratta.

RFI si riserva la facoltà di procedere o meno all'affidamento delle predette prestazioni senza che l'Appaltatore possa al riguardo vantare diritti o pretese per danni, spese, mancato guadagno o altro nei confronti di RFI medesima.

L'importo per la progettazione e la realizzazione della "Nuova fermata a servizio dell'area ASI di Salerno" è di circa Euro 14.923.281,97 (Euro quattordicimilioni novecentoventitremiladuecentottantuno/97), comprensivo degli oneri per la realizzazione pari a Euro 14.105.268,39 (quattordicimilionicentocinquemila

duecentosessantotto/39), dei costi della sicurezza pari a € 304.970,29

(trecentoquattromilanovecentosettanta/29) e degli oneri di progettazione pari a

Euro 513.043,29 (cinquecentotredicimilaquarantatre/29), così come dettagliati

nelle tabelle di calcolo degli oneri della progettazione presenti nell'Allegato 14bis.

Gli oneri della progettazione compensano le maggiori prestazioni richieste al

progettista per lo sviluppo della progettazione esecutiva a partire dal PFTE di

cui all'Allegato 14bis.

Al corrispettivo per la progettazione e la realizzazione della “Nuova fermata a

servizio dell'area ASI di Salerno” saranno applicati i prezzi offerti

dall'Appaltatore e riportati nell'Allegato n. 6, fatta salva l'applicazione

dell'articolo 37 delle CGC.

RFI comunicherà all'Appaltatore, a conclusione dell'iter autorizzativo del PFTE

della “Nuova fermata a servizio dell'area ASI di Salerno”, l'esercizio

dell'Opzione tramite l'invio di comunicazione a mezzo PEC.

A seguito dell'attivazione dell'Opzione sarà richiesta all'Appaltatore apposita

garanzia fideiussoria, a copertura della realizzazione della “Nuova fermata a

servizio dell'area ASI di Salerno” e l'adeguamento dei massimali delle polizze di

cui all'art. 13 della presente Convenzione.

La realizzazione della “Nuova fermata a servizio dell'area ASI di Salerno” non

comporterà alcuna rideterminazione dei termini previsti all'art. 36 della presente

Convenzione e, in particolare, la stessa dovrà essere realizzata entro i termini di

cui al TUP 3.

3. Qualora le modifiche implicino l'esecuzione di maggiori, minori e/o diverse

prestazioni rispetto a quanto previsto nel Progetto Esecutivo approvato, alla

determinazione della maggiore o minore spesa comportata da ciascuna variante

si procederà con perizia differenziale, limitata alle parti d'opera contenenti le prestazioni effettivamente interessate dalla modifica stessa.

Nella perizia differenziale in questione, sia per i lavori previsti dalla variante sia per quelli non più da eseguire in dipendenza della variante stessa, saranno applicati i prezzi offerti dall'Appaltatore e riportati nell'Allegato n. 6, fatta salva l'applicazione dell'articolo 37 delle CGC.

L'Appaltatore dovrà presentare la perizia differenziale sia in formato cartaceo sia in formato elettronico editabile (sia nel formato STR Vision, sia con l'utilizzo del software Microsoft EXCEL mediante tabelle estratte da STR Vision), organizzata per WBS e per articoli.

Tutta la documentazione sia tecnica che economica della modifica dovrà essere aggiornata dall'Appaltatore a seguito di eventuali osservazioni del Committente.

In caso di dissenso in merito alle condizioni di esecuzione della modifica, l'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto ad aggiornare la documentazione secondo le osservazioni del Committente, salvo il diritto dell'Appaltatore di iscriverne riserva nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 35 delle Condizioni Generali di Contratto.

4. Qualora la modifica derivi da errori od omissioni progettuali imputabili all'Appaltatore, sono a suo totale carico, oltre all'onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per il ritardo nell'ultimazione dei lavori e gli ulteriori danni subiti dal Committente.

5. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma, il compenso per la progettazione (comprensiva del Piano di Sicurezza e Coordinamento) delle varianti approvate da RFI sarà calcolato applicando al valore delle nuove opere oggetto della variante il coefficiente che deriva dal rapporto tra l'importo pari al

70% della Voce a Corpo 2 indicato all'art. 6.1 e l'importo presunto dell'appalto, indicato nello stesso articolo 6, al netto della Voce a Corpo 2 medesima.

6. Relativamente alla progettazione di dettaglio della variante si procederà come segue:

a) Nel caso in cui la comunicazione all'Appaltatore dell'informativa circa la volontà di procedere in variante sia intervenuta prima della consegna della Progettazione di Dettaglio delle opere non più da eseguire, si procederà con l'aumento o la riduzione della Voce a Corpo 2 sulla base di una perizia differenziale nella quale, tanto al valore dei lavori previsti dalla variante che a quello dei lavori non più da eseguire in dipendenza della variante stessa, sarà applicato il coefficiente derivante dal rapporto fra l'importo pari al 30% della Voce a Corpo 2 indicato all'art. 6.1 e l'importo presunto dell'appalto indicato nello stesso articolo 6, al netto della Voce a Corpo 2 medesima.

b) Nel caso in cui la comunicazione di cui al punto precedente sia intervenuta dopo la consegna della Progettazione di Dettaglio delle opere non più da eseguire, il compenso per la progettazione di dettaglio di dette opere sarà ugualmente corrisposto mentre il compenso per la Progettazione di Dettaglio delle opere da eseguirsi in variante sarà determinato applicando al valore di quest'ultime il coefficiente derivante dal rapporto fra l'importo pari al 30% della Voce a Corpo 2 indicato all'art. 6.1 e l'importo presunto dell'appalto indicato nello stesso articolo 6, al netto della Voce a Corpo 2 medesima.

7. L'Appaltatore dovrà presentare il Progetto Esecutivo modificato, corredato di tutti i necessari modelli informativi BIM ed elaborati tecnici ed economici,

nonché del Programma Lavori modificato, entro 30 giorni dalla richiesta di modifica del progetto. Tale termine potrà essere prorogato per una sola volta, su richiesta motivata dell'Appaltatore, qualora le attività necessarie alla predisposizione del progetto modificato non possano, per cause non imputabili all'Appaltatore, concludersi in 30 giorni. Per ogni giorno di ritardo sul completamento di tale consegna, secondo le modalità anzi dette, sarà applicata la penale prevista nell'art. 37 della presente Convenzione.

ARTICOLO 25

RINVENIMENTO DI COSE DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO

Il rinvenimento di cose di interesse storico, artistico, archeologico è disciplinato dall'art. 31 delle CGC.

ARTICOLO 26

PROJECT DOCUMENT MANAGEMENT (PDM)

1. L'Appaltatore sarà tenuto ad utilizzare il Sistema Project Document Management (PDM) di Italferr ai fini della gestione informatizzata dei documenti che l'Appaltatore medesimo produrrà nell'ambito del presente Contratto. L'Appaltatore dovrà alimentare il Sistema Project Document Management (PDM) di Italferr mediante inserimento della documentazione secondo le modalità indicate nella Specifica "Prescrizioni per la gestione documentale informatizzata mediante l'uso del Sistema PDM di Italferr", Allegato n. 28 alla presente Convenzione e nella forma indicata nello stesso.

2. L'alimentazione del Sistema "Project Document Management (PDM) di Italferr" da parte dell'Appaltatore dovrà soddisfare tutte le prescrizioni indicate nella Specifica "Prescrizioni per la gestione documentale informatizzata

mediante l'uso del Sistema PDM di Italferr" Allegato n. 28 alla presente Convenzione.

3. L'Appaltatore è tenuto all'inserimento delle prescrizioni indicate nel Piano di Qualità di Commessa.

4. L'inserimento della documentazione nel sistema PDM in modo non conforme o intempestivo rispetto alle scadenze indicate in Contratto in relazione a ciascun documento sarà considerato una inadempienza contrattuale con la conseguente applicazione:

a) per i documenti per i quali il suddetto Allegato n. 28 prevede l'applicazione del flusso A e del flusso B e del flusso D, delle penali previste per le singole inadempienze dalla presente Convenzione, di cui all'art. 37 della presente Convenzione o delle detrazioni previste per le singole inadempienze dalla presente Convenzione;

b) per i documenti per i quali il suddetto Allegato n. 28 prevede l'applicazione del flusso C di una trattenuta nella misura del 3% (tre per cento) sull'importo dello Stato Avanzamento Lavori del mese di competenza. In caso di inadempimento, in occasione dell'emissione del S.A.L. successivo, si verificherà, in contraddittorio tra la DL e l'Appaltatore, che risultino sanate tutte le carenze documentali all'origine della trattenuta di cui sopra. Qualora tale verifica abbia esito positivo la somma trattenuta verrà interamente riaccreditata. Qualora la verifica abbia esito negativo per due consecutive emissioni di S.A.L. la somma trattenuta sarà definitivamente incamerata ed andrà a sommarsi al valore complessivo delle penali previste nell'art. 37 della presente Convenzione.

5. Con riferimento ai documenti per i quali il suddetto Allegato n. 28 prevede

l'inserimento in PDM, si precisa che entro il termine utile previsto in Convenzione per la consegna di ciascun documento, l'Appaltatore deve porre in essere tutte le attività previste a suo carico nel relativo flusso. Resta inteso che il termine utile contrattualmente previsto per la consegna di ciascun documento è sospeso nel periodo durante il quale Italferr svolge le proprie verifiche.

6. Il termine eventualmente previsto dalla presente Convenzione per l'approvazione, da parte di Italferr, del singolo documento decorre a partire dalla data di ricevimento del trasmittal emesso a seguito dell'inserimento in PDM, da parte dell'Appaltatore, dell'ultimo dei relativi file.

7. Si sottolinea che l'obbligo di alimentazione del Sistema Project Document Management (PDM) di Italferr non esime l'Appaltatore dai propri obblighi né attenua le responsabilità connesse agli adempimenti a lui facenti carico riguardo al contenuto dei documenti prodotti.

La stampa degli elaborati sarà a carico dei soggetti indicati nella Specifica "Prescrizioni per la gestione documentale informatizzata mediante l'uso del Sistema "PDM" di Italferr" Allegato n. 28 e dovrà essere eseguita secondo le modalità e i flussi definiti nella Specifica medesima.

In particolare, dovranno essere consegnate le copie su carta e su supporto informatico dei documenti di progetto nel numero indicato nella tabella. Tali documenti in formato cartaceo dovranno essere il prodotto della stampa dei file consegnati su PDM. Tale aspetto sarà oggetto di controllo e di audit da parte di Italferr. Qualora Italferr dovesse riscontrare difformità tra la copia cartacea e il file caricato su PDM considererà la consegna non effettuata.

Tipologia di	Numero copie	Supporto informatico
progetto		

Progetto	L'Appaltatore deve inviare 2 copie degli elaborati firmati	Il progetto firmato e
esecutivo	ad Italferr.	scansionato deve essere
		consegnato in una
		copia su supporto
		CD/DVD
Progetto	L'Appaltatore deve inviare 2 copie degli elaborati firmati	Il progetto firmato e
esecutivo di	ad Italferr.	scansionato deve
dettaglio		essere consegnato in
		una copia su supporto
		CD/DVD
Progetto as	L'Appaltatore deve inviare 1 copia degli elaborati firmati.	Il progetto firmato e
built		scansionato deve essere
		consegnato in una copia su
		supporto CD/DVD

Con riferimento alle attività di scansione della documentazione approvata/vistata di cui al punto 17 del Flusso A (Consegna e verifica Progettazione Esecutiva), al punto 20 del Flusso B (Consegna e verifica Progettazione di Dettaglio e Documenti SG sottoposti ad approvazione) e al punto 20 del Flusso D (Consegna e verifica Progettazione As Built) dell'Allegato n. 28 (Prescrizioni per la gestione documentale informatizzata mediante l'uso del Sistema PDM di Italferr), si riporta di seguito il numero di giorni naturali e consecutivi entro i quali l'Appaltatore ha l'obbligo di emettere il Transmittal di Notifica allegando i DIR con i documenti scansionati di cui ai punti sopra menzionati:

- 20 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di timbro e firma dei documenti approvati di cui al punto 16, per i documenti di relativi al Flusso A (Progettazione Esecutiva);
- 20 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di ricevimento dei documenti firmati in “Valido per la Costruzione” di cui al punto 19, per i documenti relativi al Flusso B (Progettazione di Dettaglio e Documenti SG sottoposti ad approvazione);
- 30 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di ricevimento dei documenti vistati dal Direttore Lavori di cui al punto 19, per i documenti relativi al Flusso D (As-Built).

ARTICOLO 26 bis

AMBIENTE DI CONDIVISIONE DATI DELLA STAZIONE

APPALTANTE (ACDAT SA)

1. L'Appaltatore sarà tenuto ad utilizzare l'Ambiente di Condivisione Dati (ACDat) messo a disposizione dalla Stazione Appaltante (ACDat SA) per le attività di consegna dei modelli informativi BIM che produrrà nell'ambito del presente Contratto. L'Appaltatore dovrà alimentare tale sistema mediante l'invio di transmittal secondo le modalità indicate nella “Specifica Informativa BIM” Allegato n. 48 alla presente Convenzione. Lo stesso sistema sarà adoperato dalla Stazione Appaltante per la gestione informatizzata dei documenti che saranno trasmessi all'Appaltatore nell'ambito delle attività BIM.

2. La consegna dei modelli informativi BIM sull'ACDat SA in modo non conforme o intempestivo rispetto alle scadenze indicate in Contratto, sarà considerato un'inadempienza contrattuale e darà luogo alle penali previste all'Articolo 37.

3. Il termine previsto dalla presente Convenzione per l'approvazione, da parte di Italferr, del singolo modello informativo BIM decorre a partire dalla data di ricevimento del trasmittal emesso a seguito dell'inserimento nell'ACDat SA, da parte dell'Appaltatore, dell'ultimo dei relativi file.

4. Si sottolinea che l'obbligo di alimentazione dell'ACDat SA di Italferr non esime l'Appaltatore dai propri obblighi né attenua le responsabilità connesse agli adempimenti a lui facenti carico riguardo al contenuto dei modelli informativi BIM prodotti.

ARTICOLO 27

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

1. Con la firma della presente Convenzione, l'Appaltatore accetta nella sua interezza il Progetto Definitivo allegato e dichiara espressamente di averne perfetta e particolareggiata conoscenza e di averne singolarmente verificato ogni elaborato, tutti trovandoli pienamente conformi alle caratteristiche stabilite per tale livello di progettazione dalla normativa vigente. Dichiara pertanto di riconoscere il Progetto Definitivo come perfettamente sviluppabile nel Progetto Esecutivo e come perfettamente realizzabili i successivi lavori e di assumere piena e completa responsabilità della loro esecuzione.

Nella redazione del Progetto Esecutivo e del Progetto di Dettaglio, l'Appaltatore dovrà impiegare un numero adeguato di risorse che includa almeno le seguenti figure: un Direttore della Progettazione, a titolo di responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche e della supervisione e coordinamento delle attività di progettazione, cinque progettisti Senior, tre progettisti Junior, e n. 1 risorsa in possesso del titolo abilitativo come "Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione" ai sensi

del D.Lgs. 81/08.

Dette figure devono, inoltre, garantire i seguenti requisiti minimi:

- Il Direttore della Progettazione deve aver maturato un'esperienza almeno decennale nella progettazione di opere di infrastrutture ferroviarie, di cui

almeno cinque in ruoli di coordinamento e deve essere laureato in ingegneria ed iscritto all'albo professionale degli ingegneri;

- I progettisti senior devono aver maturato un'esperienza almeno decennale nella progettazione di lavori rientranti nella categoria OG03 e devono essere laureati in ingegneria ed iscritti all'albo professionale degli ingegneri;

- I progettisti junior devono aver maturato un'esperienza almeno triennale nella progettazione di lavori rientranti nella categoria OG03 e devono essere iscritti all'albo professionale degli ingegneri.

- La risorsa in possesso del titolo abilitativo come "Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione" ai sensi del D.Lgs. 81/08 deve aver maturato un'esperienza almeno decennale come CSE per lavori rientranti nella categoria OG03.

Il Concorrente è tenuto, inoltre, ad assicurare una struttura organizzativa che dovrà prevedere almeno le seguenti figure (si faccia riferimento alle definizioni di cui alla norma UNI 11337-7:2018):

- n.1 BIM Manager;

- BIM Coordinator, almeno uno per disciplina;

- BIM Specialist, in numero sufficiente alla gestione dei carichi di lavoro per ogni singola specialistica individuata nel presente appalto;

- n. 1 CDE Manager.

Dette figure devono, inoltre, garantire i seguenti requisiti minimi:

Il “BIM Manager”, dovrà avere un’esperienza di almeno 2 progetti sviluppati con modellazioni BIM, iniziati e conclusi negli ultimi 5 anni, per opere afferenti alle infrastrutture lineari.

In caso di mancata ottemperanza da parte dell’Appaltatore si applicherà la penale prevista all’art. 37 Penalità.

2. Entro 30 giorni (trenta) n. c. dalla stipulazione del Contratto, si darà luogo alla consegna delle prestazioni relative alla redazione del Progetto Esecutivo con apposito verbale, nel quale sarà disposto che l’Appaltatore, a partire dalla data che sarà indicata in tale verbale dia immediato inizio alla redazione del Progetto Esecutivo con le modalità indicate nel presente articolo. La data indicata nel verbale costituirà anche il termine iniziale per la decorrenza del termine per la consegna della progettazione esecutiva di cui al successivo comma 8 del presente articolo. Nel medesimo verbale sarà facoltà di RFI indicare i termini di consegna delle aree interessate dalla esecuzione dei lavori. Ove il suddetto termine per la consegna delle prestazioni non venga rispettato troverà applicazione quanto previsto dall’art. 16.6 delle CGC.

3. Il Progetto Esecutivo dovrà essere redatto nel pieno rispetto della presente Convenzione e dei relativi allegati, tra i quali, in particolare, il Progetto Definitivo (Allegato n. 14) le Prescrizioni per l’applicazione di sistemi di gestione integrati (Qualità, Ambiente e Sicurezza) negli appalti di lavori, manutenzione, opere e forniture (Allegato n. 25), la Specifica Informativa BIM (Allegato n.48) per quanto concerne lo sviluppo della progettazione esecutiva con strumentazioni digitali (BIM) di cui all’art.27 ter e le “PPP” (Allegato n. 7.2) nelle quali, tra l’altro, sono indicati e definiti gli elaborati, i modelli informativi BIM ed i documenti di

cui il PE si deve comporre.

Nel caso in cui il Committente disponga della facoltà prevista al precedente art.

2 comma 2bis, nella predisposizione del progetto esecutivo, l'Appaltatore dovrà

rispettare ed attuare le prescrizioni di cui alla Determinazione conclusiva della

Conferenza di Servizi del 20/12/2022 di approvazione del Progetto Definitivo

(Allegato 42). Il recepimento di dette prescrizioni, oltre a non comportare il

diritto dell'Appaltatore al riconoscimento di alcun maggior onere e/o compenso

per la progettazione, essendo tale recepimento compreso e compensato nella

voce a corpo n. 2 di cui al precedente art. 7, non potrà dar luogo al

riconoscimento di ulteriori tempi rispetto ai termini utili di cui ai successivi

commi 5, 6, 7 e 8.

Gli elaborati e i modelli informativi BIM del "Progetto Esecutivo" dovranno

essere tali da consentire di avere una evidenza completa di tutte le possibili voci

di costo relative alla esecuzione delle opere, fermo restando che eventuali

ulteriori maggiori costi delle opere medesime, rispetto a quelli indicati nel PE

stesso dall'Appaltatore, che dovessero derivare per qualsivoglia motivo o

ragione, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore medesimo fatto salvo

quanto previsto dall'articolo 106 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., per le per le

modifiche al Contratto.

Resterà facoltà dell'Appaltatore, compresa e compensata negli oneri della

progettazione, l'esecuzione di rilievi topografici integrativi che l'Appaltatore

dovesse ritenere necessari per la redazione del Progetto Esecutivo e la

realizzazione delle opere.

4. Prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione delle opere definite nel Progetto

Esecutivo, l'Appaltatore dovrà consegnare, secondo le tempistiche indicate nei

successivi commi del presente articolo, il “Progetto di Dettaglio” costituito dagli elaborati e dai corrispettivi modelli informativi BIM occorrenti per la definizione a livello costruttivo di quanto previsto nel Progetto Esecutivo medesimo.

5. Entro 30 (trenta) giorni n.c. dalla data di consegna delle prestazioni, l’Appaltatore dovrà sottoporre alla approvazione di Italferr, una “Relazione di sistema”, sottoscritta dal Direttore della Progettazione, riportante l’illustrazione delle scelte e dei criteri che l’Appaltatore, sulla base dei rilievi, indagini, accertamenti, sperimentazioni e studi integrativi dallo stesso effettuati, intende adottare per il successivo sviluppo del Progetto Esecutivo, con particolare riferimento alle modalità realizzative e di costruzione.

I criteri e le scelte progettuali illustrati nella Relazione di sistema dovranno essere pienamente rispondenti alle soluzioni funzionali, architettoniche, tecnologiche, economiche e temporali indicate nel Progetto Definitivo e nel presente Contratto.

Qualora nella “Relazione di sistema” fossero indicate modalità realizzative e di costruzione diverse dalle soluzioni indicate nel PD e nel presente Contratto, pur nel rispetto delle funzionalità indicate nel PD medesimo, nella stessa dovranno anche essere specificate le motivazioni che hanno indotto il Progettista ad adottare le suddette modifiche ed illustrate tutte le conseguenze, tecniche, realizzative, economiche e temporali, che da esse derivano.

Contestualmente alla consegna della “Relazione di Sistema”, l’Appaltatore è tenuto a sottoporre all’approvazione di Italferr il Piano di Gestione Informativa (pGI), documento in cui l’Appaltatore esplicita le risposte alle richieste contenute all’interno della Specifica Informativa BIM (Allegato n. 48) e che viene rimesso contestualmente a ciascuna consegna dei modelli informativi BIM.

Entro il medesimo termine previsto per la presentazione della “Relazione di sistema” dovrà altresì essere consegnato l’elenco elaborati del Progetto Definitivo, con evidenza degli elaborati sostituiti, aggiunti ovvero modificati a seguito delle eventuali soluzioni tecniche migliorative e/o varianti progettuali presentate nell’ambito dell’offerta tecnica formulata dall’Appaltatore. Per ognuno di tali elaborati l’Appaltatore dovrà altresì fornire una descrizione tecnica giustificativa delle modifiche introdotte.

Tali modifiche non potranno comunque comportare un aumento dei costi e/o dei tempi di realizzazione delle opere né la necessità di acquisire nuovi provvedimenti autorizzatori.

In caso di mancata tempestiva presentazione della Relazione di sistema, del Piano di Gestione Informativa e dell’elenco elaborati del Progetto Definitivo come menzionato al precedente capoverso, troverà applicazione la penale prevista all’art. 37 della presente Convenzione.

Le valutazioni di Italferr, in merito alla “Relazione di sistema”, al pGI saranno espresse nel termine di 15 (quindici) giorni n.c. dalla data della relativa consegna.

Ancorché le valutazioni sulla Relazione di sistema e sul pGI non siano negative, rimane fermo il diritto di RFI di risolvere il Contratto per inadempimento dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 20.6 delle CGC e del comma 13 del presente articolo.

Le valutazioni espresse sulla Relazione di sistema e sul pGI, inoltre, non costituiscono limitazione alcuna al diritto di RFI di recedere dal Contratto di appalto ai sensi dell’art. 20.6 delle CGC e del comma 13 del presente articolo né possono costituire motivo di legittimo affidamento dell’Appaltatore medesimo sull’approvazione del Progetto Esecutivo.

6. Entro 15 (quindici) giorni n.c. dall'approvazione della "Relazione di sistema" e del pGI, l'Appaltatore dovrà sottoporre alla approvazione di Italferr che si esprimerà nei successivi 15 (quindici) giorni n.c., il "Piano di progettazione" corredato dal "Programma di emissione degli elaborati e dei modelli informativi BIM" relativo sia al Progetto Esecutivo che al "Progetto di Dettaglio" delle opere necessarie all'avvio della fase di costruzione, redatti con le modalità indicate nelle "PPP" e della Specifica Informativa BIM. In caso di mancata tempestiva presentazione di tale programma verrà applicata la penale prevista all'art. 37 della presente Convenzione.

7. Salvo ed impregiudicato quanto previsto nel presente articolo, nel corso dello svolgimento del Progetto Esecutivo, l'Appaltatore, a partire dalla consegna delle prestazioni, dovrà trasmettere periodicamente a Italferr, - con cadenza non superiore a 30 (trenta) giorni n.c. – un dettagliato report delle attività svolte, indicando analiticamente eventuali problemi emersi nel corso delle attività stesse e le conseguenti soluzioni adottate. Tale report dovrà inoltre indicare il confronto fra l'avanzamento della progettazione rispetto al "Programma di emissione elaborati e dei modelli informativi BIM", l'analisi degli eventuali scostamenti con l'individuazione delle cause nonché le azioni correttive messe in atto dall'Appaltatore ovvero che lo stesso intende attuare.

In caso di mancata tempestiva presentazione di tali report verrà applicata la penale prevista all'art. 37 della presente Convenzione.

8. Ai fini dell'approvazione di cui all'art. 20.4 delle "CGC":

- a) l'Appaltatore dovrà consegnare a RFI, con le modalità indicate nelle "PPP", entro e non oltre 85 (ottantacinque) giorni n.c. dalla consegna delle prestazioni, gli elaborati e i modelli informativi BIM di cui al punto

17 dell'Allegato 7.2 della presente Convenzione; per ogni giorno di ritardo sul completamento di tale consegna l'Appaltatore incorrerà nella penale prevista all'art. 37 della presente Convenzione.

b) l'Appaltatore dovrà consegnare a RFI, con le modalità indicate nelle "PPP", entro e non oltre 120 (centoventi) giorni n.c. dalla consegna delle prestazioni, il "Progetto Esecutivo" delle opere riportate nell'Allegato 2 alla Determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi del 20/12/2022 (Allegato n. 42); per ogni giorno di ritardo sul completamento di tale consegna l'Appaltatore incorrerà nella penale prevista all'art. 37 della presente Convenzione.

c) l'Appaltatore dovrà consegnare a RFI, entro e non oltre 150 (centocinquanta) giorni n.c. dalla consegna delle prestazioni, quanto indicato nelle "PPP", allegato 7.2 alla presente Convenzione; per ogni giorno di ritardo sul completamento di tale consegna l'Appaltatore incorrerà nella penale prevista all'art. 37 della presente Convenzione.

d) la consegna del "Progetto Esecutivo" dovrà essere completata con le modalità indicate nelle "PPP" entro e non oltre 180 (centottanta) giorni n.c. dalla consegna delle prestazioni. Per ogni giorno di ritardo sul completamento di tale consegna l'Appaltatore incorrerà nella penale prevista all'art. 37 della presente Convenzione.

e) dovrà essere altresì consegnato, nel termine fissato per la consegna del Progetto Esecutivo dalla precedente lettera d) e con le medesime conseguenze ivi previste per le ipotesi di ritardata consegna, il Progetto di Dettaglio delle opere necessarie per l'avvio della fase di costruzione nel rispetto del "Programma Esecutivo" delle prestazioni. Tale consegna

comprende tutti gli elaborati e tutti i modelli informativi BIM relativi alle attività da eseguirsi nei primi 90 (novanta) giorni n.c. dalla consegna dei lavori, inclusa la documentazione relativa alla qualificazione degli impianti, delle cave e delle discariche, nonché la documentazione per l'autorizzazione dei subappalti, secondo quanto previsto nel programma lavori;

f) gli esiti della verifica preventiva, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., degli elaborati e dei modelli informativi BIM del Progetto Esecutivo di cui alla precedente lettera d) e la verifica degli elaborati e dei corrispettivi modelli informativi BIM del Progetto di Dettaglio delle opere necessarie per l'avvio della costruzione di cui alla precedente lettera e) saranno comunicati all'Appaltatore entro 90 (novanta) giorni n.c. decorrenti dalla data in cui sarà completata la consegna dell'ultimo elaborato e dei modelli informativi BIM relativo ai Progetti medesimi. Resta ferma la facoltà di procedere con le istruttorie degli elaborati e dei modelli informativi BIM di progetto relativi alle attività propedeutiche allo sviluppo della progettazione di cui alla precedente lettera a) anche in pendenza del completamento della consegna del Progetto Esecutivo di cui alla medesima lettera a). Il suddetto termine è sospeso per tutto il periodo intercorrente tra la ricezione da parte dell'Appaltatore della Relazione istruttoria sul Progetto Esecutivo (o sull'ultimo elaborato e modello informativo BIM di ciascun Progetto e l'integrale recepimento da parte dell'Appaltatore medesimo delle eventuali prescrizioni e/o richieste di integrazione al Progetto Esecutivo nella stessa formulate.

Dalla data di consegna della Relazione istruttoria sulla verifica preventiva

del Progetto Esecutivo decorreranno 15 (quindici) giorni n. c. per completare la fase del “contraddittorio” tra i soggetti verificatori previsti dalla normativa vigente e i Progettisti, prevista dal comma 3 dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il recepimento da parte dell’Appaltatore delle eventuali prescrizioni e/o richieste di integrazione al Progetto Esecutivo dovrà effettuarsi entro e non oltre 15 (quindici) giorni n.c. dalla fine della fase del “contraddittorio” sopracitato. In tali casi saranno comunicati all’Appaltatore gli esiti della verifica degli elaborati e dei modelli informativi BIM del Progetto Esecutivo, come integrati e/o modificati, entro il termine che residuerà dalla sospensione di cui sopra, incrementato di ulteriori 15 (quindici) giorni n.c.; tale termine, così incrementato, riprenderà a decorrere dalla data in cui sarà completata la consegna degli elaborati e dei modelli informativi BIM emessi o riemessi per il recepimento delle prescrizioni e/o modifiche richieste. Per ogni giorno di ritardo sull’integrale adempimento da parte dell’Appaltatore delle prescrizioni e/o richieste di integrazioni si applicherà la penale prevista all’art. 37 della presente Convenzione.

g) Nell’eventuale riemissione degli elaborati progettuali e dei modelli informativi BIM a valle delle prescrizioni e/o richieste di integrazione, l’Appaltatore non potrà presentare soluzioni progettuali diverse da quelle indicate nella Relazione di Sistema e che non siano un affinamento della soluzione progettuale precedentemente presentata.

h) gli elaborati e i modelli informativi BIM del Progetto di Dettaglio delle restanti opere dovranno essere consegnati dall’Appaltatore, nel rispetto

del “Programma di emissione degli elaborati e dei modelli informativi BIM” e del Programma Esecutivo delle prestazioni, con un anticipo di almeno 60 (sessanta) giorni n.c. sull’inizio programmato dei relativi lavori. Non potrà darsi corso all’esecuzione delle opere prima dell’approvazione dei relativi elaborati e dei corrispettivi modelli informativi BIM del Progetto di Dettaglio, che avverrà con un anticipo di almeno 30 (trenta) giorni n.c. sull’inizio programmato dei relativi lavori; il rispetto del termine suddetto è subordinato alla completezza ed esaustività degli elaborati e dei modelli informativi BIM prodotti dall’Appaltatore, restando a carico di quest’ultimo ogni effetto sul Programma Esecutivo derivante da eventuali carenze del Progetto di Dettaglio e dalla necessità di una integrazione degli elaborati e dei modelli informativi BIM prodotti.

9. Unitamente agli elaborati e ai corrispettivi modelli informativi BIM del Progetto di Dettaglio delle opere da eseguirsi nei primi 90 (novanta) giorni n.c. dalla consegna dei lavori, l’Appaltatore dovrà provvedere alle richieste di autorizzazione, comunicazioni e trasmissioni di cui all’art. 14 della presente Convenzione, qualora intenda o debba servirsi di soggetti terzi nella relativa esecuzione; rimane inteso che le eventuali autorizzazioni concesse nelle more dell’approvazione del Progetto esecutivo e/o della consegna dei lavori non determinano alcun impegno di RFI né alcun diritto o affidamento legittimo da parte dell’Appaltatore in ordine all’approvazione del Progetto Esecutivo di cui all’art. 20.4 delle CGC e non costituisce alcuna limitazione al diritto di RFI di recedere dal Contratto ai sensi e con gli effetti di cui al successivo comma 13 e all’art. 40 della presente Convenzione.

9 bis. Gli elaborati della Progettazione di Dettaglio dovranno essere firmati, oltre che dal Progettista, per le responsabilità di legge, e dal Direttore della Progettazione, a titolo di responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche e della supervisione e coordinamento delle attività di progettazione, anche dal Coordinatore della Progettazione degli Impianti di Segnalamento, indicato quale responsabile della progettazione del Soggetto che eseguirà i relativi lavori, necessariamente dotato della qualificazione LIS di RFI.

10. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 3 del presente articolo, ovvero nel caso in cui il Committente si riserva la facoltà di affidare all'Appaltatore la progettazione esecutiva e la realizzazione degli interventi necessari a dare attuazione alle prescrizioni di cui alla Determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi del 20/12/2022 (Allegato 42), il Progetto Esecutivo non potrà prevedere differenze tecniche e di costo rispetto a quello definitivo, salvo che non si renda necessaria l'introduzione di modifiche progettuali ai sensi del precedente art. 24, che dovranno essere puntualmente giustificate dall'Appaltatore prima del loro sviluppo ed espressamente approvate dal Committente. Il maggiore o minore importo derivante dalle varianti progettuali approvate dal Committente, ivi incluse quelle necessarie per il recepimento delle prescrizioni di cui alla Determinazione sopradetta, verrà corredato da specifica Relazione tecnico-descrittiva e valutato mediante perizia differenziale e applicando i prezzi offerti dall'Appaltatore e riportati nell'Allegato n. 6 alla presente Convenzione. Qualora sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista a Contratto o adoperare materiali di specie diversa da quelli previsti dallo stesso, i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali saranno determinati come indicato all'articolo 37 delle Condizioni Generali di Contratto.

11. Il Progetto Esecutivo dovrà essere corredato dei relativi computi metrici estimativi in mancanza dei quali il PE sarà considerato incompleto.

12. Italferr avrà facoltà di formulare le proprie osservazioni e di richiedere le modifiche ritenute necessarie, che saranno introdotte nei progetti a cura e spese dell'Appaltatore, senza che questi possa, per conseguenti eventuali intralci o ritardi, sia sullo sviluppo della progettazione sia sullo sviluppo dei lavori, avanzare pretese di indennizzi o rimborsi o richiedere l'esonero dal pagamento delle penalità contrattualmente previste.

13. Qualora il Progetto Esecutivo redatto dall'Appaltatore non sia ritenuto meritevole di approvazione, il Contratto è risolto per inadempimento dell'Appaltatore. In ogni altro caso di mancata approvazione del Progetto Esecutivo, RFI recede dal Contratto ai sensi del successivo articolo 40 bis, acquistando la proprietà del Progetto Esecutivo redatto dall'Appaltatore mediante la corresponsione dell'importo pari al 70% (settanta per cento) di cui alla Voce a corpo 2 con espressa esclusione del riconoscimento di ogni altro importo a qualsivoglia titolo di indennizzo, corrispettivo o risarcimento.

14. Il Progetto Esecutivo, redatto dall'Appaltatore ed approvato da RFI, diviene proprietà esclusiva di RFI - senza che l'Appaltatore possa rivendicare alcun diritto su di esso - dietro corresponsione dell'importo pari al 70% (settanta per cento) della Voce a corpo 2, in relazione allo sviluppo della Progettazione esecutiva stessa, in conformità a quanto previsto nel presente Contratto.

15. Il termine per la consegna dei lavori di cui all'art. 20.4 delle CGC decorre dalla data di approvazione del Progetto Esecutivo o al più tardi dal termine indicato al comma 8 lett. c) del presente articolo per la verifica del Progetto Esecutivo consegnato dall'Appaltatore, fatto salvo quanto previsto dallo stesso

comma 8 lett. c) del presente articolo.

16. L'Appaltatore non potrà dare inizio alla realizzazione delle opere descritte negli elaborati e nei corrispettivi modelli informativi BIM, di Progetto di Dettaglio se non avrà ricevuto in restituzione gli elaborati stessi approvati con apposto il timbro "VALIDO PER LA COSTRUZIONE".

17. In cantiere dovrà essere sempre disponibile il progetto con il timbro "VALIDO PER LA COSTRUZIONE" nell'ultima versione approvata e non potranno essere eseguite opere difformi da tale progetto.

18. Fermo il disposto dell'art. 20.4 CGC, l'approvazione da parte di RFI di qualsiasi elaborato e modello informativo BIM redatto dall'Appaltatore non esime quest'ultimo dalle proprie responsabilità in ordine alla realizzazione di opere e impianti nel rispetto del Progetto Esecutivo approvato, ed in ordine alla rispondenza degli stessi alle condizioni di efficienza, sicurezza e conformità alle normative vigenti.

Si intendono compresi e compensati nell'importo contrattuale di cui all'articolo 6.1 tutte le spese e gli onorari comunque occorrenti per la Progettazione Esecutiva e quella di Dettaglio, ivi compresi quelli relativi alle variazioni progettuali adottate nello sviluppo del Progetto esecutivo, nonché quelli relativi agli elaborati di dettaglio e ai corrispettivi modelli informativi BIM, alle modifiche tecniche, ai disegni di cantiere, ai rilievi e alle indagini integrative, alle relazioni, alle prove, alle sperimentazioni ed ad ogni altro adempimento che il presente Contratto, la vigente normativa e le regole di diligenza richiedono per lo sviluppo di una corretta e completa Progettazione.

19. L'Appaltatore sarà assoggettato alla detrazione provvisoria di cui all'articolo 30 della presente Convenzione, oltre agli eventuali maggiori oneri, diretti o

riflessi, che derivassero, rispetto allo sviluppo dei lavori, dall'intempestiva

redazione degli elaborati progettuali e ai corrispettivi modelli informativi BIM di

Dettaglio posti a suo carico dal presente Contratto.

20. Resta inteso che l'Appaltatore, su segnalazione di RFI/Italferr, è tenuto ad

effettuare, sebbene non previsti nei progetti, i necessari interventi per adeguare

le opere e gli impianti alle condizioni di efficienza e sicurezza, in qualsiasi

momento fino al collaudo di cui agli artt. 48 e ss. delle Condizioni Generali, nel

caso siano riscontrate difformità delle opere rispetto a quanto prescritto dagli

elaborati muniti del timbro "VALIDO PER LA COSTRUZIONE", dagli ordini

di servizio o dai capitolati.

21. Disegni e modelli informativi BIM "as built" ("come costruito").

Gli elaborati e i modelli informativi BIM del progetto esecutivo devono essere

rigorosamente rispettati nell'aggiornamento del progetto in fase costruttiva e

devono consentire a Italferr l'immediato controllo sulle modalità esecutive

dell'opera e di ogni sua singola parte.

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire gli elaborati e i modelli informativi BIM as-

built nel rispetto delle seguenti tempistiche:

a) per le opere da sottoporre a collaudo statico ai sensi delle vigenti leggi e

delle disposizioni del Committente, almeno 30 (trenta) giorni n.c. prima

della data prevista per l'inizio delle attività di collaudo statico delle stesse;

b) per gli impianti tecnologici, contestualmente alla Dichiarazione di

Completamento;

c) per tutte le altre opere, almeno 30 (trenta) giorni n.c. prima della data

prevista per l'emissione dell'ultimo SAL relativo alla singola opera di

riferimento.

Gli elaborati e i modelli informativi BIM del progetto “as built” si riferiranno a tutte le opere/parti d’opera oggetto del presente contratto e dovranno essere redatti come descritto nel Documento “Specificata Tecnica – Elaborati as-built” (Allegato n. 13).

Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del Progetto “as built” redatto secondo le modalità anzi dette sarà applicata la penale prevista all’art. 37 della presente Convenzione.

Gli elaborati e i modelli informativi BIM as-built devono essere vistati dalla DL per verifica di corrispondenza fra quanto rappresentato e quanto realizzato.

Gli elaborati di cui sopra e i modelli informativi BIM dovranno essere rettificati, a cura e spese dell’Appaltatore, con le eventuali modifiche e aggiornamenti intervenuti fino alla data del verbale di ultimazione dei lavori e con le modifiche che venissero introdotte negli impianti, a seguito di indicazioni delle Commissioni di Verifica Tecnica o per l’esecuzione dei lavori di riparazione e completamento durante il periodo di manutenzione di cui all’art. 27 delle Condizioni Generali e fino alla data di effettuazione del collaudo definitivo, il quale non potrà aver luogo se non in presenza dell’intera documentazione allineata e coerente con lo stato corrente degli impianti e delle opere.

Gli elaborati e i modelli informativi BIM finali dovranno altresì riportare gli eventuali apparecchi e dispositivi già messi in opera che, sebbene non facciano parte del complesso dei lavori compresi nell’appalto, completano l’impianto e sono ad esso strettamente connessi.

RFI potrà liberamente utilizzare il materiale documentale di cui al presente articolo, nonché quello relativo ai progetti delle opere e degli impianti e di tutte le loro parti per tutte le proprie necessità.

22. Verifica dello sviluppo della Progettazione.

L'Appaltatore contestualmente al "Programma di emissione degli elaborati e dei modelli informativi BIM" di cui al comma 6 del presente articolo dovrà comunicare per iscritto i luoghi fisici – completi di ogni elemento identificativo – di elaborazione della progettazione. Resta inteso che l'indicazione dei luoghi fisici di elaborazione della progettazione costituisce elemento essenziale del "Programma di emissione degli elaborati e dei modelli informativi BIM" che non potrà considerarsi completo ove difetti di tale indicazione. Italferr si riserva il diritto di procedere, anche senza alcun preavviso, ad effettuare visite ispettive nei suddetti luoghi di elaborazione della progettazione, finalizzate alla verifica dello sviluppo delle relative attività.

RFI, anche tramite Italferr, inoltre, si riserva il diritto di convocare in qualsiasi momento l'Appaltatore per verificare in contraddittorio che l'avanzamento delle attività di progettazione sia coerente con il "Programma di emissione degli elaborati e dei modelli informativi BIM" di cui al comma 6 del presente articolo.

23. Sottoscrizione degli elaborati progettuali.

Gli elaborati progettuali dovranno essere sottoscritti dalle figure individuate dalle normative vigenti e dalla presente Convenzione, tra le quali, in particolare:

- a) Il/i Progettista/i, per le responsabilità di legge e le specializzazioni richieste;
- b) Il Direttore della Progettazione, quale progettista responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche e della supervisione e coordinamento delle attività di progettazione;
- c) Il Direttore Tecnico, in rappresentanza dell'Appaltatore nell'ambito delle prestazioni previste dalla presente Convenzione.

Le modalità di firma degli elaborati stessi sono specificate negli allegati PDM

(Allegato n. 28)

24. Direttore della Progettazione.

L'Appaltatore indica il sig. quale Direttore della Progettazione.

Il Direttore della Progettazione è responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche e della supervisione e coordinamento delle attività di progettazione.

In tutte le fasi di sviluppo del progetto, a partire dalla consegna delle prestazioni fino all'esito della verifica del PE, alla elaborazione del Progetto di Dettaglio e alla realizzazione dell'opera, il Direttore della Progettazione può essere chiamato a fornire chiarimenti ed informazioni in relazione a tutti gli aspetti afferenti alla attività progettuale. L'Appaltatore si fa carico di assicurare che il Direttore della Progettazione fornisca la collaborazione a lui richiesta.

Nel caso in cui, l'Appaltatore si qualifichi in gara associando un Progettista, il Direttore della Progettazione deve essere individuato da tale Progettista all'interno del proprio staff tecnico; nel caso in cui il Progettista associato sia un'ATI di Progettisti, il Direttore della Progettazione deve essere individuato dal Progettista capogruppo all'interno del proprio staff tecnico.

25. L'Appaltatore si impegna a far sì che i progettisti siano disponibili:

- a) a partecipare ad incontri con RFI/Italferr e/o i suoi consulenti durante lo sviluppo della progettazione esecutiva e di dettaglio;
- b) a supervisionare tutte le attività di installazione, prove intermedie e finali fino all'attivazione dell'impianto;
- c) a presidiare le attività di collaudo delle apparecchiature e sottosistemi di impianto, dalla fase di scelta dei componenti, fino alla pianificazione ed

esecuzione delle prove, curando altresì l'emissione di tutta la documentazione specifica (PCQ, report di prova, manuali, istruzioni per l'uso ed il montaggio, ecc.).

Resta inteso che qualunque approvazione della Progettazione dell'Appaltatore e/o eventuali richieste di modifiche e/o integrazioni alla suddetta Progettazione non esonererà sotto alcun profilo l'Appaltatore dai suoi obblighi e/o responsabilità, anche nei confronti dei terzi, in ordine alla adeguatezza, stabilità e sicurezza di tutte le attività svolte e di tutte le metodologie di progettazione e di costruzione dell'opera.

ARTICOLO 27 bis

ACQUISIZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI

E OCCUPAZIONI TEMPORANEE

27bis.1. ACQUISIZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI.

1. I beni immobili e i diritti reali, di proprietà pubblica o privata, occorrenti alla realizzazione dei lavori oggetto della presente Convenzione saranno acquisiti da RFI sulla base del piano parcellare di cui all'Allegato n. 29.

2. Le predette occupazioni avverranno in modo da ottenere la disponibilità delle aree occorrenti per l'esecuzione, anche in progressione cronologica dopo la consegna dei lavori e l'avvio quindi della fase realizzativa, purché ciò consenta di garantire il regolare sviluppo esecutivo delle prestazioni appaltate.

3. L'Appaltatore, di conseguenza, non potrà reclamare danni o ritardi esecutivi per difficoltà derivanti alla propria attività, quando, al momento della consegna dei lavori, sia disponibile all'Appaltatore medesimo almeno l'80% della superficie delle aree occorrenti per l'intera opera appaltata, e previste nel piano parcellare di espropri, o eventualmente quella minor superficie che consenta comunque il

regolare avvio dei lavori in coerenza con il programma lavori allegato alla presente Convenzione; purché, in entrambe le ipotesi, la rimanente superficie sia consegnata in progressione temporale in accordo con il predetto programma. In caso di ritardata consegna della rimanente superficie, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa ad alcun titolo, qualora il ritardo sia dovuto a fatti non imputabili al Committente.

4. È fatta salva la possibilità di procedere all'acquisizione e consegna all'Appaltatore delle aree occorrenti per la realizzazione delle opere, anche in anticipo rispetto alla fase realizzativa. L'Appaltatore è tenuto a prendere in consegna dette aree nonché ad espletare, nelle forme più idonee (recinzione fisica, guardiania, ecc.) il presidio delle stesse unitamente agli immobili, eventualmente consegnati allo stesso Appaltatore. L'Appaltatore comunicherà il soggetto designato all'assunzione di tale responsabilità nonché i mezzi e le modalità di attuazione di tale presidio.

L'Appaltatore è, altresì, obbligato a segnalare tempestivamente, sulla base dei piani parcellari di esproprio allegati al Progetto Definitivo posto a base di gara, eventuali situazioni emergenti, in corso di progettazione esecutiva, che comportassero adeguamenti e/o modifiche delle previsioni di espropriazione contenute nei predetti piani parcellari, fermo restando che la Progettazione Esecutiva dell'Appaltatore dovrà in ogni caso includere il piano parcellare di esproprio e tutti i documenti ad esso connessi (elenco ditte, relazione giustificativa e perizia di spesa). RFI provvederà, conseguentemente, all'integrazione delle previsioni di esproprio mediante una nuova Dichiarazione di Pubblica Utilità ed alle successive acquisizioni di ulteriori aree.

5. L'Appaltatore provvederà, a propria cura e spese, sulla base delle indicazioni

fornite da Italferr, e conformemente alle vigenti normative catastali, all'inserimento in mappa di tutti gli immobili da accatastare oggetto dell'appalto ed al loro successivo accatastamento presso l'Ufficio del Territorio, nonché ad espletare e definire tutte le procedure per l'ottenimento dell'abitabilità ed agibilità degli immobili medesimi.

6. L'Appaltatore provvederà altresì, a propria cura e spese, entro 60 giorni dal completamento dell'intervento di variazione o demolizione, alle denunce di variazione o demolizione relative ai fabbricati interessati dai lavori della presente Convenzione.

7. Per tali operazioni catastali l'Appaltatore è tenuto a sottoporre a Italferr, per una preventiva verifica ed approvazione, tutta la connessa documentazione prima della presentazione ai competenti uffici tecnici erariali.

8. L'Appaltatore dovrà fornire, entro un anno dalla realizzazione delle opere e comunque non oltre il termine previsto per il collaudo, la documentazione catastale comprovante gli avvenuti inserimenti in mappa, accatastamento e/o variazione o demolizione dei fabbricati.

9. L'Appaltatore è tenuto pure, a propria cura e spese, a materializzare sul terreno, secondo le documentazioni ed indicazioni fornite da Italferr con idonei cippi lapidei del tipo in uso presso il Committente o con altri sistemi che verranno concordati con la DL, la linea di confine delle zone di terreno espropriate o acquisite nonché delle aree di proprietà ferroviaria interessate dai lavori.

27bis.2. OCCUPAZIONI TEMPORANEE.

1. Le occupazioni e le servitù temporanee, non previste nel piano parcellare di esproprio, che l'Appaltatore ritenesse eventualmente necessarie per l'esecuzione

dei lavori e per ulteriori necessità di cantiere, per le strade di servizio, o per depositi o per estrazione di materiali, saranno eseguite a cura e spese dell'Appaltatore medesimo e si intendono comprese e compensate nei prezzi da questi offerti.

2. L'Appaltatore, per l'acquisizione temporanea di aree di proprietà di soggetti terzi, per le finalità di cui al comma 1, è tenuto a presentare a Italferr – con un anticipo non inferiore a 20 giorni rispetto alla data in cui avrà necessità di utilizzare tali aree – apposita istanza di emissione di ordinanza di Occupazione Temporanea non preordinata all'espropriazione ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i., corredata da tutta la documentazione atta a dimostrare di aver correttamente espletato tutti gli adempimenti preordinati all'emissione di tale provvedimento, ivi inclusi gli adempimenti comunicativi nei confronti dei soggetti interessati di cui alla Legge n. 241/1990. Ciò fatta salva l'acquisizione della disponibilità delle suddette aree a cura e spese dell'Appaltatore con istituti disciplinati dal Codice Civile, nel rispetto del termine fissato per l'inizio dei lavori, e fermo restando quanto previsto al successivo comma 2 bis.

All'esito della verifica di tale documentazione da parte del Responsabile del Procedimento Espropriativo, l'Autorità Espropriante emetterà la predetta ordinanza individuando quale beneficiario dell'occupazione l'Appaltatore.

2 bis. Salvo il caso di cui al successivo comma 3., l'Appaltatore provvederà a propria totale cura e spese a tutti i conseguenti adempimenti finalizzati ad acquisire l'effettiva disponibilità delle aree, nonché alla corresponsione dell'indennità di occupazione ai relativi titolari, tenendo integralmente manlevate e indenni RFI e Italferr da ogni pretesa, istanza, iniziativa e/o azione di qualsivoglia genere, giudiziale e/o extragiudiziale, da parte di terzi correlata alle

occupazioni e servitù temporanee e assumendo a proprio carico anche tutti gli oneri e spese discendenti da eventuali condanne giudiziarie che fossero pronunciate nei confronti di RFI e/o Italferr con riferimento alle relative controversie.

3. Qualora gli immobili necessari per le finalità di cui sopra siano messi a disposizione dell'Appaltatore da RFI (in quanto di proprietà di RFI stessa, di FS Italiane o di altre Società del Gruppo FS Italiane), lo stesso sarà tenuto a presentare la relativa richiesta al Referente di Progetto di RFI con un anticipo non inferiore a 20 giorni rispetto alla data in cui avrà necessità di utilizzare tali immobili. I relativi oneri (a titolo esemplificativo e non esaustivo: canoni di locazione a prezzo di mercato, imposta di registro al 50%, ...) saranno addebitati all'Appaltatore, comprensivi di oneri accessori. La messa a disposizione degli immobili necessari per gli usi di cui sopra da parte di RFI all'Appaltatore verrà formalizzata attraverso apposito VERBALE DI CONSEGNA.

4. L'Appaltatore si impegna, dal momento della sottoscrizione del Verbale di cui al precedente comma e per tutto il periodo di occupazione degli immobili in questione, a operare in conformità a quanto previsto dagli articoli 21 e 21-bis del presente Contratto.

5. L'Appaltatore, fermi gli obblighi altrimenti descritti nel presente Contratto, si obbliga a: (i) osservare tutte le leggi e i regolamenti disciplinanti l'esercizio delle attività per le quali gli immobili sono stati consegnati, nonché tutte le norme in materia di sicurezza, prevenzione danni, infortuni, incendi e tutela ambientale, oltre che il pieno rispetto delle norme di sicurezza di cui al DPR 753/80; (ii) non consentire l'accesso agli immobili a estranei, fatta eccezione per i propri fornitori - o comunque soggetti dallo stesso autorizzati - e per le visite ispettive

dei soggetti incaricati da parte di RFI/Italferr; (iii) installare tutta la segnaletica prevista dalla vigente normativa antinfortunistica; (iv) attuare tutti gli accorgimenti necessari a evitare interruzioni o limitazioni all'esercizio ferroviario (es. errate manovre automezzi, presenza di personale non autorizzato sulla sede ferroviaria, etc.); (vi) evitare il danneggiamento di qualsiasi struttura ferroviaria esistente; (vii) non utilizzare gli immobili a fini pubblicitari o commerciali.

6. Per quanto non previsto nel presente articolo, le Parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile e alle leggi speciali applicabili alla materia.

7. RFI, anche per il tramite della Direzione Lavori, potrà, nel corso dei lavori, effettuare accertamenti circa lo stato degli immobili consegnati all'Appaltatore, onde verificare il corretto rispetto delle prescrizioni risultanti dagli articoli 21 e 21-bis, dal presente articolo e, in generale, dalle disposizioni della presente Convenzione e dei relativi allegati. A tal fine è consentito l'accesso di personale individuato da RFI e/o Italferr negli immobili consegnati all'Appaltatore, purché la stessa RFI e/o Italferr abbia preventivamente richiesto all'Appaltatore che il personale sia accompagnato da un incaricato dell'Appaltatore. È data facoltà a Italferr alla DL, in caso di violazione delle predette norme e/o prescrizioni, disporre l'interruzione dei lavori; in tale eventualità, tutti i tempi occorrenti per la rimozione della violazione e dei relativi effetti resteranno a totale carico dell'appaltatore, non determinando alcuna protrazione dei termini utili contrattuali.

8. A far data dalla consegna dell'immobile, l'Appaltatore assume la custodia e la piena ed esclusiva responsabilità dell'immobile stesso e manleva completamente RFI e Italferr da ogni responsabilità, pretesa e azione da chiunque avanzata, comunque connessa all'utilizzo dell'immobile e/o a possibili criticità

dell'immobile in questione o rapportabili allo stesso e alle attività di utilizzo dell'immobile da parte dell'Appaltatore.

9. L'Appaltatore si impegna altresì a restituire l'immobile, a tutta propria cura e spese, nello status quo ante e a evitare il danneggiamento di qualsiasi struttura esistente. Resta inoltre inteso che gli obblighi, gli oneri e i costi derivanti dalla necessità di adeguare la situazione in cui l'immobile viene restituito allo status quo ante e/o alle prescrizioni derivanti dalla normativa, imputabili all'Appaltatore a titolo di dolo o colpa, anche lieve, si intendono e restano interamente posti a cura, spese e responsabilità dell'Appaltatore, anche se accertati in data successiva all'avvenuta controfirma del verbale di restituzione dell'immobile e/o al collaudo tecnico amministrativo.

10. Qualora RFI non abbia la possibilità di mettere a disposizione dell'Appaltatore, in tutto o in parte, gli immobili da questi richiesti, l'Appaltatore dovrà individuare, a propria cura e spese, differenti immobili da occupare e/o altre soluzioni operative/organizzative per far fronte alle necessità di cantiere, senza per questo poter avanzare verso RFI e/o Italferr pretese, istanze, riserve, azioni e/o eccezioni di qualsivoglia genere.

ARTICOLO 27 ter

“PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN BIM”

Il Progetto Esecutivo in “BIM” dovrà essere redatto con le modalità indicate nell'Allegato n. 48 “Specificativa informativa BIM” alla Convenzione entro e non oltre il termine fissato per la consegna del Progetto Esecutivo. La consegna dei modelli informativi BIM è da prevedersi contestuale alla consegna degli elaborati grafici che da essi vengono estratti in tutte le fasi progettuali, anche nel caso di consegne anticipate.

In sede di realizzazione dei lavori, il modello 4D dovrà essere utilizzato per monitorare l'avanzamento dei lavori. L'appaltatore dovrà aggiornare e consegnare il modello 4D con cadenza mensile. Il modello 4D dovrà essere aggiornato indicando le attività effettivamente svolte e la nuova previsione per le attività ancora da svolgere. Per ogni SAL, dovrà verificarsi che le lavorazioni oggetto di contabilizzazione siano identificate come realizzate nell'ultimo modello 4D disponibile. In caso di inottemperanza sarà operata una trattenuta nella misura del 3% (tre per cento) sull'importo dello Stato Avanzamento Lavori del mese di competenza. In occasione dell'emissione del S.A.L. successivo, si constaterà, in contraddittorio tra la DL e l'Appaltatore, che risultino sanate le carenze documentali all'origine della trattenuta di cui sopra. Qualora tale verifica abbia esito positivo la somma trattenuta verrà interamente riaccredita. Qualora la verifica abbia esito negativo per due consecutive emissioni di S.A.L. la somma trattenuta sarà definitivamente incamerata ed andrà a sommarsi al valore complessivo delle penali previste nell'art. 37 della presente Convenzione.

In riferimento alle tempistiche indicate nel presente Contratto per la consegna finale dei modelli informativi BIM, anche richiamate al punto 4.10 "Modalità di archiviazione e consegna finale di modelli, oggetti e/o elaborati informativi" dell'Allegato n. 48 "Specifiche informative BIM", per ogni giorno di ritardo sul completamento di tali consegne, l'Appaltatore incorrerà nella penale prevista all'art. 37 della presente Convenzione.

ARTICOLO 27 quater

ATTIVITA' PROPEDEUTICHE

A seguito della consegna delle prestazioni di cui al precedente articolo 27.2, l'Appaltatore avvierà anche le attività propedeutiche all'esecuzione dei lavori

oggetto dell'appalto, quale le attività di Bonifica Ordigni Esplosivi, per l'eventuale parte di aree che non sia già stata bonificata nell'ambito di altro appalto affidato da RFI.

Le Parti convengono espressamente che l'avvio di tali attività propedeutiche non integrerà consegna dei lavori ai sensi dell'art. 16 delle Condizioni Generali di Contratto, non determinerà alcun diritto e/o legittimo affidamento da parte dell'Appaltatore in ordine all'approvazione della sua Progettazione Esecutiva, né comporterà alcuna limitazione ai diritti e facoltà di Ferrovie di cui agli articoli 27.13, 40 e 40 bis della presente Convenzione e 20.6 delle Condizioni Generali di Contratto.

Le attività propedeutiche eventualmente eseguite saranno contabilizzate nel primo Stato di Avanzamento dei Lavori utile a seguito della consegna dei lavori o, in mancanza di detta consegna e nei casi dell'art. 16.6 delle CGC, nell'ambito della contabilizzazione delle spese del progetto esecutivo, nei casi dell'art. 20.6 delle CGC nell'ambito delle attività di contabilizzazione afferenti la risoluzione del contratto per inadempimento dell'Appaltatore.

Per l'esecuzione delle attività propedeutiche l'appaltatore dovrà presentare la polizza di cui all'art. 13.2 prima dell'avvio delle attività.

Qualora l'Appaltatore non provvedesse, in tutto o in parte all'esecuzione delle suddette attività propedeutiche nel corso della fase di Progettazione Esecutiva, lo stesso non potrà invocare tale circostanza per richiedere alcuna protrazione dei termini utili contrattuali di cui all'art. 36 della presente Convenzione, anche qualora tale mancata esecuzione dipendesse da cause allo stesso non imputabili.

Le Parti convengono espressamente che il periodo di tempo di non Operatività dei cantieri, eventualmente intercorrente tra il completamento delle attività

propedeutiche di cui al presente articolo e l'eventuale Consegna dei Lavori, non potrà rappresentare motivo di richiesta di indennizzi e/o danni di qualsivoglia genere da parte dell'Appaltatore.

ARTICOLO 28

RISERVE DELL'APPALTATORE

1. Ad integrazione di quanto previsto nell'art. 35 comma 1 delle CGC, ove la fonte genetica della riserva sia da ravvisare in fatti continuativi, la riserva deve essere formulata a pena di decadenza entro 15 giorni successivi alla prima manifestazione dei fatti continuativi stessi, mediante comunicazione scritta da inviare al Responsabile dell'Esecuzione dei Lavori (REL). Fermo restando quanto sopra, la riserva dovrà poi essere altresì formalmente iscritta, sempre a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 35 comma 1 delle CGC, nel primo atto contabile utile.

Salva l'applicazione delle disposizioni di cui ai successivi articoli 28 bis e 29, le riserve dell'Appaltatore si intenderanno respinte ove, entro i sessanta giorni successivi alla formulazione di ciascuna riserva, il Direttore dei Lavori non abbia con apposito Ordine di Servizio – i cui estremi saranno riportati negli atti contabili ed in particolare sul registro di contabilità – comunicato l'accoglimento totale o parziale delle richieste oggetto delle riserve.

3. In ogni caso, il Direttore dei Lavori ha facoltà di comunicare a mezzo Ordine di Servizio - i cui estremi saranno riportati negli atti contabili ed in particolare sul registro di contabilità – le ragioni di reiezione di ciascuna riserva.

4. Resta fermo quanto previsto dall'art. 1 comma 10 del D. L. 32/2019 – come modificato in sede di conversione dalla L. 55/2019 – ove applicabile.

ARTICOLO 28 bis

SOSPENSIONE DEI LAVORI - COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

1. Alla presente Convenzione si applicano gli artt. 5 e 6 del D.L. n. 76/2020 convertito dalla L. n. 120/2020, come modificati dall'art. 51, comma 1, lett. d) e lett. e), del D.L. n. 77/2021, fatto salvo quanto previsto dalle Linee guida di cui all'art. 6, comma 8-bis, del D.L. n. 76/2020, convertito dalla L. n. 120/2020 e s.m.i..

ARTICOLO 29

ACCORDO BONARIO

1. Alla presente Convenzione si applicano le previsioni dell'art. 205 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché dell'art. 63.2 delle CGC, in materia di accordo bonario, fatto salvo quanto previsto dalle Linee guida di cui all'art. 6, comma 8-bis, del D.L. n. 76/2020, convertito dalla L. n. 120/2020 e s.m.i..

ARTICOLO 30

PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA E

CONTROLLO AVANZAMENTO LAVORI

30.1. PROGRAMMA ESECUTIVO.

1. Unitamente al “Progetto Esecutivo” dei lavori l'Appaltatore è tenuto a presentare un “Programma Esecutivo” dei lavori, a livello 7/8 (Opera/Tratto d'opera) di WBS nel rispetto del Programma dei Lavori Contrattuale allegato alla presente Convenzione (Allegato n. 15) e secondo quanto di seguito indicato.

2. Entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione del “Programma Esecutivo” di realizzazione delle opere, sarà comunicato all'Appaltatore l'esito della verifica del documento e, qualora lo stesso non abbia conseguito l'approvazione, l'Appaltatore, entro i successivi 15 (dieci) giorni adeguerà alle prescrizioni ricevute la documentazione presentata.

In caso di ritardo rispetto a tale scadenza, ovvero in caso di consegna di una documentazione che non recepisca le prescrizioni richieste nelle precedenti istruttorie di verifica, sarà applicata la penale prevista nell'art. 37 della presente Convenzione.

3. Il suddetto programma di realizzazione dei lavori dovrà essere articolato in funzione dei termini utili di cui all'articolo 36 della presente Convenzione, tenendo conto di tutti i vincoli e condizioni che derivano, per lo svolgimento dei lavori, da quanto previsto dal PE in corso di approvazione, dal Programma Lavori Contrattuale e da quanto stabilito con il presente Contratto e dall'art. 19 delle "Condizioni Generali".

Dovranno essere evidenziati anche le attività della progettazione esecutiva di dettaglio, le autorizzazioni e i permessi, le attività di approvvigionamento materiali (nel caso di forniture a cura di RFI dovrà essere salvaguardato il tempo minimo utile per consentire l'approvvigionamento stesso) e di affidamento subappalti.

Dovrà tenere conto, tra l'altro, dei tempi e delle modalità esecutive connessi agli spostamenti dei sottoservizi realizzati dagli Enti erogatori, delle eventuali procedure espropriative e di occupazione temporanea, degli sgomberi e delle acquisizioni degli immobili di proprietà di terzi (ove previsti), delle procedure di sgombero di quelli di proprietà ferroviaria e quindi della disponibilità delle aree occorrenti e di tutti gli oneri previsti nella presente Convenzione.

4. Il programma sarà redatto in conformità alle modalità di cui alle "Prescrizioni tecniche per la progettazione - Programma lavori", Allegato n. 7.4, e ai livelli di WBS, secondo quanto previsto nelle "Prescrizioni Tecniche per la Computazione e Salizzazione delle opere", Allegato n. 7.5, il Programma

Esecutivo sarà redatto utilizzando il software Win Project in formato editabile.

5. Il Programma Esecutivo dovrà inoltre essere corredato dalla relativa curva di “Produzione” (SIL – ovvero l’andamento nel tempo su base mensile della produzione comprese le attività non contabilizzabili; tale curva sarà pertanto ottenuta valorizzando in termini economici le quantità mensili di cui l’Appaltatore prevede l’esecuzione per ogni attività secondo la WBS contrattuale) e dagli istogrammi della manodopera e di attrezzature e mezzi.

La curva dovrà avere un andamento tale da garantire una sostanziale coerenza con la curva desumibile dal Programma Lavori posto a base di gara, al massimo potrà discostarsi da quest’ultima entro i limiti riportati nella tabella sottostante.

Tempo	25% T _u	50% T _u	75% T _u
Δ produzione % rispetto alla curva di			
produzione desunta dal PL di gara	- 10%	-5%	-2,5%

T_u rappresenta il tempo utile contrattuale in giorni n.c.

30.2. PROGRAMMA OPERATIVO.

1. Contestualmente al Programma Esecutivo l’Appaltatore dovrà presentare il “Programma Operativo” con visibilità fino ai tre mesi successivi la data di consegna dei lavori, elaborato integrando il relativo “Programma Esecutivo”, con una finestra di visualizzazione almeno a livello 9 di WBS con individuazione delle parti omologhe e completando la parte a finire del programma a livello 7 di WBS.

Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del suddetto Programma Operativo verrà applicata la penale prevista nell’art. 37 della presente Convenzione.

2. La verifica da parte del Committente e le successive modifiche da parte dell'Appaltatore dovranno avvenire con le stesse modalità e tempistiche di cui al precedente comma 2 del paragrafo 30.1. Il Committente comunicherà all'Appaltatore l'esito dell'esame e, qualora detto documento non abbia conseguito l'approvazione, l'Appaltatore, entro i successivi 10 (dieci) giorni naturali consecutivi, predisporrà una nuova proposta, oppure adeguerà quella già presentata alle direttive del Committente.;

3. Le eventuali modifiche al programma richieste dal Committente saranno a totale carico dell'Appaltatore, che non potrà avanzare al riguardo alcuna richiesta di compensi, né accampare pretese di sorta. In nessun caso, comunque, le eventuali integrazioni daranno luogo a modifiche o adeguamento dei prezzi contrattuali.

4. L'Appaltatore provvederà ad apportare le eventuali modifiche/integrazioni richieste entro 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dal ricevimento della relativa comunicazione del Committente. In caso di ritardo rispetto a tale scadenza sarà applicata la penale prevista nell'art. 37 della presente Convenzione.

5. L'Appaltatore è tenuto, entro 30 (trenta) giorni n.c. dalla data di consegna dei lavori, ed in coerenza con quanto definito nel Programma Esecutivo approvato, a presentare il Programma Operativo redatto almeno a livello 9 di WBS con individuazione delle parti omologhe per l'intera durata dell'appalto tramite inserimento in PDM. Tale programma dovrà essere redatto come previsto dal successivo comma 6 e, una volta approvato, costituirà il riferimento contrattuale sulla base del quale sviluppare i contraddittori periodici di cui ai successivi commi.

6. Il Programma Operativo sarà redatto in giorni naturali e consecutivi utilizzando il software Win Project indicando, tramite reticoli logici, il Percorso

Critico del Programma. Per ogni singola attività lavorativa riportata nel Programma Operativo si dovranno indicare ed evidenziare, oltre a quanto indicato nelle “Prescrizioni tecniche per la progettazione - Programma lavori” (Allegato n 7.4), i seguenti elementi:

- a) durata espressa in giorni naturali e consecutivi;
- b) quantità;
- c) produttività per squadra di lavoro espressa in quantità/g n.c.;
- d) turni di lavoro;
- e) scorrimento ammesso;
- f) peso economico/importo (in relazione ai millesimi indicati nelle tabelle di salizzazione);
- g) manodopera (numero e qualifica delle risorse dedicate alla realizzazione dell’attività);
- h) attrezzature e mezzi di cantiere (numero e tipologia di attrezzature/mezzi principali dedicati alla realizzazione dell’attività).

Il Programma Operativo dovrà inoltre essere corredato dalla curva di “Produzione” (SIL) e dagli istogrammi della manodopera e di attrezzature/mezzi; tali documenti dovranno essere sviluppati in coerenza con quanto definito nel Programma Esecutivo.

7. Unitamente al Programma Operativo, l’Appaltatore dovrà, tramite consegna di apposite tabelle, esplicitare i valori percentuali da attribuire alle singole attività costituenti le parti d’opera (livello 9 e successivi di WBS, comunque con unità minima non frazionabile di attività aventi durata inferiore a 7 giorni n.c.) ai fini della definizione della curva SIL. Tali tabelle potranno essere redatte in analogia agli eventuali tipologici trasmessi dal DL in occasione della consegna dei lavori.

8. Il Programma Operativo dovrà tenere conto, tra l'altro, dei tempi e delle modalità esecutive connessi agli spostamenti dei sottoservizi realizzati dagli Enti erogatori, delle procedure di occupazione temporanea degli immobili di proprietà di terzi, nonché delle procedure di sgombero di quelli di proprietà ferroviaria, e quindi della disponibilità delle aree e delle attività intermedie dei Tecnici Verificatori degli impianti tecnologici.

9. Nel Programma Operativo dovranno essere evidenziate anche le attività della progettazione costruttiva di dettaglio, di autorizzazione, di permessi (anche qualifiche impianti betonaggio e prefabbricazione, cave ecc.), di approvvigionamento materiali (nel caso di forniture a cura di RFI dovrà essere salvaguardato il tempo minimo utile per consentire l'approvvigionamento stesso), affidamento subappalti e le attività da eseguirsi in interruzione dell'esercizio ferroviario in coerenza al "Programma generale delle soggezioni all'esercizio ferroviario".

10. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del suddetto Programma Operativo e dei relativi documenti verrà applicata la penale prevista nell'art. 37 della presente Convenzione da effettuarsi con il primo Stato di Avanzamento Lavori utile.

11. Entro 15 giorni n.c. dalla presentazione del Programma Operativo sarà effettuata la verifica di congruenza da parte di RFI rispetto a quanto previsto e riportato nel presente articolo ed in coerenza con il Programma Esecutivo approvato e ne sarà comunicato l'esito all'Appaltatore.

12. Qualora dovessero essere richieste delle modifiche/integrazioni al Programma Operativo, queste saranno a totale carico dell'Appaltatore, che non potrà avanzare al riguardo alcuna richiesta di compensi, né accampare pretese di

sorta. In nessun caso, comunque, le eventuali modifiche/integrazioni daranno luogo a modifiche o adeguamento dei prezzi contrattuali.

13. L'Appaltatore provvederà ad apportare le eventuali modifiche/integrazioni richieste entro 10 giorni naturali consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta. In caso di ritardo rispetto a tale scadenza, ovvero in caso di consegna di una documentazione che non recepisca le prescrizioni richieste nelle precedenti istruttorie di verifica, sarà applicata la penale prevista nell'art. 37 della presente Convenzione.

14. L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli adempimenti esplicitati nei precedenti commi 6-7-8 e 9 del presente articolo anche in caso di revisioni del Programma Operativo conseguenti a sospensioni parziali o totali e proroghe parziali o totali dei termini utili contrattuali.

15. La consegna da parte dell'Appaltatore del Programma Operativo revisionato a seguito di sospensioni o proroghe dovrà avvenire, con le modalità indicate nei precedenti commi, entro 15 (quindici) giorni naturali consecutivi dalla ripresa dei lavori (in caso di sospensione) o dalla comunicazione di concessione della proroga (in caso di proroga). Per ogni giorno di ritardo sul completamento di tale consegna, secondo le modalità anzi dette, sarà applicata la penale prevista nell'art. 37 della presente Convenzione.

16. Le eventuali successive modifiche/integrazioni richieste da RFI, e/o per essa da Italferr al Programma Operativo consegnato dall'Appaltatore dovranno essere apportate entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dal ricevimento della relativa istruttoria. In caso di ritardo rispetto a tale scadenza, ovvero in caso di consegna di una documentazione che non recepisca le

prescrizioni richieste nelle precedenti istruttorie di verifica sarà applicata la penale prevista nell'art. 37 della presente Convenzione.

30.3. CONTROLLO AVANZAMENTO LAVORI.

1. Il controllo dell'avanzamento effettivo dei lavori sarà effettuato per confronto con quelli programmati e definiti nel Programma Operativo e relativi documenti, utilizzando l'analisi dei tempi, per segnalare eventuali criticità, l'analisi delle quantità/produzioni per rilevare gli scostamenti tra quantità/produzioni programmate e realizzate, e l'analisi delle risorse e delle attrezzature, per rilevare gli scostamenti tra risorse ed attrezzature programmate e quelle effettivamente impiegate.

2. A tale scopo, l'Appaltatore consegnerà mensilmente il Programma Operativo aggiornato (avanzamenti delle singole attività) entro 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dalla fine del mese di riferimento.

Consegnerà inoltre un rapporto di costruzioni, completo di curva a "S" e di tabelle riepilogative dei confronti di cui ai precedenti punti, con indicate le eventuali criticità nel rispetto dei tempi, corredate di proposte per il recupero dei ritardi. Per la determinazione degli importi da prendere in considerazione ai fini del SIL, si considerano le opere eseguite ancorché non contabilizzabili e le forniture in deposito fiduciario (ove previste contrattualmente).

3. Giornalmente dovrà essere reso disponibile dall'Appaltatore al Direttore dei Lavori un rapporto giornaliero, sottoscritto dal Direttore Tecnico e/o di Cantiere, delle presenze del personale dello stesso Appaltatore e dei subappaltatori presenti in cantiere, suddiviso per qualifiche, nonché dei mezzi d'opera suddivisi per tipologia e prestazioni.

4. Il Direttore dei Lavori, qualora riscontrasse, durante l'esecuzione dei lavori,

carenze di attrezzature, mezzi e mano d'opera rispetto alle previsioni effettuate, che possano incidere negativamente sull'andamento dei lavori e quindi sul rispetto dei termini contrattuali, le segnalerà con Ordine di Servizio cui l'Appaltatore sarà tenuto a dare tempestivo adempimento. Qualsiasi ritardo derivante dalle suddette carenze sarà imputato all'Appaltatore

5. Ogni trimestre sarà effettuato, entro 20 giorni n.c. dalla fine del trimestre di riferimento, un contraddittorio tra la DL e l'Appaltatore per confrontare l'avanzamento dei lavori con il Programma Operativo. In tale occasione, e con almeno 10 giorni n.c. di anticipo rispetto alla data del contraddittorio, l'Appaltatore dovrà produrre un "Rapporto di Avanzamento Costruzione Trimestrale" completo di curva a "S" (SIL) aggiornata e attestante l'effettivo avanzamento dei lavori. In tale rapporto, pertanto, l'Appaltatore darà evidenza del confronto tra le produttività programmate e quelle conseguite nel trimestre di osservazione.

6. In sede di contraddittorio, l'Appaltatore e la DL procederanno al confronto tra la produzione prevista, prendendo a riferimento la curva SIL associata al Programma Operativo di cui al precedente paragrafo 30.2.5, e quella effettiva conseguita alla scadenza trimestrale di riferimento. Inoltre, saranno confrontate le produttività/quantità programmate e dichiarate dall'Appaltatore con quelle realmente conseguite con particolare riferimento alle attività sul percorso critico/subcritico.

7. Il riscontro, in occasione della verifica trimestrale, di ritardi nella produzione (confronto fra curve SIL) o nell'ultimazione dei lavori rispetto ai termini parziali o finali, fissati nella Convenzione, comporterà per l'Appaltatore l'obbligo di presentare le proprie giustificazioni entro 7 giorni dall'intervenuto

contraddittorio. Nel caso in cui il ritardo su alcune attività si sia verificato per cause non imputabili all'Appaltatore né al Committente, le predette giustificazioni dovranno comprendere le analisi che dimostrino l'impossibilità di allocare risorse e/o mezzi su altre attività al fine di conseguire la produzione prevista.

8. Nel caso in cui il ritardo si sia verificato per cause imputabili all'Appaltatore, al fine di rispettare i termini utili contrattuali e non incorrere nella penale prevista nell'art. 37 della presente Convenzione, quest'ultimo è tenuto a presentare, entro il termine di 15 giorni dalla data della verifica trimestrale, la riprevisione con l'indicazione degli incrementi operativi, di attrezzature, mezzi d'opera e turni di manodopera necessari per conseguire il recupero del ritardo nel periodo successivo, e ad indicare la nuova programmazione temporale nelle medesime modalità previste nei commi precedenti di cui all'Art. 30.2.

9. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati ai precedenti commi 2, 5, 7 e 8, l'Appaltatore incorrerà nella penale prevista nell'art. 37 della presente Convenzione, da applicarsi a valere sull'importo del primo S.A.L. utile.

9.bis. Il Direttore dei Lavori, per specifiche esigenze avrà facoltà di effettuare, a propria discrezione, le verifiche di cui ai precedenti commi da 5 a 8 con maggior frequenza, anche prima della scadenza del trimestre di cui al precedente comma 5.

10. Qualora in occasione di due verifiche trimestrali successive, la DL, in contraddittorio con l'Appaltatore, riscontri un ritardo nel confronto tra le curve SIL, applicherà una trattenuta sul primo stato di avanzamento utile nella misura dell'uno per mille dell'importo dello stato di avanzamento per ogni giorno di ritardo. Qualora invece dal confronto tra le produttività, relative ad attività sul

percorso critico, emergano valori di consuntivo inferiori e quelli pianificati (nonostante i valori di produzione SIL pianificati e conseguiti risultino allineati), che comportino uno slittamento dei tempi nell'ultimazione dei lavori così come definiti al successivo articolo 36, la DL sulla base di valutazioni in ordine alle azioni di recupero proposte e messe in atto dall'Appaltatore a valle della precedente verifica trimestrale, nonché in ordine alle nuove proposte di recupero da presentare come previsto dal precedente comma 8, potrà rimandare alla successiva verifica trimestrale l'applicazione della eventuale trattenuta definita come sopra.

11. La stessa percentuale sarà trattenuta su tutti gli stati di avanzamento successivi fino a quando, in occasione della verifica trimestrale, si accerterà in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore, il conseguimento del recupero del ritardo.

12. In caso di recupero totale del ritardo, la somma delle trattenute effettuate verrà riaccreditata all'Appaltatore, senza interessi.

13. Ai sensi dell'art. 19.4 delle CGC, la trattenuta di cui ai precedenti punti 11 e 12, relativa a ciascun SAL, non potrà in alcun caso superare la misura del 10% da corrispondere con il SAL stesso. Ai sensi dell'art. 19 delle CGC, in caso di mancato recupero dei ritardi allo scadere del termine di ultimazione generale e/o dei singoli termini di ultimazione parziale di cui al successivo art. 36, gli importi trattenuti provvisoriamente saranno imputati alla penale prevista nell'art. 37 della presente Convenzione, per il mancato rispetto del termine stesso ed incamerati definitivamente da RFI.

14. Qualora il rapporto tra la produzione effettiva e quella programmata risultasse inferiore a 0,50 in occasione di due verifiche in contraddittorio

successive, RFI avrà il diritto di risolvere il Contratto ai sensi del successivo art. 40 e dell'art. 61 delle Condizioni Generali.

ARTICOLO 31

ANTICIPATA PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA

RFI si riserva la facoltà, ricorrendone i presupposti, di prendere in consegna l'opera anteriormente alle operazioni di collaudo, ai sensi dell'art. 48.6 delle Condizioni Generali.

ARTICOLO 32

SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO QUALITÀ, AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA

32.1. SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ NEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO

1. L'Appaltatore è tenuto a gestire le attività oggetto dell'appalto in modo pianificato, controllato e documentato al fine di raggiungere gli obiettivi di tempi, costi e prestazioni richiesti contrattualmente, in conformità alla norma UNI EN ISO 9001 vigente alla data di stipula del Contratto.

2. I lavori, le forniture dei materiali ed ogni altra prestazione complementare oggetto del presente Contratto devono essere eseguiti in conformità all'Allegato n. 25 "Prescrizioni per l'applicazione di sistemi di gestione (Qualità, Ambiente e Sicurezza) negli appalti di lavori, manutenzione, opere e forniture" (PPA 0001942) e alla Specifica Informativa BIM (Allegato n.48).

3. L'Appaltatore è tenuto a consegnare alla DL il Piano Integrato di gestione della Qualità, dell'Ambiente e della Salute e Sicurezza, secondo i tempi indicati nelle "Prescrizioni". Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del Piano Integrato di gestione della Qualità, dell'Ambiente e della Salute e Sicurezza, la DL

provvederà ad approvare tutti quei documenti per i quali è prevista l'approvazione secondo le "Prescrizioni" (PPA.0001942) e richiederà eventuali modifiche o integrazioni che dovranno essere recepite e trasmesse entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

4. Qualora il Piano Integrato di gestione della Qualità, dell'Ambiente e della Salute e Sicurezza non venga inviato nei termini previsti o qualora le eventuali integrazioni e modifiche richieste dal DL non vengano trasmesse entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della relativa richiesta, sarà applicata all'Appaltatore la penale prevista nell'art. 37 della presente Convenzione.

4bis. L'appaltatore per tutta la durata dell'appalto dovrà predisporre ed inviare settimanalmente alla Direzione Lavori, entro il venerdì della settimana precedente, un Programma delle Lavorazioni quindicinale con conferma settimanale, riportante le lavorazioni e i relativi controlli Qualità, Ambiente e Salute e Sicurezza previsti.

5. L'Appaltatore dovrà registrare i controlli sui Piani di Controllo Qualità e nella documentazione/certificazione in essi richiamati. Detti Piani di Controllo vanno predisposti, utilizzati e gestiti secondo l'Allegato n. 24 "Specifiche per la redazione, emissione e gestione dei Piani di Controllo Qualità" (PPA 000514).

6. Qualora a seguito di verifica ispettiva o ispezioni di Italferr per sorveglianza Qualità vengano riscontrate inadempienze, carenze, non conformità di opere o prodotti oppure inadeguatezze nel rispetto delle prescrizioni contrattuali o di quanto riportato nei documenti predisposti dall'Appaltatore, l'Appaltatore stesso, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione del rapporto della Verifica Ispettiva o della segnalazione della Sorveglianza Qualità, redigerà un Piano di Azioni Correttive, con inclusi i tempi di attuazione delle stesse, al fine di ovviare

alle carenze riscontrate. A tale Piano di Azioni Correttive la DL, potrà richiedere modifiche e/o integrazioni che dovranno essere recepite entro 20 giorni dall'Appaltatore. I tempi di attuazione delle Azioni Correttive proposte dall'Appaltatore non potranno comunque superare i 2 mesi a partire dai 30 giorni successivi della notifica alla DL del Piano azioni correttive. Entro 30 (trenta) giorni dall'attuazione delle Azioni Correttive l'Appaltatore dovrà verificare, tramite Audit, l'efficacia delle Azioni Correttive stesse e dare evidenza dei risultati alla DL. In caso di mancato rispetto dei termini di cui al presente comma, l'Appaltatore incorrerà nella penale prevista all'art. 37.

7. p.m.

32.2. GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ DI PRODOTTO

1. Le opere o parti d'opera (livello 9 di WBS di progetto) sulle quali risulti aperta una NC, ovvero non sia disponibile adeguata documentazione certificativa o di registrazione relativa alle stesse opere o parti d'opera non potranno essere contabilizzate fino alla chiusura della NC o alla regolarizzazione dei relativi documenti di registrazione. Nel caso in cui la NC non venga chiusa, ovvero non sia disponibile la documentazione di registrazione della Qualità entro il termine dei lavori dell'appalto, il valore della parte d'opera interessata verrà trattenuto in attesa della valutazione in sede di collaudo. Non potranno essere iniziati e/o proseguiti lavori che una volta terminati non permettano una risoluzione efficace della NC.”

2. Qualora il DL riscontri fasi di lavorazione e/o prodotti non conformi, dichiarati conformi dall'Appaltatore attraverso documenti di registrazione della Qualità (Schede di Controllo dei PCQ e altri certificati), o qualora riscontri documenti di registrazione della qualità compilati prima delle relative prove e

attività di controllo, per ogni non conformità sarà applicata la penale prevista nell'art. 37 della presente Convenzione, fermo restando l'applicazione di quanto previsto dall'art. 59 delle CGC.

3. L'applicazione consecutiva nell'arco di sei mesi lavorativi di tre penalità conseguenti al verificarsi dei casi di cui al precedente punto comporterà per il Committente la facoltà di richiedere la sostituzione del Responsabile dell'Appaltatore del processo oggetto delle Non Conformità critiche.

4. Per le Non Conformità le cui proposte di risoluzione risultano approvate, in quanto tecnicamente accettabili perché i difetti residui non sono pregiudizievoli per la stabilità dell'opera e/o per la futura regolarità dell'esercizio ferroviario, ma che comportano un onere aggiuntivo in termini di manutenzione, durabilità, estetica, ecc. e/o comunque "prestazioni misurate" inferiori a quelle "attese" (capitolati tecnici, progetto, specifiche tecniche), sarà applicata una trattenuta cautelativa quale anticipo del deprezzamento che sarà oggetto di valutazione in sede di Collaudo da parte della Commissione di Collaudo, tenuto conto del valore dell'opera (parte d'opera) interessata e/o dei maggiori oneri da sostenere per la manutenzione.

La trattenuta cautelativa sarà applicata sul primo S.A.L. utile da parte della DL e sarà pari al 5% del corrispettivo relativo alla parte d'opera gravata da NC, senza diritto dell'Appaltatore ad alcun indennizzo o risarcimento di sorta.

5. Nel caso il Committente rilevi il mancato rispetto dei tempi previsti nella chiusura di non conformità ritenute critiche o l'eccessivo protrarsi nell'attuazione di azioni correttive, verrà trasmessa opportuna comunicazione all'Ente certificatore dell'Appaltatore e, in casi ritenuti particolarmente gravi, verrà informato anche ACCREDIA.

6. In casi di particolare urgenza legati all'esercizio ferroviario od alla sicurezza, la DL può decidere immediatamente il tipo di risoluzione della NC senza attendere la relativa proposta da parte dell'Appaltatore; in questo caso l'Appaltatore è tenuto ad adottarla senza ulteriore compenso, indennizzo o risarcimento di sorta.

7. Ai fini del pagamento di ciascun SAL, l'Appaltatore è tenuto a consentire, in ogni momento, al Committente l'accesso ai documenti contenuti nei dossier delle registrazioni del Sistema di Gestione Integrato relativi alla qualità, all'ambiente e alla sicurezza affinché sia data evidenza che tutti i controlli contrattualmente previsti siano stati eseguiti e registrati nei tempi e che le eventuali Non Conformità siano state risolte in modo efficace; nel caso in cui una di queste condizioni non si verifichi e nel caso in cui l'Appaltatore non consenta questo controllo, il Committente ha diritto a non procedere al pagamento del SAL relativo all'opera/parte d'opera cui la documentazione si riferisce.

32.3. CONFORMITÀ DEI PRODOTTI E SOTTOSISTEMI STRUTTURALI AL D. LGS. 57/2019.

1. Nell'ambito delle attività previste per il soddisfacimento dei requisiti essenziali definiti dal D. Lgs. 57/2019, l'Appaltatore è tenuto a garantire la conformità di ogni sottosistema strutturale oggetto dell'appalto a tutte le normative previste e in particolare:

- a) alle S.T.I. (Specifiche Tecniche di Interoperabilità);
- b) alle norme nazionali di riferimento.

2. Ai fini dell'esecuzione della Verifica di Conformità, prevista dal D. Lgs. 57/2019, l'Appaltatore dovrà dare evidenza documentale dell'applicazione delle disposizioni relative alle seguenti fasi:

a) fase di progettazione:

- i. identificazione dei parametri previsti dalle S.T.I. e dalle norme nazionali applicabili e il loro soddisfacimento mediante la redazione di apposito dossier. Tale documentazione andrà fornita, nelle varie revisioni necessarie per la certificazione dell'opera, anche su supporto informatico;
- ii. identificazione delle norme nazionali di derivazione non strettamente ferroviaria di cui al comma 2, art. 15 del D. Lgs. 57/2019;

b) fase di fabbricazione:

- i. identificazione dei componenti che dovranno essere muniti della dichiarazione CE di conformità o di idoneità all'impiego rilasciata dai fabbricanti, nell'ambito di ciascun sottosistema strutturale;
- ii. consegna della/delle dichiarazione/i CE dei componenti in fase di fornitura;

c) fase costruttiva/installazione:

- i. definizione delle misure, prove e verifiche ritenute necessarie per soddisfare le prestazioni tecniche e funzionali;
- ii. definizione delle procedure di svolgimento delle misure, prove e verifiche individuate;
- iii. definizione dei criteri di accettazione (valori limite ammissibili, indici di qualità, ecc.);
- iv. individuazione dei documenti di registrazione;
- v. registrazione delle misure, prove e verifiche eseguite così come

richiesto dalle S.T.I. e/o dalle norme nazionali di riferimento.,

effettuate con strumenti di misura tarati;

vi. produzione di un dossier con la raccolta di tutte le evidenze

(certificazioni, autorizzazioni, ...) derivanti dall'applicazione delle

norme nazionali di derivazione non strettamente ferroviaria di

cui al comma 2, art. 15 del D. Lgs. 57/2019.

3. I documenti di Assicurazione Qualità necessari per le verifiche di conformità

dei sottosistemi strutturali, individuati ed elencati nei Piani della Qualità,

dovranno comprendere e rispettare i requisiti delle S.T.I. o delle norme nazionali

applicabili.

4. Con le tempistiche previste per la redazione del Dossier Qualità è anche

richiesta la redazione di un Dossier Tecnico che contenga, per ogni singolo

sottosistema strutturale, la tracciabilità del rispetto (con riferimento a documenti

di progetto/report e misure) dei requisiti essenziali prescritti che dovrà essere

reso disponibile agli Enti di Certificazione incaricati da RFI.

5. Qualora in un momento qualsiasi di esecuzione del presente appalto, anche

successivo alla ultimazione dei relativi lavori e fino alla data di Messa in Servizio

dell'infrastruttura ferroviaria, una nuova STI entrasse in vigore, l'Appaltatore

deve prontamente produrre un Dossier Tecnico che analizzi le eventuali

differenze del progetto alla nuova S.T.I.

6. L'Appaltatore porrà in atto a propria cura e spese tutti gli adempimenti sopra

indicati, nonché tutto quanto necessario ad attestare/certificare il rispetto delle

disposizioni del D. Lgs. 57/2019, essendo tutti i relativi oneri compresi e

compensati nell'importo contrattuale.

32.4. CONFORMITÀ DEI PRODOTTI E SOTTOSISTEMI

STRUTTURALI AL D. LGS. 50/2019

1. La fabbricazione e l'implementazione di prodotti/sistemi che si dovessero rendere necessari per la realizzazione dell'Opera con impatto sul requisito essenziale sicurezza dovranno essere condotte in conformità al D. Lgs. 50/2019, alle pertinenti norme europee di settore Cenelec e alla normativa nazionale approvata dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria.

2. Le attività (ivi compresa la fornitura di prodotti) che risultano "Rilevanti" per la Sicurezza Ferroviaria ai sensi del Regolamento (UE) 402/2013 e s.m.i. o che ricadono nell'ambito delle norme Cenelec della Sicurezza Ferroviaria dovranno essere valutate da un Organismo di Valutazione del Rischio (OVR) – Organismo di Valutazione della Conformità (OVC), per quanto di rispettiva competenza ai sensi dei D. Lgs. 50/2019 e 57/2019 e delle "Linee Guida dell'ANSF n. 1/2019 Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni relative a veicoli, tipi di veicolo, sottosistemi strutturali e applicazioni generiche", nella loro revisione corrente.

L'Appaltatore porrà in atto a propria cura e spese tutti gli adempimenti sopra indicati, nonché tutto quanto necessario ad attestare/certificare il rispetto delle disposizioni dei D. Lgs. 50/2019 e 57/2019, essendo tutti i relativi oneri compresi e compensati nell'importo contrattuale.

ARTICOLO 32 bis

MATERIALI

32bis.1. MATERIALI DI INFRASTRUTTURA FORNITI DA RFI CLASSIFICATI A CATALOGO NELL'ANAGRAFICA RFI.

1. RFI provvederà alla fornitura dei materiali indicati nell'Elenco dei materiali di fornitura RFI (Allegato n.31) nelle quantità previste nel Progetto Esecutivo e in conformità a quanto previsto ai paragrafi 30.1 "Programma Esecutivo" e 30.2

“Programma Operativo” e nelle maggiori quantità che dovessero risultare necessarie per la realizzazione delle opere in base all’apposito documento “Fabbisogno suppletivo” – come approvato dalla DL – che l’Appaltatore dovrà presentare unitamente agli elaborati del Progetto di Dettaglio e comunque in tempo utile per consentirne l’approvvigionamento. Qualora vi siano delle differenze fra le quantità previste nel Progetto Definitivo e le quantità che risultano necessarie in base agli elaborati di dettaglio, nel documento “Fabbisogno suppletivo”, per ogni materiale interessato, l’Appaltatore dovrà dare puntuale evidenza del raffronto fra le suddette differenti quantità, oltre ad indicare la complessiva maggiore quantità necessaria per la realizzazione delle opere.

2. Le apparecchiature e materiali forniti da RFI saranno consegnati in uno o più siti da scegliere di comune accordo tra la DL e l’Appaltatore. Restano a carico dell’Appaltatore l’eventuale scarico dei mezzi, il trasporto fino ai luoghi di deposito e/o alle officine di montaggio, il trasporto e la distribuzione a piè d’opera e l’ordinato accatastamento dei materiali; i relativi oneri si intendono compresi e compensati nelle voci di tariffa.

3. La consegna dei materiali dovrà essere formalizzata mediante la redazione congiunta del “Verbale di Consegna materiali per lavori da effettuare tramite terzi – Mod. VC.01” (Allegato n. 32).

4. Nel caso in cui si rendessero necessari spostamenti per eccedenze rispetto ai fabbisogni locali, concordati con l’Appaltatore come sopra detto o per necessità di lavorazione, saranno consegnate all’Appaltatore le lettere di porto per il trasporto in servizio dei materiali da spostare, restando a carico dell’Appaltatore, anche in tal caso, le operazioni di carico e scarico ed i relativi oneri.

5. A decorrere dalla data di sottoscrizione del “Verbale di Consegna materiali per lavori da effettuare tramite terzi” – Mod. VC.01, l’Appaltatore assume l’obbligo di custodire adeguatamente il materiale preso in consegna, curandone l’accatastamento in maniera ordinata e salvaguardandone l’integrità qualitativa e quantitativa. L’Appaltatore risponderà agli effetti di legge, in qualità di depositario, della buona conservazione di tale materiale, assumendo a suo carico ogni rischio senza che ciò possa dar luogo, da parte sua, a richieste di compensi di qualsiasi genere.

5 bis. In considerazione delle responsabilità per la custodia dei materiali di proprietà di RFI in consegna all’Appaltatore, nell’ipotesi di furto di tali materiali, lo stesso Appaltatore dovrà (i) presentare apposita denuncia alle Autorità competenti entro 7 giorni dalla conoscenza dell’evento e (ii) darne comunicazione per iscritto alla Direzione Lavori, allegando la relativa denuncia, entro 7 giorni dalla data della denuncia stessa.

6. Il materiale consegnato all’Appaltatore dovrà essere tenuto distinto da tutti gli altri materiali di RFI che fossero giacenti, a qualsiasi titolo, nei pressi dei siti concordati ai sensi del precedente comma 2, e l’individuazione dei medesimi dovrà essere supportata, a cura e spese dell’Appaltatore, da apposita cartellonistica che rechi l’indicazione “*Materiale di fornitura RFI consegnato alla Ditta in data per la messa in opera per lavori di*”.

7. Le richieste dei materiali e delle apparecchiature che RFI fornirà all’Appaltatore, la presa in consegna di questi, il controllo e la restituzione di quelli residuati al termine del lavoro, verranno fatte con le modalità di cui ai seguenti punti.

8. L'Appaltatore dovrà predisporre un Piano degli Approvvigionamenti da inviare alla DL secondo quanto previsto dalle "Prescrizioni" (PPA.0001942), con l'indicazione degli elenchi dei quantitativi dei singoli materiali ed apparecchiature a fornitura RFI e l'indicazione del sito di consegna concordato.

9. Allo scopo di facilitare i controlli e la liquidazione dei lavori, tali elenchi dovranno essere compilati in modo da far risultare, per ogni sito, i quantitativi dei singoli materiali ed apparecchiature (per categorie e progressivi).

10. Gli elenchi conterranno anche il programma di consegna. RFI si riserva il diritto di consegnare all'Appaltatore anche in anticipo, sulle date previste dal programma di consegna, tutti o parte dei materiali di infrastruttura necessari per l'esecuzione dei lavori in appalto.

11. I materiali saranno consegnati sciolti all'Appaltatore, il quale sarà tenuto a fare il raggruppamento di quelli che sono destinati a costituire un complesso, intendendosi tale operazione compensata nell'importo contrattuale.

12. All'atto della presa in consegna dei materiali e delle apparecchiature, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire il loro controllo e potrà rifiutare solo quelli che, dopo constatazione in contraddittorio, risultassero difettosi o non adatti al montaggio.

13. Dopo l'avvenuta consegna dei materiali e delle apparecchiature di cui al presente articolo, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni né riserve in merito ad essi o far luogo a contestazioni, e il Committente sarà sollevato e indenne da qualsiasi danno derivante da eventuali mancanze sul quantitativo dei materiali ed apparecchiature o da avarie di essi comunque prodottesi.

14. Tutti i materiali ed apparecchiature consegnati di cui al presente articolo restano di proprietà di RFI, che si riserva la facoltà di eseguire, in qualunque

tempo, i controlli che riterrà opportuni.

15. In ogni caso, l'Appaltatore resta responsabile della buona conservazione, anche per quanto riguarda furti, danneggiamenti o manomissioni da parte di terzi, di tutti i materiali ed apparecchiature presi in consegna, e ciò fino alla restituzione, per quelli avuti in consegna e non messi in opera, e sino alla ultimazione di tutti i lavori, per gli altri.

16. I materiali di cui al presente articolo che non dovessero essere stati utilizzati nelle lavorazioni dovranno essere restituiti a RFI da parte dell'Appaltatore in data da concordare con la DL, e comunque non oltre la data di sottoscrizione del Verbale di ultimazione lavori.

17. La restituzione dei materiali dovrà essere formalizzata mediante la redazione congiunta del "Verbale di Restituzione dei materiali non utilizzati per lavori effettuati tramite terzi – Mod. VR.01" (Allegato n. 34). In tale Verbale, fra l'altro, dovranno essere citati obbligatoriamente i riferimenti del corrispondente Verbale di Consegna – Mod. VC.01 con il quale sono stati consegnati i materiali di fornitura di RFI occorrenti per l'esecuzione dell'opera.

18. Il materiale restituito con il "Verbale di Restituzione dei materiali non utilizzati per lavori effettuati tramite terzi – Mod. VR.01" potrà essere esclusivamente quello fornito da RFI e non quello eventualmente fornito direttamente dall'Appaltatore e dovrà essere perfettamente integro e ben condizionato.

19. RFI si riserva il diritto di rimettere all'Appaltatore la fornitura di materiali inclusi nel presente paragrafo 32bis.1. Qualora il Committente si avvalga di tale diritto, la fornitura dei materiali in questione sarà compensata all'Appaltatore a misura mediante l'applicazione, ai quantitativi effettivamente posti in opera a

regola d'arte, della Tariffa MaCeP di cui all'Allegato n 17 assoggettata al ribasso offerto in gara dall'Appaltatore, restando inteso che la posa in opera dei medesimi sarà compensata secondo la specifica tariffa, anch'essa assoggettata al medesimo ribasso.

Resta inteso che l'Appaltatore, in tale eventualità, non potrà avanzare contestazioni e/o pretese di alcun genere, né richiedere compensi ulteriori rispetto a quanto espressamente indicato nel presente articolo. Resta altresì inteso che per gli eventuali materiali che il Committente chieda di fornire all'Appaltatore troveranno integrale applicazione le prescrizioni di cui al successivo paragrafo 32bis.2., commi da 1 a 7 bis. I materiali dovranno comunque essere approvvigionati presso fornitori per i quali è necessaria la preventiva ed espressa approvazione da parte di RFI.

32bis.2. MATERIALI DI INFRASTRUTTURA FORNITI DALL'APPALTATORE

1. Fatto salvo quanto previsto al punto 32bis.1 comma 19, sarà a carico dell'Appaltatore e si intende compreso e compensato nel corrispettivo di appalto l'approvvigionamento di tutti i materiali, necessari per la realizzazione delle opere oggetto della presente convenzione, diversi da quelli espressamente indicati al punto 32bis.1 della presente Convenzione.

2. L'approvvigionamento di materiali di infrastruttura di fornitura a cura dell'Appaltatore dovrà essere gestito secondo quanto prescritto dall' Allegato n. 25 "Prescrizioni per l'applicazione di sistemi di Gestione Integrati (Qualità, Ambiente e Sicurezza) negli appalti di lavori, manutenzione, opere e forniture" (PPA 0001942).

3. Per tali materiali, l'Appaltatore dovrà consegnare i Piani della Qualità

relativamente alla Fornitura e/o all'Installazione o i Piani di Fabbricazione e Controllo emessi dai produttori dei materiali di cui trattasi ed approvati dall'Appaltatore stesso con l'indicazione delle modalità delle proprie attività di sorveglianza secondo quanto previsto dalle "Prescrizioni" (PPA.0001942). L'Appaltatore è tenuto a comunicare al Direttore dei Lavori, con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni, la data della sorveglianza e dei controlli che l'Appaltatore, o una terza parte indipendente di comprovata professionalità dallo stesso delegata, eseguirà sui fornitori e sui prodotti oggetto dell'ordine. Nel caso di mancata o ritardata comunicazione nei tempi indicati è applicata la penale prevista nell'art. 37 della presente Convenzione.

4. L'Appaltatore potrà iniziare gli approvvigionamenti dei materiali solo dopo la trasmissione alla DL del Piano degli Approvvigionamenti predisposto secondo le "Prescrizioni" (PPA.0001942) ed attesi 20 giorni per eventuali commenti/integrazioni richiesti dalla stessa DL.

5 In ogni ordine di fornitura, l'Appaltatore deve prescrivere al fornitore il libero accesso al personale incaricato da Italferr, per eseguire eventuali verifiche sui prodotti oggetto dell'ordine.

6. L'Appaltatore resta l'unico responsabile dell'esatta esecuzione del Contratto e della qualità dei materiali, a prescindere dagli eventuali controlli e verifiche eseguite da RFI/Italferr sui materiali stessi.

7. La conservazione, la manutenzione ed il trasporto dei materiali sui luoghi ove saranno utilizzati avverranno a completa cura e spesa dell'Appaltatore.

7. bis Nel caso in cui siano forniti dall'Appaltatore materiali "omologati", l'approvvigionamento degli stessi dovrà essere effettuato presso fornitori che abbiano conseguito la preventiva approvazione della struttura tecnica

competente così come previsto nelle specifiche tecniche di fornitura.

8. Prescrizioni identiche a quelle di cui ai precedenti commi da 2 a 7 bis dovranno essere osservate dall'Appaltatore anche nel caso in cui, attraverso specifica comunicazione scritta della DL, venisse richiesto all'Appaltatore stesso, in deroga a quanto previsto dal precedente paragrafo 32bis.1 comma 1, di provvedere alla fornitura di uno o più dei materiali indicati in tale punto. In tale evenienza resta inteso che i materiali dovranno comunque essere approvvigionati presso fornitori per i quali è necessaria la preventiva ed espressa approvazione da parte di RFI. Resta altresì inteso che la comunicazione scritta della DL di cui sopra dovrà essere inviata all'Appaltatore in tempi compatibili con il Programma dei Lavori Contrattuale allegato alla presente Convenzione (Allegato n.15).

9. p.m.

L'Appaltatore è comunque tenuto all'approvvigionamento dei materiali di cui al presente punto non prima di 12 (dodici) mesi rispetto alla data prevista della messa in esercizio degli stessi, dedotta dai programmi lavori aggiornati.

ARTICOLO 32 ter

ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE PER I MATERIALI DI INFRASTRUTTURA TOLTI D'OPERA

1. Il materiale di infrastruttura tolto d'opera rimane di proprietà esclusiva di RFI. L'Appaltatore curerà il deposito del materiale di armamento e tecnologico tolto d'opera presso i siti individuati, prima dell'inizio dei lavori, congiuntamente con RFI. Nell'ipotesi in cui il materiale di armamento e tecnologico tolto d'opera debba essere restituito a RFI, ai sensi del successivo comma 3, la responsabilità dell'Appaltatore per la custodia del materiale cessa con la sottoscrizione

congiunta del verbale di consegna, generalmente utilizzando i modelli previsti da RFI.

2. Fatto salvo quanto previsto nel successivo comma 3, tutto il materiale di armamento e tecnologico tolto d'opera costituisce rifiuto e andrà gestito come tale direttamente dall'Appaltatore che, a tal fine, assume la qualifica giuridica di "produttore" dei rifiuti. È, pertanto, fatto divieto di impiegare il materiale tecnologico e di armamento tolto d'opera in alcun ambito ferroviario e di cedere lo stesso per gli stessi usi. Al riguardo RFI si riserva di precisare, in successive comunicazioni all'Appaltatore, tutte le procedure a carico del contraente necessarie a garantire il rispetto della suddetta disposizione.

3. In deroga a quanto previsto al precedente comma 2, l'Appaltatore dovrà restituire ad RFI il materiale di armamento e tecnologico tolto d'operaindicato dalla Direzione Lavori, attraverso specifica comunicazione scritta.

Le modalità ed i termini di restituzione di tali materiali sono individuati nella Procedura citata al comma 1. Tale materiale non costituisce rifiuto, e pertanto andrà custodito in luogo distinto da quello ove vengono depositati i rifiuti e nel rispetto delle prescrizioni impartite risultanti da apposita nota della Direzione Lavori.

4. In considerazione delle responsabilità per la custodia dei materiali di proprietà di RFI in consegna all'Appaltatore, nell'ipotesi di furto di tali materiali, lo stesso Appaltatore dovrà (i) presentare apposita denuncia alle Autorità competenti entro 7 giorni dalla conoscenza dell'evento e (ii) darne comunicazione per iscritto alla Direzione Lavori, allegando la relativa denuncia, entro 7 giorni dalla data della denuncia stessa.

ARTICOLO 32 quater

p.m.

ARTICOLO 32 quinquies

GESTIONE SALUTE E SICUREZZA DEL SISTEMA DI GESTIONE

INTEGRATO

1. Al fine di garantire con evidenze oggettive la propria capacità di tenere sotto controllo i pericoli e i rischi per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro nelle proprie attività, nonché il sistematico rispetto delle normative inerenti, l'Appaltatore si obbliga ad attuare, e mantenere attivo per tutta la durata dei lavori, un Sistema di gestione della Salute e Sicurezza del Lavoro delle attività di cantiere esteso a tutti i siti in cui si svolgono attività produttive di realizzazione e ad esse connesse, implementato secondo i requisiti della norma UNI ISO 45001. I contenuti, le modalità, le tempistiche prescritte e la documentazione richiesta sono dettagliati nell'Allegato n. 25. "Prescrizioni per l'applicazione di sistemi di Gestione Integrati (Qualità, Ambiente e Sicurezza) negli appalti di lavori, manutenzione, opere e forniture" (PPA 0001942).

2. In caso di mancata correzione delle Non Conformità sia di Salute e Sicurezza del Lavoro che di Sistema nelle modalità e nei tempi stabiliti, salvo ulteriori disposizioni previste dalla normativa vigente o impartite dagli Organismi di Vigilanza, sarà applicata, per ciascun caso rilevato, una trattenuta nella misura dello 0,5 (zero virgola cinque) per mille per ogni giorno di ritardo da calcolarsi sull'importo del primo stato di avanzamento utile.

Tale aliquota verrà trattenuta sull'importo del primo S.A.L. utile e, se dovesse perdurare la situazione di ritardo, su ogni S.A.L. successivo, fino a quando l'Appaltatore non provveda agli adempimenti di cui sopra. L'importo così trattenuto verrà riaccredito senza interessi, con il primo S.A.L. utile, ove

l'Appaltatore provveda ad eseguire le attività di cui sopra. La trattenuta di cui sopra relativa a ciascun S.A.L. non potrà in alcun caso superare la misura del 10% dell'importo da corrispondere con il S.A.L. stesso. In ogni caso, l'applicazione della trattenuta su tre S.A.L. consecutivi, ovvero il raggiungimento del suddetto limite del 10%, comporterà l'imputazione alla penale prevista nell'art. 37 della presente Convenzione degli importi trattenuti ed il relativo incameramento definitivo da parte di RFI.

3. Tutte le prestazioni e tutti gli oneri connessi con quanto fa carico all'Appaltatore ai sensi del presente articolo si intendono compensati con i corrispettivi contrattuali.

ARTICOLO 33

BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI

1. L'Appaltatore dovrà procedere alla redazione della parte del Progetto Esecutivo relativa alla BOE secondo quanto previsto nel Progetto Definitivo allegato, seguendo le indicazioni di dettaglio fornite dall'Autorità Militare di cui dovrà riportare il benessere.

L'Appaltatore dovrà procedere a bonificare da ordigni esplosivi le zone che saranno interessate dal lavoro oggetto della presente Convenzione, secondo il Progetto Esecutivo approvato ed il Capitolato di Costruzione Opere Civili (Allegato n. 10) allegato alla presente Convenzione e le eventuali ulteriori prescrizioni che saranno impartite dall'Autorità Militare per il tramite del Direttore dei Lavori.

2. I relativi oneri – ivi espressamente ma non esaustivamente inclusi gli interventi dell'Autorità Militare, i lavori di bonifica e le operazioni necessarie per l'eventuale recupero e sminamento di ordigni – sono compensati secondo quanto previsto

all'art. 7.

3. L'Appaltatore dovrà esibire al Direttore dei Lavori i certificati di collaudo e le attestazioni circa l'adempimento degli obblighi di cui trattasi, dopo averli richiesti, a proprie cure e spese, all'Autorità Militare competente.

4. Prima dell'inizio delle attività, l'Appaltatore dovrà darne comunicazione scritta all'Autorità Militare e al Direttore dei Lavori.

ARTICOLO 34

DEVIAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI

1. L'Appaltatore è tenuto ad individuare nel Progetto Esecutivo tutte le interferenze con i pubblici servizi e con gli impianti ferroviari ed a produrre il "Dossier di risoluzione interferenze" che conterrà per ciascun sottoservizio uno specifico progetto di risoluzione, in accordo con gli Enti proprietari e/o gestori (costituito dalla situazione ex ante, dagli elaborati progettuali delle opere necessarie alla risoluzione e dal relativo computo metrico). Il Dossier conterrà annotazioni specifiche tra cui l'eventuale esigenza di derogare alle norme (ad esempio a quanto previsto dal D.M. 2445/1971).

L'Appaltatore dovrà, inoltre, tenere conto nella redazione del suddetto "Dossier di risoluzione interferenze" degli eventuali accordi, compresi quelli di carattere generale e in particolare di quelli già in atto tra RFI e i suddetti Enti proprietari e/o gestori di sottoservizi e infrastrutture, nonché delle autorizzazioni eventualmente già acquisite.

2. L'Appaltatore, nei casi in cui sia riscontrata l'esigenza di derogare alle norme del D.M. 2445/71 produrrà, in accordo con gli Enti proprietari e/o gestori, la documentazione necessaria per l'inoltro alla competente Commissione.

L'Appaltatore è tenuto, altresì, a coordinare le proprie attività e le modalità

esecutive dei lavori con le attività di deviazione e sistemazione dei servizi interferenti con le opere oggetto del presente appalto, quando le suddette attività di deviazione e sistemazione sono eseguite, in tutto o in parte, dagli Enti proprietari e/o gestori, ivi compreso RFI.

3. L'inizio dei lavori e le modalità esecutive per la realizzazione delle deviazioni e sistemazioni anzidette dovranno essere concordati dall'Appaltatore con i singoli Enti proprietari e/o gestori, d'intesa con il Direttore dei Lavori, nel rispetto del progetto esecutivo approvato e del programma di dettaglio.

4. L'Appaltatore si adopererà inoltre presso gli Enti titolari dei servizi affinché le deviazioni in questione siano realizzate nei termini contrattualmente previsti, procedendo, qualora necessario in relazione alle esigenze degli Enti, anche alla redazione dei modelli informativi BIM, degli elaborati progettuali di dettaglio delle modifiche dei sottoservizi.

5. Per la disciplina predetta, dovrà essere tenuto conto degli eventuali accordi di carattere generale e particolare già in atto tra RFI ed Enti proprietari di strade e pubblici servizi.

5bis. La definizione degli spostamenti concernenti i servizi interferenti e le relative modalità tecniche potranno essere concordate mediante convocazione di tutti o parte dei soggetti gestori dei servizi interferenti con l'opera da realizzare, titolari di potestà autorizzatoria e di concessione di attraversamento, a seguito di richiesta effettuata ai sensi dell'art. 25, comma 4, del DPR 327/2001, dall'Appaltatore munito di apposita procura rilasciata da RFI, al Prefetto territorialmente competente. L'Appaltatore, qualora i lavori di modifica non siano stati avviati entro 60 giorni dalla richiesta avanzata con le modalità di cui sopra, a cura dei soggetti gestori, dovrà provvedervi direttamente in base alle

modalità tecniche convenute con gli stessi soggetti gestori, preventivamente autorizzato da Italferr.

6. Le prestazioni di cui al presente articolo potranno essere effettuate in tutto od in parte a cura degli Enti proprietari e/o gestori dei servizi interferenti, oppure direttamente dall'Appaltatore, con le seguenti modalità:

- a) per le prestazioni da effettuarsi esclusivamente a cura di Enti terzi, proprietari e/o gestori, l'Appaltatore dovrà rendere operative le prestazioni in oggetto, previo accordo con gli Enti interessati e nel rispetto dei tempi previsti dal programma di dettaglio, coordinando con gli stessi la propria attività. L'Appaltatore ha inoltre l'obbligo di provvedere, fino a concorrenza del limite di Euro 6.000.000,00 (Euro seimilioni/00), previa autorizzazione di Italferr, da effettuarsi sul preventivo di spesa formulato dall'Ente proprietario e/o gestore del pubblico servizio, al pagamento delle somme richieste dagli Enti proprietari e/o gestori di pubblici servizi per spostamenti e/o deviazioni dei servizi, da eseguirsi a cura degli Enti stessi, nonché per allacci, provvisori o definitivi, di utenze (elettriche, idriche, telefoniche, ecc.), per occupazione del suolo o per qualunque altra attività complementare e/o accessoria che faccia carico a RFI. Detto pagamento verrà rimborsato all'Appaltatore in occasione del primo pagamento in acconto o a saldo successivo alla presentazione alla DL della fattura quietanzata emessa dall'Ente titolare del servizio. Su tali somme non si applicano le aliquote per spese generali ed utile, pertanto il rimborso comprenderà il solo importo corrisposto dall'Appaltatore all'Ente titolare del servizio.
- Nel caso in cui l'importo da corrispondere per ciascun intervento agli

Enti proprietari e/o gestori dei pubblici servizi interferenti risultasse superiore a quello preventivato e approvato in sede di “PE”, l’Appaltatore dovrà richiedere alla DL la preventiva autorizzazione al pagamento. In caso di ritardi nel rimborso all’Appaltatore delle suddette somme si applicheranno gli interessi nei modi e nei termini stabiliti dall’art. 5 del D. Lgs. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. 192/2012. Gli interessi così computati saranno comprensivi del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, c.c.;

b) qualora gli spostamenti e/o deviazioni di pubblici servizi interferenti con i lavori non vengano eseguiti, in tutto od in parte, dagli Enti proprietari e/o gestori, l’Appaltatore dovrà provvedere direttamente allo spostamento e/o deviazione dei pubblici servizi in questione (condotte, cunicoli drenanti, fognature, linee elettriche e telefoniche, ecc.) ed alle attività strumentali necessarie per il raggiungimento delle intese con gli Enti proprietari e/o gestori dei servizi stessi. Detti spostamenti e/o deviazioni saranno compensati a misura sulla base dei prezzi unitari offerti dall’Appaltatore;

c) infine, qualora l’importo dei lavori per spostamenti e/o deviazioni di pubblici servizi interferenti con i lavori oggetto dell’appalto sia di modesta entità e non sia stato possibile includerlo nell’importo dell’appalto (art. 6 della presente Convenzione), detti lavori verranno compensati compensati a misura sulla base dei prezzi unitari offerti dall’Appaltatore

7. I lavori di adeguamento dei sottoservizi, eseguiti dall’Appaltatore o anche da altre Imprese, possono essere interconnessi tra loro, a causa della contemporaneità degli

stessi; l'onere conseguente è a totale carico dell'Appaltatore, in quanto compreso e compensato nei prezzi della presente Convenzione.

8. Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà verificare a propria cura e spese, con indagini dirette, d'intesa con gli Enti proprietari e/o gestori, la posizione dei sottoservizi interferenti con le infrastrutture ferroviarie o posti in vicinanza delle opere da eseguire.

9. L'Appaltatore resta totalmente responsabile dei danni causati a detti sottoservizi, anche qualora la loro ubicazione non risulti conforme o mancante rispetto a quanto indicato nel progetto allegato alla presente Convenzione.

10. Tutte le soggezioni e cautele imposte all'impiego di mezzi d'opera nelle aree interessate dai sottoservizi, ivi comprese le opere provvisorie di protezione dei sottoservizi stessi, sono a carico dell'Appaltatore e sono comprese e compensate nei prezzi della presente Convenzione.

11. Tutte le attività che l'Appaltatore effettuerà nelle fasi progettuale e realizzativa per la risoluzione delle interferenze dovranno essere elencate in apposita distinta al fine di avere evidenza dei costi effettivamente sostenuti dall'Appaltatore per consentire a RFI gli addebiti degli stessi agli Enti secondo quanto previsto dagli accordi raggiunti.

L'Appaltatore, a conclusione dei lavori di risoluzione, dovrà consegnare per ciascun sottoservizio una copia della planimetria che individui la localizzazione del sottoservizio stesso, la relazione descrittiva del sottoservizio, la certificazione di collaudo, ove prevista e i verbali di cui al D.M. 2445/1971, ove previsti.

ARTICOLO 35

PROVE E COLLAUDI STATICI

35.1. PROVE SUI MATERIALI.

1. L'Appaltatore è tenuto a far eseguire, ai sensi delle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e nella documentazione ad essa allegata ed a norma delle leggi vigenti, tutte le prove ed i controlli sui materiali utilizzati per la realizzazione delle opere oggetto della presente Convenzione.

2. Tutti gli oneri per il prelievo, confezionamento, trasporto di campioni di materiali da sottoporre a prove fisico – chimico - meccaniche, nonché l'esecuzione delle prove stesse, saranno a cura e spesa dell'Appaltatore e si intendono compresi e compensati dai prezzi offerti dall'Appaltatore.

3. Per consentire l'effettuazione delle prove in tempi congruenti con le esigenze di avanzamento dei lavori, l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione della DL un laboratorio attrezzato di cantiere e il relativo personale per l'esecuzione di prove su terre, inerti calcestruzzi etc., come indicato all'Allegato n. 23).

4. Al fine di consentire la pianificazione dei controlli da parte della DL, alla fine di ogni settimana lavorativa l'Appaltatore dovrà fornire il programma di dettaglio delle lavorazioni che eseguirà nelle due settimane successive e la conferma di quelle previste nella settimana successiva.

5. Per ogni lavorazione dovranno essere indicate tutte le prove prescritte dal Contratto e dalle norme di legge.

6. Tutte le prove elencate nel "Catalogo Prestazioni e Prove Laboratorio Infrastruttura" Allegato n. 23), nonché le prove che la DL riterrà opportuno far eseguire all'Appaltatore su campioni di rocce e terre, di acciai o di altri materiali (saldature alluminotermiche, compresi i componenti, etc.), di conglomerati cementizi o bituminosi, di misti cementati e simili, oltre quelle che l'Appaltatore è tenuto a fare eseguire sistematicamente ai sensi delle prescrizioni di cui al presente Atto ed a norma delle Leggi vigenti, dovranno effettuarsi a cura e spese

dell'Appaltatore stesso, comprese le spese di imballaggio e trasporto dei campioni, presso laboratori ufficiali e/o autorizzati ai sensi dell'art. 59 del DPR. 380/2001. Il/I laboratorio/i sarà/saranno scelto/i dal REL in una lista proposta dall'Appaltatore (con almeno tre laboratori) e presenti nella Regione in cui si svolgono i lavori oggetto delle prove, oppure presenti in Regioni limitrofe, purché in un raggio inferiore a 200 km dal cantiere.

7. Durante l'esecuzione di opere o parti di esse, che per effetto di operazioni successive possano rendersi inaccessibili o comunque non ispezionabili, l'Appaltatore dovrà sempre darne informazione alla DL prima di procedere alle fasi successive. Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperasse a quanto sopra, la DL potrà richiedere di mettere a nudo le parti occultate o di rendere comunque accessibili le opere o le parti di esse non ispezionabili; le prestazioni necessarie dovranno essere eseguite a cura e spese dell'Appaltatore. Qualora la DL non potesse presenziare alla effettuazione delle prove previste dal programma di dettaglio delle lavorazioni fornito dall'Appaltatore di cui al precedente comma 4, a causa di una mancata o intempestiva presentazione del programma stesso, la DL potrà richiedere all'Appaltatore di fare eseguire prove aggiuntive sulle opere in questione a carico dell'Appaltatore stesso.

8. Il Direttore dei Lavori o i suoi coadiutori potranno, in qualsiasi momento, a cura e spesa dell'Appaltatore, accedere agli stabilimenti ed ai relativi laboratori produttori di prefabbricati, attrezzature, apparecchiature, ecc.; avranno altresì facoltà di fare eseguire presso i laboratori di RFI od altri laboratori ufficiali e/o autorizzati, a totale carico dell'Appaltatore, comprese le spese di imballaggio e di trasporto dei campioni, tutte le prove integrative che si riterranno opportune, su campioni di rocce e terre, di acciai o di altri materiali, inclusi quelli da impiegare

nei lavori di finitura (conglomerato bituminoso, misti cementati e simili), oltre quelle che l'Appaltatore è tenuto a far eseguire.

35.2. COLLAUDI STATICI.

1. Le attività per il collaudo statico in corso d'opera delle strutture portanti dovranno essere eseguite in accordo alle normative vigenti, al capitolato di Costruzione delle Opere Civili – Sezione Collaudo Statico (ed. 2013) (Allegato n. 37) ed alle indicazioni del Collaudatore e del Direttore dei Lavori.

2. Ai sensi dell'art. 57 delle Condizioni Generali, l'individuazione e la nomina dell'ingegnere collaudatore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, per il collaudo statico delle opere, sarà a cura di RFI, mentre le relative spese, compreso l'onorario del professionista incaricato, saranno a carico dell'Appaltatore.

Il compenso spettante al collaudatore statico sarà valorizzato sulla base dell'aliquota dello 0,5 % (0,25% per le opere in terra), fino all'importo di Euro 10.000.000,00, dell'aliquota dello 0,25 % (0,13% per le opere in terra) , sull'importo eccedente Euro 10.000.000,00 e fino all'importo di Euro 75.000.000,00 e dell'aliquota dello 0,13 % sull'importo eccedente Euro 75.000.000,00, applicata al valore delle sole strutture portanti delle opere da collaudare, reintegrate del ribasso praticato nell'offerta e degli oneri per la sicurezza.

Per “valore delle strutture portanti” da considerare per la determinazione del compenso è da intendere la valorizzazione delle parti dell'opera che svolgono funzione portante; in particolare, per le gallerie naturali è da intendere il valore dell'anello di rivestimento definitivo, mentre per le opere in terra dovrà considerarsi il corpo del rilevato, a partire dal suo piano di posa e fino al piano

di posa della massicciata ferroviaria, per i rilevati ferroviari, o della pavimentazione stradale, per i rilevati stradali.

Il compenso spettante al collaudatore statico sarà oggetto di specifica detrazione sul primo SAL utile a conclusione delle operazioni di collaudo statico dell'opera ovvero delle singole parti d'opera di cui la stessa si compone (WBS).

2.bis. Tutte le attività connesse al collaudo statico in corso d'opera, comprese le eventuali prove di carico, dovranno essere eseguite a cura e spese dell'Appaltatore.

3. Le prove di carico per il collaudo statico da eseguirsi in ottemperanza alle norme vigenti, al Capitolato e alle indicazioni del Committente dovranno essere programmate, con adeguato anticipo, con il Direttore dei Lavori. Sarà cura dell'Appaltatore verificare e fare in modo che al momento del collaudo risulti disponibile tutta la certificazione prevista dalle norme vigenti e dalle specifiche tecniche.

4. Prima dell'effettuazione delle prove di carico, l'Appaltatore, a sua cura e spese, dovrà altresì predisporre e sottoporre al Direttore dei Lavori idonea documentazione da cui dovranno risultare le modalità di esecuzione delle prove stesse nonché le quantità e il tipo di apparecchiature, gli strumenti e materiali da utilizzare, da concordare con il Collaudatore Statico.

5. Tutti gli oneri derivanti dall'esecuzione delle prove di carico per il collaudo statico, sulle opere o parti di esse, gli oneri di progettazione delle prove di carico di collaudo, prescritte dalle specifiche tecniche e dai documenti di progetto esecutivo approvato, o eventualmente richieste dalla DL così come quelle previste dalle leggi vigenti o richieste dal Collaudatore, o dal Capitolato saranno a cura e spese dell'Appaltatore e si intendono compresi e compensati nei prezzi

offerti dall'Appaltatore.

6. Saranno, altresì, a carico dell'Appaltatore e si intendono compresi e compensati nel corrispettivo di appalto tutti gli oneri derivanti dall'espletamento, anche in corso d'opera, di tutte le eventuali ulteriori prove tecniche particolari cui dovesse essere sottoposta, in sede di collaudo statico, l'opera o parti di essa su richiesta del Collaudatore.

ARTICOLO 36

TERMINI UTILI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI

LAVORI - PROROGHE

1. I termini per la Progettazione Esecutiva sono stabiliti al precedente art. 27.

Il termine di tempo utile per l'ultimazione di tutti i lavori e le prestazioni oggetto del presente Contratto viene stabilito in giorni 1250 (milleduecentocinquanta) naturali consecutivi.

2. Il suddetto termine decorre dalla data che verrà indicata nel verbale di consegna lavori.

3. Vengono stabiliti, inoltre, i seguenti termini utili parziali per portare a compimento le opere o parti di esse:

a) TUP1: disponibilità di n. 2 Fabbricati Tecnologici (Arbostella e S. Antonio) entro e non oltre 480 (quattrocentottanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data stabilita nel verbale di consegna lavori;

b) TUP2: completamento dei Lavori relativi alla fermata di Pontecagnano Aeroporto sulla LS Salerno-Battipaglia e disponibilità di ulteriori n. 2 Fabbricati Tecnologici (Pontecagnano e Aeroporto) per completamento attrezzaggio tecnologico a cura di altro appalto entro e non oltre 695 (seicentonovantacinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla

data stabilita nel verbale di consegna lavori.

c) TUP3: Completamento lavori prima fase di attivazione Metro e disponibilità sovrastruttura ferroviaria per completamento attrezzaggio tecnologico a cura di altro appalto entro e non oltre 755 (settecentocinquantacinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data stabilita nel verbale di consegna lavori.

d) TUP4: ultimazione interventi multidisciplinari funzionali al prolungamento della metro – e disponibilità per completamento appalto tecnologico entro e non oltre 1230 (milleduecentotrenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data stabilita nel verbale di consegna lavori.

4. Nella fissazione dei termini di cui ai precedenti punti, le parti hanno considerato anche il normale andamento stagionale sfavorevole.

5. Non sono ammesse proroghe ai termini precedentemente indicati, salvo quanto stabilito all'art. 26, comma 4, delle Condizioni Generali.

6. Ai sensi dell'art. 28.3 delle CGC, RFI si riserva la facoltà di disporre, anche tramite Italferr, una o più sospensioni dei lavori per un periodo che non può superare un decimo della durata del Contratto, senza che l'Appaltatore abbia diritto ad alcun compenso o indennizzo per i maggiori oneri connessi alla sospensione.

7. La domanda dell'Appaltatore di accertamento dell'ultimazione dei lavori dovrà pervenire al Direttore dei Lavori prima della scadenza del termine fissato per l'ultimazione dei lavori stessi.

8. Le penalità conseguenti al mancato rispetto dei termini di cui al presente articolo sono riportate nell'art. 37 della presente Convenzione.

ARTICOLO 37

PENALITÀ

1. In caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, da parte dell'Appaltatore, delle obbligazioni e delle prescrizioni contenute nella presente Convenzione, l'Appaltatore stesso incorrerà nelle penali di seguito indicate.

a) Penali per violazione degli obblighi assunti con la presentazione dell'Offerta Tecnica (Allegato 3):

- sarà applicata una penale pari ad euro 2.000,00 Euro (euro duemila/00) per ogni giorno di ritardo nella messa a disposizione della figura professionale "Envision Sustainability Professional" prevista al punto 1.1.1. dell'Offerta Tecnica. Detta penale sarà applicata fino alla data di regolarizzazione dell'inadempimento che dovrà comunque avvenire entro e non oltre 15 giorni decorrenti dal termine impartito dal PM o dal DL di Italferr. Resta inteso che il termine impartito dal PM o dal DL di Italferr non darà diritto a proroga dei tempi contrattuali.

- sarà applicata una penale pari ad euro 2.000,00 Euro (euro duemila/00) per ogni giorno di ritardo nella messa a disposizione della figura professionale "Specialista con competenze ecologiche e naturalistiche" prevista al punto 1.1.2 dell'Offerta Tecnica. Detta penale sarà applicata fino alla data di regolarizzazione dell'inadempimento che dovrà comunque avvenire entro e non oltre 15 giorni decorrenti dal termine impartito dal PM o dal DL di Italferr. Resta inteso che il termine impartito dal PM o dal DL di Italferr non darà diritto a proroga dei tempi contrattuali.

Perdita certificazioni:

- certificazioni secondo la norma ISO 45001, € 2.500,00 (duemilacinquecento\00), per ogni giorno di mancanza della certificazione fino al 30° giorno; oltre tale termine verrà applicata la risoluzione di cui al successivo art. 40;

- certificazioni SA 8000, € 2.500,00 Euro (duemilacinquecento\00), per ogni giorno di mancanza della certificazione fino al 30° giorno; oltre tale termine verrà applicata la risoluzione di cui al successivo art. 40;

- certificazione diversità e inclusione ISO 30415/2021 € 2.500,00 Euro (duemilacinquecento\00), per ogni giorno di mancanza della certificazione fino al 30° giorno; oltre tale termine verrà applicata la risoluzione di cui al successivo art. 40;

- penale di Euro 2.000,00 Euro (euro duemila/00) per ogni giorno di mancata erogazione del corso di formazione fino al 30° giorno oltre tale termine verrà applicata la risoluzione di cui all'art. 40.

- sarà applicata una penale pari ad 2.000,00 Euro (euro duemila/00) per ogni giorno di ritardo dal termine impartito dal PM o dal DL di Italferr, laddove si rilevi che l'Appaltatore non abbia recepito completamente, in fase di sviluppo del PE o durante la realizzazione delle opere di cui alla presente Convenzione, gli obblighi assunti ai punti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 e 2.9 dell'Offerta tecnica presentata di cui all'articolo 22bis. Tale penale sarà applicata in caso di mancato adempimento di ciascuna proposta migliorativa. Detta penale sarà applicata in caso di inadempimento per ciascun obbligo assunto dall'Appaltatore e fino alla data di regolarizzazione dello stesso che dovrà comunque avvenire entro e non oltre 15 giorni decorrenti dal termine impartito dal PM o dal DL

di Italferr. Resta inteso che il termine impartito dal PM o dal DL di Italferr non darà diritto a proroga dei tempi contrattuali.

b) Penali per la violazione degli obblighi di cui all'art. 4:

i. In relazione all'art. 4.2 comma 1 della Convenzione, laddove si prevede che l'Appaltatore è tenuto a recepire le prescrizioni impartite da RFI nel termine di tempo dalla stessa stabilito, l'Appaltatore incorrerà nella penale di euro 2.000,00 (euro duemila/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito.

ii. In relazione all'art. 4.2 comma 4 della Convenzione, laddove si prevede che l'Appaltatore si impegna a provvedere nel termine indicato da RFI all'eliminazione delle carenze, inadempienze e irregolarità, l'Appaltatore incorrerà nella penale di euro 2.000,00 (euro duemila/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito.

c) Penali per la violazione degli obblighi di cui all'art. 20

i. In relazione all'art. 20.1 comma 1, laddove si prevede che l'Appaltatore è tenuto a trasmettere al Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori almeno 15 giorni prima della Consegna dei Lavori (inizio delle lavorazioni), il proprio Piano Operativo di Sicurezza e, previa verifica della loro congruità all'Allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. ed al contesto ambientale dei cantieri oggetto dell'Appalto, i POS redatti dalle altre imprese esecutrici (da consegnare sempre almeno 15 giorni prima dell'inizio delle rispettive lavorazioni), per la mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata, l'Appaltatore incorrerà nella penale di euro 2.000,00 (duemila/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito;

ii. In relazione all'art. 20.1 comma 2, laddove si prevede che l'Appaltatore e gli altri soggetti esecutori, in presenza di varianti, opere aggiuntive e/o modifiche tecniche alle opere in corso dovranno aggiornare i propri POS e trasmetterli al CEL almeno 15 giorni prima dell'inizio delle relative lavorazioni, verificando preliminarmente alla trasmissione al CEL, la congruità degli aggiornamenti dei POS delle altre imprese esecutrici all'Allegato XV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed al contesto ambientale dei cantieri oggetto dell'Appalto, per la mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata, l'Appaltatore incorrerà nella penale di euro 2.000,00 (euro duemila/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito.

iii. In relazione all'art. 20.2 comma 3, laddove si prevede che la mancata approvazione di un POS da parte del CEL non consentirà l'inizio delle relative lavorazioni e nel caso di lavorazioni già iniziate, la mancanza del relativo POS (o suo aggiornamento) approvato dal CEL comporterà la sospensione da parte del CEL delle lavorazioni e l'applicazione di una penale di euro 2.000,00 (euro duemila/00) per ogni giorno di ritardo nella consegna del POS.

iv. In relazione all'art. 20.2 comma 7, laddove si prevede che l'Appaltatore è tenuto a trasmettere al CEL, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle lavorazioni, un documento per la gestione delle emergenze in cantiere, denominato Piano di Emergenza, Evacuazione e Pronto Soccorso, redatto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e, per le parti specifiche, al DM 10/3/1998. Tale Piano dovrà essere costantemente aggiornato con l'evoluzione dei lavori e dei cantieri. La mancata trasmissione nei tempi

previsti della documentazione indicata, comporterà l'applicazione di una penale di euro 2.000,00 (euro duemila/00) per ogni giorno di ritardo nella consegna.

v. In relazione all'art. 20.2 comma 9, laddove si prevede che l'Appaltatore è tenuto, entro il 15 di ogni mese, a trasmettere al DL/CEL i dati degli infortuni occorsi nel mese precedente ai propri dipendenti e a quelli degli altri soggetti esecutori, accompagnata dai dati necessari alla loro elaborazione (numero infortuni, giorni di prognosi, ore lavorate) e da copia dei relativi Registri Infortuni, con evidenziati, ove necessario, gli infortuni relativi all'appalto in oggetto. La mancata trasmissione nei tempi previsti dei dati e della documentazione indicata comporterà l'applicazione di una penale di euro 2.000,00 (euro duemila/00) per ogni giorno di ritardo.

vi. In relazione all'art. 20.2 comma 11 laddove si prevede che l'Appaltatore è tenuto a informare immediatamente il CEL della presenza in cantiere degli Enti di vigilanza nonché a trasmettergli copia di eventuali provvedimenti/verbali emessi, in relazione alle attività dei cantieri oggetto dell'Appalto, entro il giorno successivo al ricevimento degli stessi, la mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata, comporterà l'applicazione di una penale all'Appaltatore di euro 2.000,00 (euro duemila/00) per ogni giorno di ritardo.

vii. In relazione all'art. 20.ter comma 3 per ogni giorno di ritardo nell'invio ad RFI del "Piano di Azioni Correttive in materia di Sostenibilità" e/o per il recepimento delle modifiche/integrazioni richieste sarà applicata una penale di Euro 2.000,00 (Euro duemila/00);

viii. In relazione all'art. 20.ter comma 3 per ogni giorno di ritardo nell'attuazione delle azioni correttive pianificate nel "Piano delle Azioni Correttive in materia di Sostenibilità", per come eventualmente modificato e/o integrato, sarà applicata una penale di Euro 1.000,00 (Euro mille/00).

ix. In relazione all'art. 20.ter comma 5 laddove si prevede che l'Appaltatore raccolga i dati di sostenibilità ambientale relativi ai materiali approvvigionati, consumi energetici, gestione rifiuti e terre, scarichi idrici, reclami ambientali ecc, che saranno richiesti dalla Direzione Lavori ai fini della stesura del Rapporto di Sostenibilità del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane in un template che sarà trasmesso dalla Direzione Lavori entro 30 giorni dalla sua ricezione, la mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata, comporterà l'applicazione di una penale all'Appaltatore di euro 2.000,00 (euro duemila/00) per ogni giorno di ritardo.

d) Penali per la violazione degli obblighi di cui all'art. 21

In relazione all'art. 21.3, laddove si prevede che la documentazione del SGA sarà oggetto di verifica da parte della DL e gli esiti della stessa, trasmessi all'Appaltatore, dovranno essere recepiti secondo tempi e modalità previsti dalla DL. La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione del SGA comporterà l'applicazione di una penale di euro 2.000,00 (euro duemila/00) per ogni giorno di ritardo.

e) Penali per la violazione degli obblighi di cui all'art. 24

In relazione all'art. 24 comma 7, laddove si prevede che l'Appaltatore dovrà presentare il Progetto esecutivo modificato corredato di tutti i necessari elaborati tecnici ed economici, nonché del Programma Lavori

modificato, entro 30 giorni dalla richiesta di modifica del progetto. Tale termine potrà essere prorogato per una sola volta, su richiesta motivata dell'Appaltatore, qualora le attività necessarie alla predisposizione del progetto modificato non possano, per cause non imputabili all'Appaltatore, concludersi in 30 giorni. La mancata presentazione nei tempi previsti della documentazione indicata, comporterà l'applicazione di una penale all'Appaltatore di euro 2.000,00 (euro duemila/00) per ogni giorno di ritardo.

f) Penali per la violazione degli obblighi di cui all'art. 26

In relazione all'art. 26 comma 4a) e 4b), laddove si prevede che nel caso in cui l'inserimento della documentazione nel sistema PDM sia effettuata in modo non conforme o intempestivo rispetto alle scadenze indicate in contratto, saranno applicate le penali ivi previste, nella misura del 3% (tre per cento) sull'importo dello Stato Avanzamento Lavori del mese di competenza.

g) Penali per la violazione degli obblighi di cui all'art. 26 bis

In relazione all'art. 26 bis comma 2, laddove si prevede che l'Appaltatore dovrà consegnare i modelli informativi BIM sull'ACDat SA nel rispetto delle scadenze indicate in Contratto, la consegna non tempestiva dei modelli informativi BIM comporterà l'applicazione di una penale all'Appaltatore di € 1.000,00 (Euro mille/00) per ogni giorno di ritardo.

h) Penali per la violazione degli obblighi di cui all'art. 27

(i) In relazione all'art. 27 comma 1 laddove si prevede che l'Appaltatore disponga delle seguenti figure:

- un Direttore della Progettazione, a titolo di responsabile

dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche e della

supervisione e coordinamento delle

attività di progettazione;

- cinque progettisti Senior;

- tre progettisti Junior;

- n. 1 risorsa in possesso del titolo

abilitativo come "Coordinatore della sicurezza in fase di

progettazione" ai sensi

del D.Lgs. 81/08.

In caso di indisponibilità di una delle figure sopramenzionate, al netto di

temporanee situazioni di oggettiva indisponibilità, sarà applicata una

penale di € 1.000,00 (Euro mille/00) per ogni giorno e per i primi 20

giorni e di € 2.000,00 (Euro duemila/00) per i successivi 25 giorni e fino

alla completa ottemperanza che dovrà comunque avvenire entro 45

giorni dalla contestazione.

Il Concorrente è tenuto, inoltre, ad assicurare una struttura organizzativa

che dovrà prevedere almeno le seguenti figure (si faccia riferimento alle

definizioni di cui alla norma UNI 11337-7:2018):

- n.1 BIM Manager;

- BIM Coordinator, almeno uno per disciplina;

- BIM Specialist, in numero sufficiente alla gestione dei carichi di lavoro

per ogni singola specialistica individuata nel presente appalto;

- n. 1 CDE Manager.

In caso di indisponibilità di una delle figure sopramenzionate, al netto di

temporanee situazioni di oggettiva indisponibilità, sarà applicata una

penale di € 1.000,00 (Euro mille/00) per ogni giorno e per i primi 20 giorni e di € 2.000,00 (Euro duemila/00) per i successivi 25 giorni e fino alla completa ottemperanza che dovrà comunque avvenire entro 45 giorni dalla contestazione;

(ii) In relazione all'articolo 27, comma 5, laddove si prevede che l'Appaltatore dovrà presentare la Relazione di sistema nonché il pGI e l'elenco elaborati del Progetto Definitivo come menzionato all'interno del punto 5 stesso, entro 30 (trenta) giorni n.c. dalla data di consegna delle prestazioni. La mancata presentazione nei tempi previsti della documentazione indicata, comporterà l'applicazione di una penale all'Appaltatore di euro 2.000,00 (euro duemila/00) per ogni giorno di ritardo.

(iii) In relazione all'articolo 27, comma 6, laddove si prevede che l'Appaltatore dovrà presentare il "Piano di progettazione" corredato dal "Programma di emissione degli elaborati e dei modelli informativi BIM" relativo sia al Progetto Esecutivo che al Progetto di Dettaglio delle opere necessarie all'avvio della fase di costruzione, entro 15 giorni dall'approvazione della Relazione di sistema. La mancata presentazione nei tempi previsti della documentazione indicata, comporterà l'applicazione di una penale all'Appaltatore di euro 2.000,00 (euro duemila/00) per ogni giorno di ritardo.

(iv) In relazione all'articolo 27, comma 7, laddove si prevede che l'Appaltatore, a partire dalla consegna delle prestazioni, dovrà trasmettere periodicamente a Italferr, con cadenza non superiore a trenta giorni, un dettagliato report delle attività svolte. La mancata

presentazione nei tempi previsti della documentazione indicata, comporterà l'applicazione di una penale all'Appaltatore di euro 2.000,00 (euro duemila/00) per ogni giorno di ritardo.

(v) In relazione all'art. 27, comma 8 a), laddove si prevede che l'Appaltatore dovrà consegnare a RFI, con le modalità indicate nelle "PPP", entro e non oltre 85 (ottantacinque) giorni n.c. dalla consegna delle prestazioni, gli elaborati e i modelli informativi BIM di cui all'Allegato 7.2, punto 15 della presente Convenzione. La mancata presentazione nei tempi previsti della documentazione indicata, comporterà l'applicazione di una penale all'Appaltatore di euro 2.000,00 (euro duemila/00) per ogni giorno di ritardo.

(vi) In relazione all'articolo 27, comma 8 b), laddove si prevede che l'Appaltatore dovrà consegnare a RFI entro e non oltre 120 giorni n.c. dalla consegna delle prestazioni, il Progetto Esecutivo delle opere riportate nell'Allegato 2 alla Determinazione Conclusiva di Conferenza di Servizi del 20/12/2022 (Allegato n. 42). La mancata presentazione nei tempi previsti della documentazione indicata, comporterà l'applicazione di una penale all'Appaltatore di euro 2.000,00 (euro duemila/00) per ogni giorno di ritardo.

(vii) In relazione all'articolo 27, comma 8 c), laddove si prevede che l'Appaltatore dovrà consegnare a RFI entro e non oltre 150 giorni n.c. dalla consegna delle prestazioni, quanto indicato nelle "PPP", allegato 7.2 alla presente Convenzione. La mancata presentazione nei tempi previsti della documentazione indicata, comporterà l'applicazione di una penale all'Appaltatore di euro 2.000,00 (euro duemila/00) per ogni

giorno di ritardo.

(viii) In relazione all'articolo 27, comma 8 d), laddove si prevede che l'Appaltatore dovrà completare la consegna del Progetto Esecutivo con le modalità indicate nelle PPP entro e non oltre 180 giorni n.c. dalla consegna delle prestazioni. La mancata presentazione nei tempi previsti della documentazione indicata, comporterà l'applicazione di una penale all'Appaltatore di euro 2.000,00 (euro duemila/00) per ogni giorno di ritardo.

(ix) In relazione all'articolo 27, comma 8 f), laddove si prevede che il recepimento da parte dell'Appaltatore delle eventuali prescrizioni e/o richieste di integrazione al Progetto Esecutivo dovrà effettuarsi entro e non oltre 15 (quindici) giorni n.c. dalla fine della fase del "contraddittorio" citato nel medesimo punto. In tali casi saranno comunicati all'Appaltatore gli esiti della verifica degli elaborati e dei modelli informativi BIM del Progetto Esecutivo, come integrati e/o modificati, entro il termine che residuerà dalla sospensione di cui sopra, incrementato di ulteriori 15 giorni n.c.; tale termine, così incrementato, riprenderà a decorrere dalla data in cui sarà completata la consegna degli elaborati e dei modelli informativi BIM emessi o riemessi per il recepimento delle prescrizioni e/o modifiche richieste. La mancata presentazione nei tempi previsti della documentazione indicata, comporterà l'applicazione di una penale all'Appaltatore di euro 2.000,00 (euro duemila/00) per ogni giorno di ritardo.

(x) In relazione all'art. 27 comma 21, laddove si prevede che l'Appaltatore ha l'obbligo di fornire a RFI/Italferr gli elaborati e i

modelli informativi BIM as-built nel rispetto delle seguenti tempistiche:

- a. per le opere da sottoporre a collaudo statico ai sensi delle vigenti leggi, almeno 30 (trenta) giorni n.c. prima della data prevista per l'inizio delle attività di collaudo statico delle stesse;
- b. per gli impianti tecnologici, contestualmente alla Dichiarazione di Completamento;
- c. per tutte le altre opere, almeno 30 (trenta) giorni n.c. prima della data prevista per l'emissione dell'ultimo SAL relativo alla singola opera di riferimento.

L'Appaltatore incorrerà nella penale di euro 2.000,00 (euro duemila/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo su ciascuno dei termini sopra stabiliti.

- i) Penali per la violazione degli obblighi di cui all'art. 27 ter laddove si prevede che l'Appaltatore dovrà aggiornare e consegnare il modello 4D con cadenza mensile e che per ogni SAL dovrà verificarsi che le lavorazioni oggetto di contabilizzazione siano identificate come realizzate nell'ultimo modello 4D disponibile; in caso di inottemperanza sarà operata una trattenuta nella misura del 3% (tre per cento) sull'importo dello Stato Avanzamento Lavori del mese di competenza.

In occasione dell'emissione del S.A.L. successivo, si constaterà, in contraddittorio tra la DL e l'Appaltatore, che risultino sanate le carenze documentali all'origine della trattenuta di cui sopra. Qualora tale verifica abbia esito positivo la somma trattenuta verrà interamente riaccredita.

Qualora la verifica abbia esito negativo per due consecutive emissioni di S.A.L. la somma trattenuta sarà definitivamente incamerata ed andrà a

sommarsi al valore complessivo delle penali previste nel presente art. 37 della presente Convenzione;

In relazione all'articolo 27 ter, laddove si prevede il rispetto da parte dell'Appaltatore delle tempistiche indicate al punto 4.10 "Modalità di archiviazione e consegna finale di modelli, oggetti e/o elaborati informativi" dell'Allegato n.48 "Specificativa informativa BIM":

- Per ogni giorno di ritardo nella consegna del PGI, prevista entro 30 giorni dalla data di consegna delle prestazioni, sarà applicata una penale all'Appaltatore di € 2.000,00 (Euro duemila/00) per ogni giorno di ritardo;

- Per ogni giorno di ritardo nella consegna del PGI e dei modelli informativi BIM esecutivi, prevista entro e non oltre il termine fissato per la consegna del Progetto Esecutivo di cui all'art. 27 comma 8 lett. d della presente Convenzione, sarà applicata una penale all'Appaltatore di € 2.000,00 (Euro duemila/00) per ogni giorno di ritardo;

- Per ogni giorno di ritardo nella consegna del PGI e dei modelli informativi BIM costruttivi, prevista entro e non oltre il termine fissato per la consegna del Progetto Esecutivo di cui all'art. 27 comma 8 lett. e) della presente Convenzione, per le attività previste nei primi 90 giorni n.c. a partire dalla consegna dei lavori, sarà applicata una penale all'Appaltatore di € 2.000,00 (Euro duemila/00) per ogni giorno di ritardo;

- Per ogni giorno di ritardo nella consegna dei modelli informativi BIM costruttivi, prevista entro e non oltre il termine fissato per la all'art. 27 comma 8 lett. h) della presente Convenzione sarà applicata una penale

all'Appaltatore di € 2.000,00 (Euro duemila/00) per ogni giorno di ritardo;

- Per ogni giorno di ritardo nella consegna del PGI e dei modelli informativi BIM as-built, prevista per le opere soggette a collaudo statico almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista di inizio delle attività di collaudo delle stesse, oppure in sede di dichiarazione di completamento per gli impianti tecnologici, oppure almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'emissione dell'ultimo SAL relativo alla singola opera di riferimento, sarà applicata una penale all'Appaltatore di € 2.000,00 (Euro duemila/00) per ogni giorno di ritardo.

j) Penali per la violazione degli obblighi di cui all'art. 30

(i) In relazione all'art. 30.1 comma 2, laddove si prevede che l'Appaltatore dovrà adeguare alle prescrizioni derivanti dalla verifica dei documenti, entro 15 (quindici) giorni, il Programma Esecutivo dei lavori, l'Appaltatore incorrerà nella penale di € 2.000,00 (Euro duemila/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini stabiliti per l'adeguamento dei documenti;

(ii) In relazione all'art. 30.2 comma 1, laddove si prevede che l'Appaltatore dovrà presentare il "Programma Operativo" con visibilità fino ai tre mesi successivi la data di consegna dei lavori, con una finestra di visualizzazione almeno a livello 9 di WBS con individuazione delle parti omologhe e completando la parte a finire del programma a livello 7 di WBS. L'Appaltatore incorrerà nella penale di euro 2.000,00 (euro duemila/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito.

(iii) In relazione all'art. 30.2 comma 4, in caso di ritardo, l'Appaltatore incorrerà nella penale di euro 2.000,00 (euro duemila/00) per ogni giorno

di ritardo rispetto al termine stabilito.

(iv) In relazione all'art. 30.2 comma 10, laddove si prevede che l'Appaltatore è tenuto, entro 30 (trenta) giorni n.c. dalla data di consegna dei lavori, a presentare il Programma Operativo redatto a livello 9 di WBS e completo dei documenti previsti ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 che costituirà il riferimento contrattuale sulla base del quale sviluppare i contraddittori periodici. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del suddetto documento, l'Appaltatore incorrerà nella penale di euro 2.000,00 (euro duemila/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito.

(v) In relazione all'art. 30.2 comma 12, laddove si prevede che l'Appaltatore apporti le eventuali modifiche/integrazioni richieste entro 10 giorni naturali consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta ovvero in caso di consegna di una documentazione che non recepisca le prescrizioni richieste nelle precedenti istruttorie di verifica da parte della Committenza a seguito della verifica del Programma Operativo. L'Appaltatore incorrerà nella penale di € 2.000,00 (euro duemila/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito.

(vi) In relazione all'art. 30.2 comma 14, laddove, anche in conseguenza di sospensioni parziali o totali e proroghe parziali o totali dei termini utili contrattuali, l'Appaltatore entro 15 (quindici) giorni naturali consecutivi dalla ripresa dei lavori (in caso di sospensione) o dalla comunicazione di concessione della proroga debba consegnare un Programma Operativo con le modifiche/revisioni richieste. Per ogni giorno di ritardo della relativa consegna l'Appaltatore incorrerà nella penale di € 2.000,00 (Euro duemila/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito;

(vii) In relazione all'art. 30.2 comma 15, laddove anche in occasione di sospensioni parziali o totali e proroghe parziali o totali dei termini utili contrattuali, l'Appaltatore entro 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dal ricevimento della relativa istruttoria è tenuto ad apportare le successive modifiche/revisioni richieste al Programma Operativo consegnato. Per ogni giorno di ritardo ovvero in caso di consegna di una documentazione che non recepisca le prescrizioni richieste nelle precedenti istruttorie di verifica l'Appaltatore incorrerà nella penale di € 2.000,00 (Euro duemila/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito;

(viii) In relazione all'art. 30.3 comma 9, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati al medesimo articolo 30.3 commi 2, 5 e 7, l'Appaltatore incorrerà nella penale di euro 2.000,00 (euro duemila/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini stabiliti;

(ix) In relazione all'art. 30.3 comma 13, nel caso dovesse perdurare l'inadempimento dell'Appaltatore anche dopo l'applicazione delle trattenute previste al medesimo art. 30.3 comma 13, lo stesso incorrerà nella penale di euro 2.000,00 (euro duemila/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito.

k) Penali per la violazione degli obblighi di cui all'art. 32

(i) In relazione all'art. 32.1 comma 4, laddove si prevede che l'Appaltatore dovrà inviare il Piano Integrato di gestione della Qualità, dell'Ambiente e della Salute e Sicurezza nei termini previsti nelle "Prescrizioni" (All. n. 25) e trasmettere le eventuali integrazioni e modifiche richieste dal D.L. entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Per ogni giorno di ritardo l'Appaltatore

incorrerà nella penale di euro 2.000,00 (euro duemila/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito.

(ii) In relazione all'art. 32.1 comma 6, laddove si prevede che l'Appaltatore dovrà trasmettere il Piano delle Azioni Correttive entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione del rapporto di Verifica Ispettiva. Per ogni giorno di ritardo l'Appaltatore incorrerà nella penale di euro 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito.

(iii) In relazione all'art. 32.2 comma 2, laddove si prevede che qualora il DL riscontri fasi di lavorazione e/o prodotti non conformi, dichiarati conformi dall'Appaltatore attraverso documenti di registrazione della Qualità o qualora riscontri documenti di registrazione della qualità compilati prima delle relative prove e attività di controllo, per ogni non conformità sarà applicata la penale di euro 5.000,00 (euro cinquemila/00).

(iv) L'applicazione di due penalità nell' arco di sei mesi comporterà l'obbligo dell'Appaltatore di sostituire il Responsabile del controllo Qualità se richiesto dal Committente.

l) Penali per la violazione degli obblighi di cui all'art. 32.bis.2

In relazione all'art. 32.bis.2 comma 3 laddove con riferimento ai Piani di Qualità o i Piani di Fabbricazione e Controllo emessi dai produttori dei materiali ed approvati dall'Appaltatore stesso, si stabilisce che l'Appaltatore comunichi al DL, con un anticipo di almeno 15 giorni, la data della sorveglianza e dei controlli che l'Appaltatore, o una terza parte indipendente di comprovata professionalità dallo stesso delegata, eseguirà sui fornitori e sui prodotti oggetto dell'ordine.

L'Appaltatore incorrerà nella penale di euro 2.000,00 (euro duemila/00)

per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito.

m) Penali per la violazione degli obblighi di cui all'art. 32 Quinquies:

- in relazione all'art. 32 quinquies comma 2, laddove con riferimento alla mancata correzione delle Non Conformità sia di Salute e Sicurezza del Lavoro che di Sistema, nel caso dovesse perdurare l'inadempimento dell'Appaltatore anche dopo l'applicazione delle trattenute previste al medesimo art. 32 quinquies comma 2, l'Appaltatore incorrerà nella penale di euro 2.000,00 (euro duemila/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito.

n) Penali per la violazione degli obblighi di cui all'art. 36

i. In relazione all'art. 36 comma 1, laddove si prevede che il termine di tempo utile per l'ultimazione di tutti i lavori e le prestazioni oggetto del presente Contratto, decorrente dalla data indicata nel verbale di consegna lavori, viene stabilito in giorni 1250 (milleduecentocinquanta) naturali consecutivi, l'Appaltatore incorrerà nella penale di euro 30.000,00 (euro trentamila/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito.

ii. In relazione all'art. 36 comma 3 lettera a), laddove viene stabilito in 480 (quattrocentottanta) giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data indicata nel verbale di consegna lavori, il termine di tempo utile parziale 1 per la disponibilità di n. 2 Fabbricati Tecnologici (Arbostella e S. Antonio) per altro appalto, l'Appaltatore incorrerà nella penale di euro 20.000,00 (euro ventimila/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito.

iii. In relazione all'art. 36 comma 3 lettera b) laddove viene stabilito in 695 (seicentonovantacinque) giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data indicata nel verbale di consegna lavori, il termine di tempo utile parziale 2

per il completamento dei Lavori relativi alla fermata di Pontecagnano Aeroporto sulla LS Salerno-Battipaglia e disponibilità di ulteriori n. 2 Fabbricati Tecnologici (Pontecagnano e Aeroporto) per completamento attrezzaggio tecnologico a cura di altro appalto, l'Appaltatore incorrerà nella penale di euro 20.000,00 (euro ventimila/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito.

iv. In relazione all'art. 36 comma 3 lettera c), laddove viene stabilito in 755 (settecentocinquantacinque) giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data indicata nel verbale di consegna lavori, il termine di tempo utile parziale 3 per il completamento dei lavori di prima fase di attivazione Metro e disponibilità sovrastruttura ferroviaria per completamento attrezzaggio tecnologico a cura di altro appalto, l'Appaltatore incorrerà nella penale di euro 30.000,00 (euro trentamila/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito.

v. In relazione all'art. 36 comma 3 lettera d), laddove viene stabilito in 1230 (milleduecentotrenta) giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data indicata nel verbale di consegna lavori, il termine di tempo utile parziale 4 per l'ultimazione interventi multidisciplinari funzionali al prolungamento della metro e disponibilità per completamento appalto tecnologico, l'Appaltatore incorrerà nella penale di euro 30.000,00 (euro trentamila/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito.

o) In relazione al paragrafo I.C) "Sosta sui binari di stazione e riconsegna dei carri" dell'allegato 19 "Obblighi ed oneri particolari dell'Appaltatore e disposizioni speciali nell'esecuzione dei lavori", laddove si prevede che nel caso di trasporto di materiali con carri ferroviari di cui è mittente il

GI o un fornitore dello stesso, l'Appaltatore è tenuto alla effettuazione dello scarico dei materiali – con mezzi propri e sotto la propria responsabilità alla restituzione dei carri vuoti e puliti presso la medesima stazione di messa a disposizione del trasporto e che la riconsegna dovrà essere effettuata – salvo diversi accordi con GI – entro e non oltre il terzo giorno lavorativo decorrente dall'invio da parte di GI della comunicazione in cantiere della messa a disposizione del trasporto, in caso di mancata riconsegna dei carri, nei termini stabiliti, l'Appaltatore incorrerà nella penale di euro 3.000 (euro tremila/00) per ogni carro a due o quattro assi salvo conguaglio sulla base di quanto effettivamente dovuto dal GI per tardata resa.

p) In relazione al paragrafo II.G) “Uffici di cantiere per la Direzione dei Lavori di Ferrovie” dell'allegato 19 “Obblighi ed oneri particolari dell'Appaltatore e disposizioni speciali nell'esecuzione dei lavori”, laddove si prevede che l'Appaltatore ha l'obbligo di mettere a disposizione di “RFT”, entro 30 (trenta)giorni dalla consegna dei lavori e fino a un anno dopo l'ultimazione degli stessi, adeguati locali aventi superficie mq 200 (cento), costituiti da almeno n. 6 (sei) vani dotati dei relativi arredi e di impianti igienico-sanitari, elettrici, di riscaldamento, attrezzati con linea telefonica ADSL e fax indipendenti tutto conforme al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., in caso di ritardo nella messa a disposizione dei locali di cantiere, l'Appaltatore incorrerà nella penale di euro 3.000 (euro tremila/00) per ogni giorno di ritardo.

q) In relazione al paragrafo II. R) “Identificazione del personale di cantiere” dell'allegato 19 “Obblighi ed oneri particolari dell'Appaltatore e

disposizioni speciali nell'esecuzione dei lavori", laddove si prevede che il documento di identificazione (cartellino identificativo) dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ai lavori e che se, a seguito di controllo, uno o più addetti ai lavori risultassero sprovvisti del documento, verranno richieste le generalità degli stessi e notificate all'Appaltatore (anche nel caso che gli addetti ai lavori siano alle dipendenze di subappaltatore autorizzato), il quale dovrà presentare al Direttore dei Lavori entro il giorno successivo i documenti non esibiti all'atto del controllo e copia del relativo libro matricola (libro unico), l'Appaltatore incorrerà:

- nella penale di euro 3.000 (euro tremila/00) per ogni addetto sprovvisto di documento di identificazione, compreso il personale dei subappaltatori avente accesso ai cantieri;
- nella penale di euro 3.000 (euro tremila/00) a decorrere dal giorno di effettuazione del controllo e per ogni giorno successivo, fino al giorno in cui verranno esibiti i documenti di identificazione relativi all'addetto o agli addetti trovati sprovvisti di documentazione all'atto del controllo.

r) In relazione alle previsioni dell'art. 12 dell'allegato 8 "Capitolato Speciale per lavori in presenza di esercizio ferroviario, per lavori all'armamento e per lavori agli impianti elettrici e tecnologici", l'Appaltatore incorrerà nelle seguenti penali:

- Se dalla inadempienza o altra causa imputabile all'Appaltatore, ivi compresi i danneggiamenti dell'infrastruttura, sia derivata una

interruzione accidentale o una protrazione dell'interruzione rispetto a quella concessa/programmata, sarà applicata una penale composta da:

➤ se l'evento si verifica su binario di linea:

1. un importo fisso pari a 15 (quindici) volte il Valore indice di cui alla Tabella "Valori indice di costo unitario a minuto primo delle interruzioni", di cui alla "Procedura per la Valorizzazione economica delle interruzioni della circolazione ferroviaria" (allegato n. 9) ;

2. un importo pari a tale Valore indice per ogni minuto primo di durata - a partire dal primo - dell'interruzione accidentale o di protrazione dell'interruzione rispetto a quella concessa/programmata, fino ad un massimo di tale importo variabile pari a quello corrispondente a 360 minuti di durata;

➤ se l'evento si verifica su binario di corsa:

3. un importo fisso pari a 10 (dieci) volte il Valore indice di cui alla Tabella "Valori indice di costo unitario a minuto primo delle interruzioni", di cui alla "Procedura per la Valorizzazione economica delle interruzioni della circolazione ferroviaria" (allegato n. 9);

4. un importo pari al 50% (cinquanta per cento) di tale Valore indice per ogni minuto primo di durata - a partire dal primo - dell'interruzione accidentale o di protrazione dell'interruzione rispetto a quella concessa/programmata, fino ad

un massimo di tale importo variabile pari a quello corrispondente a 360 minuti di durata;

➤ se l'evento si verifica su binario di circolazione diverso da quello di corsa:

5. un importo fisso pari a 5 (cinque) volte il Valore indice di cui alla Tabella "Valori indice di costo unitario a minuto primo delle interruzioni" di cui alla "Procedura per la Valorizzazione economica delle interruzioni della circolazione ferroviaria" (allegato n. 9);

6. un importo pari al 20% (venti per cento) di tale Valore indice per ogni minuto primo di durata – a partire dal primo – dell'interruzione accidentale o di protrazione dell'interruzione rispetto a quella concessa/programmata, fino ad un massimo di tale importo variabile pari a quello corrispondente a 360 minuti di durata;

❖ Se dalla inadempienza o altra causa imputabile all'Appaltatore, ivi compresi i danneggiamenti dell'infrastruttura, siano derivati pregiudizio alla regolarità dell'esercizio ferroviario o soggezioni di esercizio, ivi inclusi eventuali rallentamenti, anche in assenza di interruzione accidentale o protrazione di interruzione concessa/programmata, sarà applicata una penale composta da:

➤ un importo fisso pari a 5 (cinque) volte il Valore indice di cui alla Tabella "Valori indice di costo unitario a minuto primo delle interruzioni" di cui alla "Procedura per la Valorizzazione

economica delle interruzioni della circolazione ferroviaria”

(allegato n. 9);

➤ un importo pari al 30% (trenta per cento) di tale Valore indice per ogni minuto primo di durata - a partire dal primo - della irregolarità, fino ad un massimo di tale importo variabile pari a quello corrispondente a 360 minuti di durata;

➤ Se dalla inadempienza o altra causa imputabile all'Appaltatore, ivi compresi i danneggiamenti dell'infrastruttura, sarebbe potuto derivare pregiudizio per la sicurezza dell'esercizio, è applicata una penale di euro 8.000,00 (ottomila/00);

➤ Se dalla inadempienza o altra causa imputabile all'Appaltatore, ivi compresi i danneggiamenti dell'infrastruttura, sia derivato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio, è applicata una penale di euro 26.000,00 (ventiseimila/00) oltre al risarcimento dei danni sofferti e delle responsabilità verso terzi sopportati dal Gestore dell'infrastruttura in conseguenza dell'evento.

Qualora l'evento interessasse più fasce orarie, l'importo di riferimento del Valore indice sarà quello della fascia con il valore più alto.

Nel caso in cui l'evento si verificasse in un impianto appartenente a più tratte di linea, l'importo di riferimento del Valore indice sarà quello della tratta di linea con il valore più alto.

Qualora l'evento interessasse più fasce orarie, l'importo di riferimento del Valore indice sarà quello della fascia con il valore più alto.

Nel caso in cui l'evento si verificasse in un impianto appartenente a più tratte di linea, l'importo di riferimento del Valore indice sarà quello della tratta di linea con il valore più alto.

s) In relazione all'art. 14 dell'allegato 8 "Capitolato Speciale per lavori in presenza di esercizio ferroviario, per lavori all'armamento e per lavori agli impianti elettrici e tecnologici", l'Appaltatore, laddove non utilizzi le interruzioni programmate riferite ai lavori, determinandone la riprogrammazione, dovrà corrispondere, per ognuna delle suddette interruzioni, la penale determinata sulla base dei "Valori indice di costo unitario a minuto primo delle interruzioni" di cui alla Tabella allegata alla "Procedura per la Valorizzazione economica delle interruzioni della circolazione ferroviaria" (Allegato n. 9), con riferimento al tratto di linea/nodo ed alla fascia oraria 9- 22, nonché dei tempi di comunicazione di rinuncia alla interruzione rispetto all'ora d'inizio stabilita per l'interruzione stessa, pari a:

- nel caso di interruzioni per lavori di "maggiore rilevanza":

1. 5 volte il Valore indice di cui alla suddetta Tabella qualora la comunicazione avvenga tra il 130° ed il 71° giorno precedente;
2. 20 volte il Valore indice di cui alla Tabella qualora la comunicazione avvenga tra il 70° e l'8° giorno precedente;
3. 50 volte il Valore indice di cui alla Tabella qualora la comunicazione avvenga tra il 7° giorno e l'ora d'inizio.

Si intendono per lavori di "maggiore rilevanza" quelli che comportano una riduzione di capacità dell'infrastruttura derivante da:

1. interruzioni di linea per un periodo superiore a tre giorni;

2. limitazioni nell'uso di binari di circolazione per un periodo superiore a 30 giorni;

3. indisponibilità di attestamento dei treni per un periodo superiore a 30 giorni.

▪ nel caso di interruzioni per lavori di “minore rilevanza”:

1. 20 volte il Valore indice di cui alla suddetta Tabella qualora la comunicazione avvenga tra il 7° e l'8° giorno precedente;

2. 50 volte il Valore indice di cui alla suddetta Tabella qualora la comunicazione avvenga tra il 7° giorno e l'ora d'inizio.

Ai fini dell'applicazione della penale di cui al presente punto sono considerati lavori di “minore rilevanza” i lavori non rientranti tra quelli di cui al precedente punto (definiti a maggiore rilevanza) e per i quali la programmazione della relativa interruzione determini programmi di esercizio a sostegno.

Nel caso in cui l'evento si verificasse in un impianto appartenente a più tratte di linea, l'importo di riferimento del Valore indice sarà quello della tratta di linea con il valore più alto.

t) Penale per violazione degli obblighi di cui all'art. 17bis

- In caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 17bis comma 1 l'Appaltatore incorrerà in una penale di Euro 2.000,00 (duemila/00), per ogni giorno di ritardo;

- In caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 17bis comma 2 l'Appaltatore incorrerà in una penale di Euro 2.000,00 (duemila/00)

2. Tutte le penali previste dal presente articolo sono cumulabili fra loro e non potranno superare il limite del 20% previsto dal secondo periodo del comma 4 dell'art. 50 del D.L. 77/2021, convertito dalla L. 108/2021.

Laddove ricorresse l'applicazione di eventuali penali di cui al precedente comma

1 lett. t), l'importo delle medesime non concorrerà al computo dei suddetti limiti.

3. Rimane ferma, in ogni caso, la facoltà di RFI di agire per l'ottenimento in via

giudiziale del risarcimento dell'eventuale maggior danno subito a causa del

ritardo nonché la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.

1456 del c.c. secondo quanto previsto all'articolo 60 delle CGC

4. RFI può disporre la disapplicazione delle penali per il ritardo nella esecuzione

della prestazione contrattuale, previa motivata istanza da parte dell'Appaltatore:

a) nel caso in cui il ritardo nell'esecuzione della prestazione contrattuale

non sia riconosciuto come imputabile all'Appaltatore medesimo;

b) nel caso in cui l'importo della penale sia manifestamente sproporzionato

rispetto al danno subito da RFI e all'interesse dello stesso alla tempestiva

esecuzione della prestazione contrattuale.

Le penali di cui al precedente comma 1 lett. t) non possono essere oggetto di

disapplicazione.

ARTICOLO 37 BIS

PREMIO DI ACCELERAZIONE

1. Alla presente Convenzione trova applicazione quanto previsto dall'art. 50,

comma 4, primo periodo, del D.L. 77/2021, convertito dalla L. n. 108/2021. Il

premio di accelerazione trova applicazione alle condizioni ivi riportate e quindi,

fra l'altro, nei limiti delle risorse disponibili.

2. Il premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo rispetto al termine di cui

al precedente articolo 36, comma 1, viene riconosciuto subordinatamente al

verificarsi delle seguenti tassative condizioni: (i) ultimazione di tutti i Lavori

(come risultante dal Verbale di Ultimazione relativo alla Parte B ai sensi dell'art.

38 della presente Convenzione) in anticipo rispetto al TUC prescritto all'articolo 36 comma 1 della presente Convenzione; (ii) approvazione da parte del Committente del certificato di collaudo senza riserve di cui all'art. 53 delle Condizioni Generali; (iii) esecuzione dei Lavori a perfetta regola d'arte e in conformità alle obbligazioni assunte.

3. Il premio di accelerazione viene riconosciuto nella misura dello [0,6] (zero virgola sei) per sono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento dell'importo netto contrattuale.

ARTICOLO 38

CONSTATAZIONE DEL COMPLETAMENTO DEI LAVORI - PROVE E VERIFICHE – VERBALI DI ULTIMAZIONE

1. L'Appaltatore, con congruo anticipo, darà comunicazione scritta alla DL della data in cui saranno ultimati i lavori e le prestazioni oggetto del presente Contratto, in relazione a ciascuno dei termini utili, generali o parziali (per singole opere o parti d'opera o fasi funzionali d'appalto), indicati al precedente art. 36.

2. Entro lo stesso termine, l'Appaltatore provvederà ad eseguire su ogni impianto/sottosistema, oggetto della fase funzionale d'appalto, le prove e verifiche in base a Capitolati, Norme e Prescrizioni Tecniche e in particolare su ogni impianto di sicurezza e segnalamento le prove e verifiche previste dalle Norme Tecniche IS 717/92 e IS 381 e, ove non applicabili, quelle previste dalla norma tecnica IS 46.

Con particolare attenzione l'Appaltatore dovrà altresì eseguire le prove e verifiche di integrazione tra i vari sottosistemi/impianti oggetto del presente appalto e le prove e verifiche di integrazione/interfacciamento di questi ultimi con i sottosistemi/impianti esistenti e/o realizzati con altri appalti.

3. L'Appaltatore, prima ancora dell'inizio delle prove e verifiche, dovrà comunicare alla DL il nome e la qualifica rivestita dal personale addetto alle prove e verifiche di cui sopra, compreso il Responsabile delle prove stesse, che dovrà avere una comprovata esperienza decennale, nonché la data di inizio delle stesse.

4. In relazione a ciascuno dei termini utili, generali o parziali, indicati all'art. 36, entro la data prevista per l'ultimazione dei relativi lavori o della relativa fase funzionale d'appalto, l'Appaltatore consegnerà alla DL la "Relazione delle prove e verifiche" inerenti alle prestazioni completate, firmata dal Responsabile tecnico delle prove stesse, nonché la "Dichiarazione di Completamento" con relativa richiesta di accertamento di cui al precedente art. 36.

5. La DL provvederà, con il supporto dell'Appaltatore, all'esecuzione delle prove e verifiche di competenza, eventualmente anche alla presenza dell'organismo incaricato della Verifica CE dei sottosistemi strutturali, per l'accertamento dell'effettivo completamento, da parte dell'Appaltatore, dei lavori o della fase funzionale d'appalto.

6. In caso di riscontrate deficienze, il Direttore dei Lavori ne darà comunicazione con Ordine di Servizio all'Appaltatore, il quale dovrà provvedere ad eliminarle nel minor tempo possibile, a sua cura ed onere e a darne comunicazione scritta, indicando la data di ultimazione del ripristino.

7. La DL provvederà a redigere quindi, previa constatazione dell'avvenuto completamento dei lavori da parte dell'Appaltatore, l'apposito "verbale di completamento" dei lavori o della fase funzionale d'appalto, comunicando contestualmente all'Appaltatore la nomina della Commissione di Verifica Tecnica.

8. La Commissione di Verifica Tecnica provvederà, con il supporto dell'Appaltatore, all'esecuzione delle prove e verifiche sugli impianti.

In caso di riscontrate deficienze, il Direttore dei Lavori ne darà comunicazione con Ordine di Servizio all'Appaltatore, il quale dovrà provvedere ad eliminarle nel minor tempo possibile, a sua cura ed onere e a darne comunicazione scritta, indicando la data di ultimazione del ripristino.

La DL, a decorrere dalla data in cui sarà pervenuta la comunicazione scritta dell'Appaltatore dell'avvenuta eliminazione delle eventuali deficienze, verificata l'effettiva eliminazione delle stesse, provvederà a redigere il "Verbale di Ultimazione" dei lavori o della fase funzionale d'appalto.

9. Nel Verbale di Ultimazione dei lavori o della fase funzionale d'appalto dovranno, fra l'altro, indicarsi i giorni di eventuale ritardo impiegati dall'Appaltatore rispetto al relativo termine utile previsto al precedente art. 36, tenuto conto delle eventuali sospensioni e proroghe concesse, considerando che il tempo consunto per il compimento è costituito da quello intercorrente tra la data stabilita nel verbale di consegna e la data della relativa Dichiarazione di Completamento dei lavori o della fase funzionale d'appalto, aumentato del tempo utilizzato dall'Appaltatore per eliminare le eventuali deficienze riscontrate.

10. I Verbali di ultimazione dovranno essere sottoscritti, previo apposito invito, dall'Appaltatore, il quale avrà diritto ed onere di formulare riserve in merito ai fatti ivi rappresentati, nel rispetto di quanto previsto all'art. 35 delle CGC.

11. La data di ultimazione dell'Appalto coinciderà con la data indicata nel verbale di ultimazione dei lavori relativi all'ultima opera o parte d'opera o all'ultima fase funzionale in cui si articola l'appalto.

12. Dalla data di ultimazione dei lavori relativi all'ultima opera o parte d'opera o all'ultima fase funzionale d'appalto, risultante dal relativo Verbale di ultimazione, avrà inizio il periodo di manutenzione ai sensi dell'art. 27 delle Condizioni Generali, che avrà durata sino alla data di approvazione del certificato di collaudo.

13. L'Appaltatore è tenuto a dare l'assistenza necessaria di strumentazione e di personale per le prove e verifiche che dovranno essere effettuate. Gli oneri relativi all'esecuzione di dette prove e verifiche, compresi quelle per il personale e gli strumenti dell'Appaltatore, sono a completo carico dell'Appaltatore stesso, essendo pure essi compresi e compensati nell'importo d'appalto.

14. L'eventuale prolungamento dei tempi di espletamento delle attività della CVT non autorizza l'Appaltatore a chiedere compensi di nessun tipo.

15. Nel caso in cui la CVT dovesse procedere alla spunta sistematica dell'intero impianto, tutti gli oneri che ne deriveranno saranno a completo carico dell'Appaltatore e verranno addebitati nei modi d'uso presso RFI.

ARTICOLO 39

COLLAUDO

1. Le operazioni di collaudo sono disciplinate dagli articoli 48 e ss. delle Condizioni Generali.

2. Il Collaudatore o la Commissione di Collaudo sono nominati da RFI ed hanno facoltà di procedere a verifiche anche in corso d'opera.

ARTICOLO 40

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVI INADEMPIMENTI E IRREGOLARITÀ

1. Fatto salvo quanto dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., le Parti convengono quanto

segue.

2. Quando la DL accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al Responsabile del procedimento (REL) una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del procedimento (REL). Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, RFI su proposta del Responsabile del procedimento (REL) dichiara risolto il Contratto.

3. Qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente comma, l'esecuzione delle prestazioni ivi comprese quelle relative alla redazione della Progettazione Esecutiva, ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che salvo i casi d'urgenza non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, RFI risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell'Appaltatore.

4. Fermo quanto precede, RFI si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del presente Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., senza necessità di preventiva diffida e messa in mora e con semplice lettera raccomandata a.r., o con posta elettronica certificata, in ciascuno dei seguenti casi, per quanto

compatibili con le disposizioni di cui all'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

- a) affidamento senza previa autorizzazione scritta da parte di Italferr, in subappalto o in cottimo, in tutto o in parte, del lavoro appaltato;
- b) mancata presa in consegna dei lavori o mancata presentazione per la presa in consegna dei lavori da parte dell'Appaltatore, entro il termine a tal fine assegnato da Italferr;
- c) aver commesso una grave inosservanza dei piani di sicurezza ovvero degli obblighi in qualità di datore di lavoro, ivi compresi quelli attinenti alla sicurezza sul lavoro, ovvero delle misure generali di tutela, previste dalle vigenti normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di tutela, previste dalle vigenti normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di sicurezza dell'esercizio ferroviario e di tutela ambientale;
- d) emissione di una misura interdittiva, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. a), b) e c) del D. Lgs. 231/2001;
- e) perdita delle qualificazioni richieste per la partecipazione alla gara;
- f) al verificarsi delle ipotesi di cui agli artt. 9, 12, 13, 13bis, 15, 16, 20 bis, 22bis, 23 e 37 della presente Convenzione, ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nella Convenzione stessa e relativi allegati;
- g) violazione di quanto previsto all'art. 19 in materia di proprietà intellettuale;
- h) mancato rispetto degli obblighi dell'Appaltatore derivanti dall'offerta tecnica presentata in sede di gara di cui al precedente art. 22 bis.

5. La risoluzione si verifica di diritto, nel momento in cui RFI dichiara all'Appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata a.r., o posta elettronica certificata, che intende valersi della clausola risolutiva.

6. Nel caso di risoluzione del Contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

7. Il responsabile del procedimento (REL) nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

8. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui all'art. 48 ss. delle CGC. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

9. In sede di liquidazione finale dei lavori riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare i lavori ad altra impresa.

10. Nei casi di risoluzione del Contratto di appalto dichiarata da RFI, l'Appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, RFI provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.

11. RFI, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'Appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., pari all'uno per cento del valore del Contratto.

12. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le previsioni di cui all'art. 60 delle "Condizioni Generali", in quanto compatibili con la normativa applicabile al presente Contratto.

ARTICOLO 40 bis

CASI PARTICOLARI DI RECESSO DAL CONTRATTO

In caso di mancata approvazione del Progetto Esecutivo redatto dall'Appaltatore, troverà applicazione quanto previsto dalla presente Convenzione e dall'art. 20, comma 6, CGC.

ARTICOLO 40 ter

RISARCIMENTO DEI DANNI

In caso di vizi, difetti o difformità e/o di mancanza di qualità e/o anormalità di funzionamento e/o malfunzionamento dell'Opera e/o di ogni altro inadempimento alle obbligazioni poste a carico dell'Appaltatore e/o alle garanzie da esso prestate a favore del Committente- ai sensi del presente Contratto e/o ai sensi di ogni altra applicabile Prescrizione di Legge - oltre alla risoluzione del Contratto di cui al precedente art. 40 e/o all'applicazione delle penali previste nell'art. 37 della presente Convenzione., resta fermo il diritto del Committente di ottenere l'integrale risarcimento di tutti i danni eventualmente subiti.

ARTICOLO 41

DOMICILIO E COMUNICAZIONI

1. Agli effetti contrattuali e giudiziari, l'Appaltatore dichiara il proprio domicilio in, Via, con l'intesa che ove questo venisse a mancare, il domicilio si intenderà trasferito presso il Municipio di, salva l'applicazione dell'art 4.3 delle Condizioni Generali. L'Appaltatore dichiara che il proprio domicilio fiscale è in, Via, n., che gli è stato attribuito il Codice Fiscale n. e Partita I.V.A. n.

2. RFI - la cui denominazione anagrafica tributaria e "Rete Ferroviaria Italiana Società per Azioni" - dichiara il proprio domicilio fiscale in Roma - Piazza della Croce Rossa, n. 1 - c.a.p. 00161; la Partita I.V.A. n. 01008081000 e il Codice Fiscale n. 01585570581.

ARTICOLO 42

OBBLIGO DI REGISTRAZIONE

1. L'Appaltatore si obbliga:

- a) a registrare a propria cura e spese il presente atto con il pagamento dell'imposta in misura fissa entro trenta giorni dalla sua sottoscrizione, dandone puntuale comunicazione a RFI;
- b) nel caso di applicazione di penali da parte di RFI, a presentare presso il competente Ufficio delle Agenzia delle Entrate (Cfr. art. 19 D.P.R. n.131/86) apposita "Denuncia di avveramento della condizione sospensiva" entro i termini di legge (30 gg.) decorrenti dal concreto addebito delle penali medesime e al pagamento a proprie spese della

relativa imposta proporzionale di registro (3% dell'importo della penale);

- c) a trasmettere a RFI copia della denuncia di avveramento delle condizioni e dell'attestato di pagamento della relativa imposta, entro 30 gg. dall'emissione del modello R66 o di altro documento equivalente.

2. In caso di inosservanza dei predetti obblighi, l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire a RFI tutti i danni che ne dovessero derivare.

ARTICOLO 43

DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto i documenti elencati nel comma successivo nell'ordine che ne determina la prevalenza, pur se essi non siano allegati al presente atto in quanto l'Appaltatore, già in fase di formulazione dell'offerta, ne ha preso piena ed approfondita conoscenza, disponendo anche di copia di ciascuno di essi.

2. Elenco dei documenti facenti parte integrante e sostanziale del Contratto:

- La presente Convenzione;
- Le "Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di lavori delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane" approvate dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. nella seduta del 22 marzo 2017 e registrate presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, Ufficio Territoriale di Roma 1, Trastevere, al n. 5988, Serie 3, in data 23 giugno 2017, disponibili sul sito www.rfi.it. (Allegato n. 1);
- Dichiarazione dell'Appaltatore rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. (Allegato n2);
- Offerta Tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara (Allegato n.

3).

- P.m. (Allegato n. 4 e n.5)
- Elenco Prezzi Unitari offerti dall'Appaltatore (Allegato n 6);
- “Manuale di Progettazione” (MDP) (Allegato n. 7.1);
- “Prescrizioni per la Progettazione Esecutiva” (PPP), (Allegato n. 7.2);
- “Integrazioni e sostituzioni al Manuale di Progettazione (MDP)”, (Allegato n. 7.3);
- “Prescrizioni tecniche per la progettazione - Programma lavori” (Allegato n. 7.4);
- “Prescrizioni tecniche per la computazione e salizzazione delle opere” (Allegato n. 7.5);
- “Capitolato speciale per lavori in presenza dell'esercizio ferroviario, per lavori all'armamento e per lavori agli impianti elettrici e tecnologici” (Allegato n. 8);
- Procedura per la valorizzazione economica delle interruzioni della circolazione ferroviaria RFI DCO PD INF 003 A del 03 ottobre 2006” (Allegato 9);
- Capitolati per la costruzione di opere civili (Allegato n. 10);

Disposizioni Generali.

- Sezione I - bonifica ordigni esplosivi
- Sezione II - rilievi e tracciamenti
- Sezione IV - demolizioni
- Sezione V - movimenti terra
- Sezione VI - opere di conglomerato cementizio
- Sezione VII - pali

- Sezione VIII - diaframmi e palancole
- Sezione IX - opere di difesa
- Sezione X - opere di miglioramento, rinforzo e stabilizzazione
- Sezione XI - gallerie
- Sezione XII - ponti, viadotti, sottovia e cavalcavia
- Sezione XIII - opere particolari per ponti, viadotti, cavalcavia e sottovia
- Sezione XIV- fabbricati
- Sezione XV - sub-ballast pavimentazioni stradali
- Sezione XVI - opere varie
- Annesso 1 - tolleranze di costruzione

- “Capitolato Tecnico di Manutenzione” – Linee guida per l’elaborazione delle informazioni di manutenzione (Allegato n. 11);
- “Sistema Segnaletico–Istruzioni per la progettazione e la realizzazione della segnaletica nelle stazioni ferroviarie” (Allegato n. 12);
- Specifica Tecnica – Elaborati as-built (Allegato n. 13);
- Elaborati progettuali riportati nell’elenco “Elaborati di Progetto Definitivo”, (Allegato n. 14);
- Elaborati del progetto di fattibilità tecnico – economica dell’Opzione “Nuova fermata a servizio dell’area ASI di Salerno”, (Allegato n. 14bis);
- Programma dei lavori Contrattuale (Allegato n. 15);
- Piani di sicurezza di cui al Decreto Legislativo 81/08 s.m.i. (Allegato n. 16);
- Tariffe di RFI (Allegato n. 17):

- Tariffa Elenco Nuovi Prezzi (Descrizione voci di prezzo non previste nelle tariffe RFI) (Allegato n. 18);
- Obblighi ed oneri particolari dell'Appaltatore e disposizioni speciali nell'esecuzione dei lavori, (Allegato n. 19);
- Lista delle opere e Tabelle millesimali (Allegato n. 20);
- Programma interruzione e rallentamenti (Allegato n. 21);
- “Prescrizioni per la riduzione delle emissioni di gas serra negli appalti di lavori (PPA.0002112)” (Allegato n. 22);
- Catalogo Prestazioni e Prove Laboratorio Infrastruttura - Italcertifer S.p.A. (Allegato n. 23);
- “Specifica per la redazione, emissione e gestione dei Piani di Controllo Qualità” (PPA 000514) (Allegato n. 24);
- “Prescrizioni per l'applicazione di sistemi di Gestione Integrati (Qualità, Ambiente e Sicurezza) negli appalti di lavori, manutenzione, opere e forniture” (PPA 0001942) (Allegato n. 25);
- “Relazione di analisi preliminare rispetto alle S.T.I.” (Allegato n. 26);
- Frontespizi standard per elaborati di progetto (PPA 00001256) (Allegato n. 27);
- Prescrizioni per la gestione documentale informatizzata mediante l'uso del sistema "PDM" di Italferr (PPA.0002605) – del 05.06.2017 (Allegato n. 28), completo dei seguenti documenti correlati:
 - a) PPA.0000031 – Schema di codifica in grande formato (21 digit) (Allegato n. 28.1);
 - b) PPA.0000037 – Procedura di codifica della documentazione (Allegato n. 28.2);

- c) PPA.0000297 - Prescrizioni e supporti informatici (Allegato n. 28.3);
- d) PPA.0000298 - Prescrizioni per la redazione dei documenti in formato Autocad (Allegato n. 28.4);
- e) PPA.0000299 - Prescrizioni per la redazione dei documenti in formato Office e Acrobat (Allegato n. 28.5);
- f) PPA.0000300 - Prescrizioni per la redazione dei documenti in formato Immagine (Allegato n. 28.6);
- g) PPA.0000302 - Prescrizioni per la configurazione della postazione client per l'utilizzo del Sistema PDM Italferr da parte dei Soggetti Esterni (Allegato n. 28.7);
- Progetto di Espropri (Allegato n. 29);
- Elenco Categorie di lavoro, ai fini delle modifiche tecniche, ai sensi dell'art. 36.4 delle Condizioni Generali (Allegato n. 30);
- Elenco dei Materiali di fornitura RFI (Allegato n. 31);
- Verbale di Consegna materiali per lavori da effettuare tramite terzi – Mod. VC.01 (Allegato n. 32);
- Verbale di Restituzione dei materiali tolti d'opera – Mod. VRVT (Allegato n. 33);
- Verbale di Restituzione dei materiali non utilizzati per lavori effettuati tramite terzi – Mod. VR.01 (Allegato n. 34);
- Procedura Operativa “Gestione materiali provenienti da tolto d’opera” DPR P SE 10 1 1 – Documento SIGS dei III Livello del 01.03.2016 e s.m.i. (Allegato n. 35);
- Istruzione Protezione Cantieri (Allegato n. 36);

- Capitolato Generale Tecnico di Appalto delle Opere Civili – Parte II – Sezione 19 - Collaudo Statico (Allegato n. 37);
- “Progetto di monitoraggio ambientale” (Allegato n. 38);
- “Studio di Impatto Ambientale” (Allegato n. 38bis);
- “Relazione paesaggistica ai sensi del DPCM 12.12.2005” (Allegato n. 38ter)
- “Valutazione DNSH – Relazione Generale” (Allegato n. 38quater)
- Abilitazione del personale delle ditte di armamento (ARMDITTE) e procedura subdirezionale RFI DMA DTC PS IFS 012 A (Allegato n. 39);
- “Pianificazione e Programmazione delle Risorse finalizzate alla Manutenzione ed agli Investimenti - RFI DIN PD SVI 003 (Allegato n. 40);
- Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale (Allegato n. 41);
- Determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi (Allegato n. 42);
- Tipologico RFI Barriere Antirumore - Barriera antirumore standard per impieghi ferroviari tipo “HS” (Allegato n. 43);
- Circolare N.D.R./ST.MV/009/102 del 01/02/95 dei Servizi Tecnici, come parzialmente modificata dalla nota “R/9905015/P” del 20/09/99 del Direttore della Divisione Infrastruttura (Allegato n. 44);
- Decreto ANSF n.16/2010 (Allegato n. 45)
- Disposizione di esercizio n. 17/2011 (Allegato n. 46)
- Istruzioni per la redazione del piano di manutenzione (Allegato n. 47)
- Specifica Informativa BIM (Allegato n.48).
- Schema di cauzione a garanzia dell’anticipazione del prezzo (Allegato n. 49)

3. L'Appaltatore dichiara di accettare che la conservazione e la custodia della Convenzione e relativi allegati nonché di tutti gli atti successivi, richiesti dalla gestione del Contratto, venga effettuata da parte del Committente.

La presente Convenzione consta di n. _____ pagine e viene sottoscritto digitalmente dall'Appaltatore e dal dirigente delegato di RFI.

La data di inizio validità del Contratto corrisponde alla data di apposizione della marcatura temporale da parte dell'Appaltatore.

L'Appaltatore prende atto – apponendo a tal fine al presente Contratto una seconda firma digitale – che la specifica dichiarazione di aver letto, prendendone precisa cognizione, e di approvare esplicitamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341, comma 2 e 1342 del Codice Civile, le clausole e condizioni, potenzialmente qualificabili “vessatorie”, contenute nel presente Contratto e negli allegati allo stesso, nonché nelle Condizioni Generali, è contenuta nell'Allegato n. 1 approvato e sottoscritto autonomamente e separatamente dall'Appaltatore medesimo.